

ACC

10000/142/752

REPU
NOV. 1

10000/142/752

REPUBLICATION OF ITALIAN LEGISLATION
NOV. 1943 - MAR. 1944

0 0

FILE CLOSED 17 March 1944

55

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

/smd

ACC/4113/L
AGC/40107/L

17 March 1944.

SUBJECT: Republication of Decree on Electric Rationing.

TO : Public Works and Utilities Subcommittee.

1. Ref your AGC/060/PWU of 11 March 44.
2. The procedure for republication of Italian Decrees in AEC territory is set out in the Memorandum of the Deputy Chief Commissioner No. 47/AS of 5 March 44 on Italian Legislation, a copy of which was distributed to all Subcommittees.
3. If you file the return referred to under 3c of the above mentioned Memorandum, this Subcommittee will take all steps necessary for the extension of the decree on Electric Rationing to occupied territory.

G. R. UPJOHN
Colonel
Chief Legal Officer.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission

El. & Adm. Div.
WML/ccb

4113
ACC/O60/PWU

11 Mar. 44

Subject: Electricity Rationing.

542

To : Legal Sub-Commission.

1. With reference to the memorandum ref. ACC/4113/L, dated 5 Mar. 44 issued by the Legal Sub-Commission dealing with Italian Legislation.

2. Reference is made to the meeting which Lt-Col. W.M. Lapper had with Col. Upjohn in connection with the Electricity Rationing scheme for civilian consumers, which had been developed by this Sub-Commission and is now in the hands of the Italian Government shortly to be issued as a decree in unoccupied territory.

3. In accordance with the advice of Col. Upjohn we have had a final look over the decree before it is passed to the final stage and we are satisfied that the decree correctly interprets our intentions.

4. It was our intention to arrange for copies of the decree to be circulated to the Regional Commissioners in occupied areas, with a recommendation that similar Electricity Rationing arrangements should be made for all civilian users of electricity within their areas.

5. It is now observed from the above mentioned memorandum under para. 5 that where it is desired to make a decree operative in occupied territory the Legal Sub-Commission should be so informed in writing before, if possible, the date of publication of the Gazette.

6. We shall be glad to have your advice regarding procedure for the decree to apply to occupied territory immediately it becomes law within the Italian Governmental Area.

W.M. Lapper
W.M. LAPPER,
Lieut-Colonel,
Chief, El. & Adm. Div.

18 Jan 1949

Col (Lute). has been asked in our
 Amendment which Cripps is to be
 marked. It would be question of
 what more than one must come, in
 published in a piece of legislation.
 However, except in a plain case of
 the fact basis has no fact even with
 from when another such - even is
 interested in such a matter, unless
~~necessarily, in a matter of a~~
 some central pool of information
 is so that consistent.

Dick

Cripps says some other amendment

52

Cripps come in
 H. Has the vote. They have all been

included in a piece of literature,
 however, except in a philosophical sense,
 as he knows how the book can work.
 Thus when another world - even is
 illustrated in such a matter, authors
 usually, upon receipt of a copy
 receive a great deal of information
 in the book.

Dr. J. C. Smith

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394.

GRU/gmf

16 February 1944

ACC/4113/L

SUBJECT: Italian Legislation.

TO : Administrative V.P., ACC.

Ref my ACC/4113/L dated 14 Feb. 43, Brigadier Lush has suggested an addition which I have put into the following form:

7. Contrariwise when a Subcommittee is considering the submission to the Executive Commissioner of proposals which involve the preparation of a new General or Regional Order they should normally consult the Italian Government and ascertain their views so that continuity of policy may be established. This does not apply of course where the proposed Order is intended to deal only with a short term local situation in occupied territory and does not affect any question of overall or long term (post occupation) policy.

G. B. UPJOHN
Colonel
Chief Legal Officer.

HEAD HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

CMU/smf

16 February 1944.

ACC/4113/L

SUBJECT: Organization and Operation of Road Haulage Transport.

TO : Deputy Executive Commissioner, ACC.

Ref the Instructions on the a/m subject matter dated 10 Feb. 44 (issued by you under covering letter dated 11 Feb. 44 n. 142/4/CA) it is of course apparent that in Regions I & II, now under the jurisdiction of the Italian Government, a number of matters particularly those set out in para I(d), II(A) will have to be taken up with the Italian Government and the appropriate administrative instructions or decrees issued by them. I assume that this matter has been taken up with the appropriate Ministry as otherwise Control Officers will find themselves, in the unoccupied areas, unable to exercise the requisite powers, or to issue the appropriate permits, etc. The major portion of the territory covered is not now "occupied territory".

G. B. UPICHI
Colonel
Chief Legal Officer.

Copies to:
V.P. Admin. Section
Internal Transportation Subcommittee
Public Safety Subcommittee.

HEADQUARTERS
ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES
E.C. & A.D. Section
APO 394

4113

Ref/ 142/1/CA.

11 February 1944.

SUBJECT : Organization and operation of Road Haulage Transport.

TO : B.C. Regions I, II, III, IV, V.

1. Instructions for the organization and operation of road haulage transport are issued herewith.
2. Immediate steps will be taken to put this plan into force so that trucks may be allocated and brought into use at the earliest possible date.
3. The information asked for in para. III (ii) will be forwarded direct to Int. Infra. Sub-Commission so as to arrive not later than 21 Feb 44.

ROBERT E. MICH.
Colonel, Cavalry,
Deputy Executive
Commissioner.

Copies to: A.F.H.Q. Adv. Adm. Ech.
A.F.H.Q. HQS.
No.1 District.
No.2 District.
No.3 District.
Chief Commissioner.
Deputy Chief Commissioner.
Admin. Section.
Economic Section (all sub-comms)
G-4
A.C.C. Liaison, H.Q. ACPF.
F.B.S.
File.

*Legal Sub. Comm.
for information*

"Kirk."

49

HEADQUARTERS

ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERNAL TRANSPORTATION SUB COMMISSION
APO 394

10 February 1944

INSTRUCTIONS FOR ORGANIZATION AND OPERATION OF ROAD HAULAGE TRANSPORT.

OBJECT OF THE ORGANIZATION. To re-establish Road Haulage Transport Organizations on a civilian basis throughout occupied territory, in order that the needs of the Country may be met and to supervise such organizations so as to ensure that the interests of the Allied Governments are met and that any Road Haulage Transport abuses are eliminated.

I. ORGANIZATION.

(a) Regional.

The Regional Control Commissioner will appoint a Regional Road Haulage Transport Control Officer.

(b) Provincial.

The Regional Control Commissioner will add to the duties of his Provincial Civil Supply Officers, those of Provincial Road Haulage Control Officer. These officers will require additional staff, who may be either ACC/AMG or proved reliable Italian military or civilian personnel, with a knowledge of Road Transport.

(c) Duties of the Regional Road Haulage Transport Control Officer.

(i). He will advise his Region HQ on all matters concerning haulage of goods by road.

(ii). He will supervise the Provincial Civil Supply and Road Haulage Transport Control Officers in his Region so far as Road Transport is concerned.

(d) Duties of the Provincial Civil Supply and Road Haulage Transport Control Officer.

(i). To liaise with any civilian Road Haulage organization existing in his province and assist them in re-establishing that organization in order that it may operate under his supervision.

(ii). Where no civilian Road Haulage organization exists in the Province, to liaise with the Consiglio Provinciale Dell' Economia and through them, to contact the most reliable haulage operator and with him build up an organization to handle Road Transport.

(iii). Through the civilian road haulage organization established, under (i) or (ii) above, to form a pool or pools of vehicles according to the lay-out and transport needs of his province. By the use of the word "pool" it is not meant that all vehicles must be garaged in one building; they can remain

The Regional Control Commissioner will add to the duties of his Provincial Civil Supply Officers, those of Provincial Road Haulage Control Officer. These officers will require additional staff, who may be either ACC/AMC or proved reliable Italian military or civilian personnel, with a knowledge of Road Transport.

(c) Duties of the Regional Road Haulage Transport Control Officer.

(i). He will advise his Region HQ on all matters concerning haulage of goods by road.

(ii). He will supervise the Provincial Civil Supply and Road Haulage Transport Control Officers in his Region so far as Road Transport is concerned.

(a) Duties of the Provincial Civil Supply and Road Haulage Transport Control Officer.

(i). To liaise with any civilian Road Haulage organisation existing in his province and assist them in re-establishing that organisation in order that it may operate under his supervision.

(ii). Where no civilian Road Haulage organisation exists in the province, to liaise with the Consiglio Provinciale Dell'Economia and through them, to contact the most reliable haulage operator and with him build up an organisation to handle Road Transport.

(iii). Through the civilian road haulage organisation established, under (i) or (ii) above, to form a pool or pools of vehicles according to the lay-out and transport needs of his province. By the use of the word "pool" it is not meant that all vehicles must be garaged in one building; they can remain with their respective owners and still constitute a pool.

(iv). To ensure that the civilian road haulage organisation established, under (i) or (ii) above, organises a Maintenance, Repair and Servicing depot or depots. It must be borne in mind that a good mechanical engineer is absolutely essential.

(v). At a specified time and in conjunction with the appropriate Regional Authorities, to cancel all existing civilian load carrying vehicle licenses and issue new permits after proper registration. If the existing C.I.P. system is considered sufficient to prevent road haulage transport abuses, no further action is necessary.

(vi). All drivers will be supplied with a combined work ticket and delivery note, which will bear a serial number. (Copy of this form attached. This work ticket and delivery note to be in triplicate.)

(vi) cont;

2.

- (a) One copy to remain in the hands of the civilian transport organisation.
- (b) One copy to be handed to the consignor.
- (c) One copy to be carried by the driver, signed by the consignee and returned by the driver to the transport organisation.

These forms will be printed in English with an Italian translation. The printing will be carried out by HQ. ACC/ACC. Regions must give early advice to HQ. ACC (Internal Transportation Sub-commission) as to their requirements.

(vii). Arrangements will be made with the appropriate authorities (C.I.P.), so that petrol and lubricants can be delivered in bulk to the maintenance depot or depots established, in order that truck centers can draw their supplies from one source. A monthly petrol account will be kept; this account to be open to inspection at any time.

(viii). All applications for Provincial Road Haulage movement will be made through his organisation.

(ix). He will maintain a record of Road Haulage Movement in his province and render a weekly vehicle availability state to the Regional Road Haulage Transport Control Officer. (Specimen form attached).

II. MOVEMENT OF GOODS BY ROAD.

This can be divided into two categories:-

A. Movement beginning and ending within the Provincial Boundary.

Movement of goods by road within the province will be under the jurisdiction of the Provincial Civil Supply and Road Haulage Transport Control Officer, through whose organisation all requests for movement by road will be made. The Provincial Civil Supply and Road Haulage Transport Control Officer and his organisation will be guided by the following principles:

(i) The Priority of Goods to be carried.

- (a) ACC/ACC goods.
- (b) Foodstuffs, vegetables, fruits and wine.
- (c) Salt.
- (d) Livestock and fowls, alive or slaughtered.
- (e) Coal and coke for industry.
- (f) Cement, lumber and building materials.
- (g) Charcoal.
- (h) Seeds.
- (i) Fertilizers and raw materials for manufacture of fertilizers.
- (j) Agricultural machinery.
- (k) Soaps.

The above list will be amended by the Regional Control Commissioner as he thinks necessary, having regard to the varying conditions prevailing in different provinces.

(ii)(a) Goods carried on behalf of ACC/ACC and on behalf of civilian consignors will be carried at freight rates, to be drawn up by each provincial Civil Supply and Road Haulage Transport Control Officer and submitted to the Regional HQ for review and forwarding to HQ. ACC/ACC (Internal Transportation Sub-commission) for

time.

(viii). All applications for Provincial Road Haulage movement will be made through his organisation.

(ix). He will maintain a record of Road Haulage Movement in his province and render a weekly vehicle availability state to the Regional Road Haulage Transport Control Officer. (Specimen form attached).

II. MOVEMENT OF GOODS BY ROAD.

This can be divided into two categories:-

A. Movement beginning and ending within the Provincial Boundary.

Movement of goods by road within the province will be under the jurisdiction of the Provincial Civil Supply and Road Haulage Transport Control Officer. The through whose organisation all requests for movement by road will be made. The Provincial Civil Supply and Road Haulage Transport Control Officer and his organisation will be guided by the following principles:

- (i) The Priority of Goods to be carried.
 - (a) AOC/AMG goods.
 - (b) Foodstuffs, vegetables, fruits and wine.
 - (c) Salt.
 - (d) Livestock and fowls, alive or slaughtered.
 - (e) Coal and coke for industry.
 - (f) Cement, lumber and building materials.
 - (g) Charcoal.
 - (h) Goods.
 - (i) Fertilisers and raw materials for manufacture of fertilisers.
 - (j) Agricultural machinery.
 - (k) Soaps.

The above list will be amended by the Regional Control Commissioner as he thinks necessary, having regard to the varying conditions prevailing in different provinces.

(ii)(a) Goods carried on behalf of AOC/AMG and on behalf of civilian consignors will be carried at freight rates, to be drawn up by each provincial Civil Supply and Road Haulage Transport Control Officer and submitted to the Regional HQ for review and forwarding to HQ AOC (Internal Transportation Sub-commission) for approval. In submitting such rates for approval, the comparative pre-occupation rates should also be shown.

(b). Existing practices regarding payment of freight charges will be continued. Freight charges for goods carried strictly for AOC/AMG domestic purposes will be paid by the consignor (AOC/AMG).

(c). When AOC/AMG vehicles are allocated to civilian road haulage transport organisations, this will be done on a contract basis. These vehicles will be supplied to the Regions as explained in paragraph III below and it will be the responsibility of the Regional Road Haulage Transport Control Officer to turn over the vehicles to the civilian road haulage organisations, on the recommendations of provincial officers. Gasoline, oil, maintenance, manpower and other requirements will be supplied and paid for by the civilian road haulage organisation. A standard form of contract for each civilian road haulage organisation, with provision for local variations as necessary, will be issued.

3.

II A (cont.)

(iii) Goods preferably will not be transported by road if rail transport is available except when trucks are returning empty.

(iv) No other goods shall be accepted for transport so long as any goods on the priority list are awaiting transport.

(v) The subject of return loads will always be borne in mind.

(vi) All requests for road transport of ACF/AMR goods will be submitted to the Provincial Civil Supply and Road Haulage Transport Control Officer at least 24 hours before the movement is required to take place.

B. Movement extending beyond the Provincial Boundary.

(i). All requests for the movement of goods beyond the Provincial Boundaries will be made to the Regional Road Haulage Transport Control Officer, with the set out in "A" apply. The Regional Road Haulage Transport Control Officer, will be in a position to organise these moves and utilise the most convenient Provincial Road Haulage Transport information supplied to him by his provincial officers, will establish thru-rates for inter-organisations or organisations. The Regional Road Haulage Transport Control Officer, acting with opposite numbers in adjacent regions, will establish inter-provincial thru-rates for regional movements. (Regional officers may also establish inter-provincial thru-rates in their regions).

(ii). Close contact between Regional Road Haulage Transport Control Officers is essential and this contact will enable full use to be made of the return load system.

III. SUPPLY OF ADDITIONAL TRUCKS.

(i) It is anticipated that in the near future additional trucks will be made available. Under these circumstances, Regional Road Haulage Transport Control Officers must make every effort to see that organisations, as set out in para. I, are established with every possible speed.

(ii) They will collate the following information as soon as possible:
Number and carrying capacity of additional trucks required, (after taking into account those at present available) to maintain essential road haulage facilities within their Provinces and Regions. Consideration must be given to import expectations and overall distribution and warehousing. This information will be forwarded to: Internal Transportation Sub-committee, ACF c/o Mov. & Tr., A F H Q., Advance Administration Echelon, QMF.

IV. FORMATION OF EMERGENCY TRANSPORT POOL.

(i). In the very near future, 200 trucks will be made available and these have been provisionally allocated as follows:-

Crotone 15 trucks, Reggio 10 trucks, Cesena 10 trucks, and Catanzaro 10 trucks (Region 2).
Naples area 80 trucks (Region 3).
Bari 20 trucks, Taranto 20 trucks and Brindisi 10 trucks (King's Italy) with a reserve of 15 trucks at Bari and 10 trucks at Brindisi.
(ii). These 200 trucks will be organised on a military basis, but it will be necessary for the Regions concerned in the above mentioned areas, to have ready an officer and staff to take over the supervision of these trucks. In the main, this Emergency Transport Pool will be dealing with the carriage of imported foodstuffs to warehouses and from warehouses to distributing centres.

Emergency Transport Pool is in order to meet

B. Movement extending beyond the Provincial Boundaries

(i). All requests for the movement of goods beyond the Provincial Boundaries will be made to the Regional Road Haulage Transport Control Officer and the principles set out in "A" apply. The Regional Road Haulage Transport Control Officer, with the information supplied to him by his provincial officers, will be in a position to organise these moves and utilise the most convenient Provincial Road Haulage Transport organisation or organisations. The Regional Road Haulage Transport Control Officer, acting with opposite numbers in adjacent regions, will establish thru-rates for inter regional movements. (Regional officers may also establish inter-provincial thru-rates in their regions).

(ii). Close contact between Regional Road Haulage Transport Control Officers is essential and this contact will enable full use to be made of the return load system.

III. SUPPLY OF ADDITIONAL TRUCKS.

(i) It is anticipated that in the near future additional trucks will be made available. Under these circumstances, Regional Road Haulage Transport Control Officers must make every effort to see that organisations, as set out in para I, are established with every possible speed.

(ii) They will collate the following information as soon as possible:

Number and carrying capacity of additional trucks required, (after taking into account those at present available) to maintain essential road haulage facilities within their Provinces and Regions. Consideration must be given to import expectations and overall distribution and warehousing. This information will be forwarded to: Internal Transportation Sub-committee, 100 c/o Gov. & Tr., A.P.H.Q., Advance Administration Echelon, C.M.F.

IV. FORMATION OF EMERGENCY TRANSPORT POOL.

(i). In the very near future, 200 trucks will be made available and these have been provisionally allocated as follows:-

Crotone 15 trucks, Reggio 10 trucks, Cassino 10 trucks, and Catanzaro 10 trucks (Region 2).

Naples area 80 trucks (Region 3).

Lari 20 trucks, Taranto 20 trucks and Brindisi 10 trucks (King's Italy) with a reserve of 15 trucks at Bari and 10 trucks at Brindisi.

(ii). These 200 trucks will be organised on a military basis, but it will be necessary for the Regions concerned in the above mentioned areas, to have ready an officer and staff to take over the supervision of these trucks. In the main, this Emergency Transport Pool will be dealing with the carriage of imported foodstuffs from ports to warehouses and from warehouses to distributing centres.

(iii). The formation of this Emergency Transport Pool is in order to meet the most urgent road haulage requirements until such time as Civilian organisations, as outlined in para I, are capable of taking over commitments. When that time is reached, it will be possible to transfer the Emergency Transport Pool to forward areas of occupied territory, where road transport is of vital urgency and no civilian organisation can be operated. The Regions to which this transport is allocated must bear this important fact in mind and appreciate that it may be necessary to withdraw some or all of that transport at very short notice.

ALLIED CONTROL COMMISSION - ALLIED MILITARY GOVERNMENT

Authorisation for Use of Mechanical Road Haulage Vehicle.

CONTROLLING ORGANISATION _____

Permission is hereby granted for the following vehicle (s) to be on the road for the period _____

Name and Address of Owner.	Province	Registration No. of vehicle.	Type of Vehicle.	Carrying Capacity of vehicle.

This permit is granted on the sole condition that the vehicle (s) is/are used as directed by the (Name inserted here) and a breach of that condition automatically cancels this permit, in addition to which is mentioned.

Signed: "Regional Officer designating"

ALLIED CONTROL COMMISSION - ALLIED MILITARY GOVERNMENT

Authorisation for Use of Mechanical Road Haulage Vehicle.

Permit No.....

CONTROLLING ORGANISATION _____

for the following vehicle (s) to be on the road for the period _____

ance	Registration No. of vehicle.	Type of Vehicle.	Carrying Capacity of vehicle.	Where vehicle is garaged.

on sole condition that the vehicle (s) is/are used as directed by the (Name of Controlling Organisation
of that condition automatically cancels this permit, in addition to which the vehicle (s) will be requisi-

Signed; "Regional Officer designated to sign on behalf of ACC/AMG."

ALLIED CONTROL COMMISSION - ALLIED MILITARY GOVERNMENT.
Road Transport Haulage Work Ticket and Delivery Note.

Registered No. of Vehicle..... Carrying Capacity..... Name of Owner..... Name of Driver.....

Name & Address of Hirer	Province	Details of Load		Origin	Destination	Name of Owner
		Description	Weight (in tons)			

This is to certify that the abovementioned goods have been received.

Time of Arrival of truck.....

Time of Departure of truck.....

Signature.....
(Consignee)

Date.....

Signed.....

Name of Transporter.....

ALLIED CONTROL COMMISSION - ALLIED MILITARY GOVERNMENT.
Road Transport Haulage Work Ticket and Delivery Note.

Serial No. 07.....

Name of

Name of

Date

Owner

Driver

Details of Load		Origin	Destination	Name & Address of Consignee	To be Completed by Driver		
Description	Weight (in tons)				Mileage	Time Out	Time In

Signed.....

"Name of Transport Organisation".

ROAD HAULAGE TRANSPORT VEHICLE RETURN.

PROVINCE OF.....

Week End

Carrying Capacity

	Under 1 Ton	1 Ton	2 Tons	3 Tons	4 Tons	5 Tons
A TOTAL NUMBER OF VEHICLES.						
NUMBER OF VEHICLES EMPLOYED						
B ON ESSENTIAL PROVINCIAL SERVICES						
C NUMBER OF VEHICLES UNDER REPAIR						
NUMBER OF VEHICLES OFF ROAD						
D AWAITING SPARES						
NUMBER OF VEHICLES OFF ROAD						
E AWAITING TYRES						
NUMBER OF VEHICLES AVAILABLE						
F IN POOL						

Signed.....

Provincial Road Haul

REGION.....

ROAD HAULAGE TRANSPORT VEHICLE RETURN.

Week Ending.....

Carrying Capacity

Under 1 Ton	1 Ton	2 Tons	3 Tons	4 Tons	5 Tons	10 Tons	15 Tons	20 Tons

Signed.....

Provincial Road Haulage Transport Control Officer.

REGION.....

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission.
APO 394

14 February 1944

ACC/4113/L

SUBJECT: Italian Legislation.

TO : All Subcommissions.

1. In the course of meetings between Subcommissions and their opposite numbers in the Italian Government and discussions on matters of policy it frequently becomes necessary for Subcommissions to consider the initiation and preparation of decree laws by the Italian Government and this directive lays down the procedure to be followed.

2. The method of preparation of decrees by the Italian Government is as follows:

Under the present Italian system of administration all legislative proposals emanating from the several Ministries of State are drafted by the originating department itself for submission to the legal adviser to the Cabinet of Ministers as a preliminary to consideration by that body. The draft bill or administrative decree when approved in principle by the Council of Ministers is examined as to its final legal form by the Minister of Justice before presentation to the King or Chief of Government for signature and publication in the Official Gazette.

3. When a Subcommission and a Ministry are agreed on a joint policy which necessitates a decree law it is the duty of the Ministry concerned to prepare the decree and not ACC. When considering the terms of the draft decree with the Ministry concerned the Subcommission should AT THIS STAGE consult the Legal Subcommission to see that the draft decree in fact carries out what the Subcommission has in mind.

4. It is then the duty of the Italian Ministry concerned to carry through the draft in accordance with the procedure outlined above. If any changes are made in the draft at a later stage the Ministry concerned should be asked to inform the Subcommission concerned and if any difficulty arises therein the latter should consult the Legal Subcommission.

5. The decree only becomes effective in law on the date of its publication in the Gazzetta Ufficiale and is NOT operative in territory still occupied by the Allied Forces. If the Subcommission concerned desires to make such decree operative in occupied territory the Legal Subcommission should be so informed in writing BEFORE, if possible, the date of publication in the Gazzetta.

positive numbers in the Italian Government and discussions of policy it frequently becomes necessary for Subcommittees to consider the initiation and preparation of decree laws by the Italian Government and this directive lays down the procedure to be followed.

2. The method of preparation of decrees by the Italian Government is as follows:

Under the present Italian system of administration all legislative proposals emanating from the several Ministries of State are drafted by the originating department itself for submission to the legal adviser to the Cabinet of Ministers as a preliminary to consideration by that body. The draft bill or administrative decree when approved in principle by the Council of Ministers is examined as to its final legal form by the Minister of Justice before presentation to the King or Chief of Government for signature and publication in the Official Gazette.

3. When a Subcommittee and a Ministry are agreed on a joint policy which necessitates a decree law it is the duty of the Ministry concerned to prepare the decree and not ICC. When considering the terms of the draft decree with the Ministry concerned the Subcommittee should AT THIS STAGE consult the Legal Subcommittee to see that the draft decree in fact carries out what the Subcommittee has in mind.

4. It is then the duty of the Italian Ministry concerned to carry through the draft in accordance with the procedure outlined above. If any changes are made in the draft at a later stage the Ministry concerned should be asked to inform the Subcommittee concerned and if any difficulty arises therein the latter should consult the Legal Subcommittee.

5. The decree only becomes effective in law on the date of its publication in the Gazzetta Ufficiale and is NOT operative in territory still occupied by the Allied Forces. If the Subcommittee concerned desires to make such decree operative in occupied territory the Legal Subcommittee should be so informed in writing BEFORE, if possible, the date of publication in the Gazzetta.

6. Apart from the foregoing the Italian Government may initiate and prepare decrees on their own and not as the result of a common or agreed policy. The relationship between Subcommittees and Ministries should be such that Ministries will as a matter of course inform their opposite numbers of their intentions in this respect at the earliest stage so that any defects may be remedied and that any appropriate action may be taken thereon sooner rather than later.

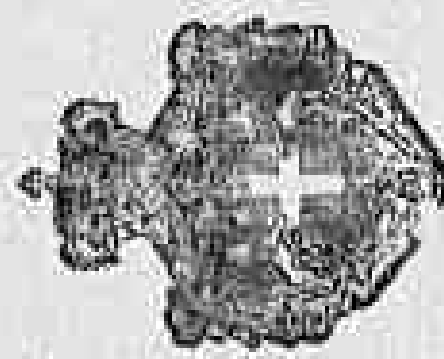
7. The above draft proposed directive is circulated for your comments to be made to Staff Officer to Administrative V.P. on or before 17 Feb. 44. Para 6 has been drawn vaguely in the absence of policy directive and your comments hereon are especially asked.

Copy to: ICC/4104/L

G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

Conferente con la Posta

GAZZETTA

PARTE PRIMA
DEL REGNOUFFICIALE
D'ITALIA

SERIE SPECIALE

Anno 84° — Numero 4/B

P. M. 151 - Mercoledì 8 Dicembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATODIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	{	Abb. annuo	L. 60	{	Abb. annuo	L. 120
	• semestrale	50		• semestrale	30		• semestrale	60
	• trimestrale	25		• trimestrale	15		• trimestrale	30
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	2		Un fascicolo	4
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)								
Nel Regno	Abbonamento annuo		L. 50	{	Abbonamento annuo		L. 100	
	Un fascicolo - Prezzi vari				Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati			

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, N. 11/B	
Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re	Pag. 1
REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 12/B	
Norme per una liquidazione provvisoria della pensione a carico dello Stato	Pag. 2
REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13/B	
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale	Pag. 3
REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 14/B	
Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno	Pag. 4
REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 15/B	
Conferimento al Sottosegretario di Stato per le Finanze dei poteri del Ministro per gli Scambi e Valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo	Pag. 4
REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 16/B	
Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali	Pag. 5
REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 17/B	
Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo	Pag. 7
REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 18/B	
Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico	Pag. 7
REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 19/B	
Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro	Pag. 8

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, N. 23/B
Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro

Pag. 11

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1943.
Termine per la conversione dei buoni novennali del Tesoro

Pag. 12

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, n. 11/B

Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Vista la legge 5 maggio 1939, n. 660;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Nel Regno	Abb. annuo	Abb. annuo	Abb. annuo
	semestrale	semestrale	semestrale
	trimestrale	trimestrale	trimestrale
	Un fascicolo	Un fascicolo	Un fascicolo
	L. 100	L. 60	L. 120
	50	30	60
	25	15	30
	2	2	4

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO
LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, N. 11/B	
Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re	Pag. 1
REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 12/B	
Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato	Pag. 2
REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13/B	
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale	Pag. 3
REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 14/B	
Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno	Pag. 4
REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 15/B	
Conferimento al Sottosegretario di Stato per le Finanze dei poteri del Ministro per gli Scambi e Valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo	Pag. 4
REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 16/B	
Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali	Pag. 5
REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 17/B	
Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo	Pag. 7
REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 18/B	
Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico	Pag. 7
REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 19/B	
Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro	Pag. 8
REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 20/B	
Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra	Pag. 9
REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 21/B	
Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943	Pag. 9
REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 22/B	
Modificazione all'art. 219 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza	Pag. 11

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1943, n. 11/B
Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Vista la legge 5 maggio 1939, n. 660;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La prima parte della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti è così modificata:
(il Nome del Re)
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re "Italia"

Art. 2

Nel modo indicato dall'articolo precedente è egualmente modificata la formula usata nelle sentenze delle Autorità Giudiziarie e in tutti gli altri atti che, secondo le norme vigenti, devono essere intitolati al nome del Re.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dalla data dell'8 settembre c. a., sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1 B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n. 12 B

Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. 27 giugno 1933 n. 703;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere ad una liquidazione delle pensioni civili e militari a carico dello Stato durante le attuali contingenze di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2 B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5 B;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando non sarà possibile il funzionamento degli organi ai quali per legge è demandata la definitiva liquidazione di tutte le pensioni civili e militari, ordinarie e privilegiate, assegni e indennità per una sola volta a carico dello Stato e delle Amministrazioni autonome di Stato, la concessione relativa sarà

tare o da un suo delegato di grado non inferiore al sesto, dal direttore dell'Ufficio Provinciale del Tesoro, dal direttore di Ragioneria dell'Intendenza di Finanza e da un ufficiale medico designato dal Comando di Presidio.

Art. 2

Tanto per le pensioni dirette, quanto per quelle di reversibilità si provvede su domanda degli interessati documentata nei modi ordinari.

Art. 3

La decisione di detta Commissione è senz'altro esecutiva e viene notificata all'interessato e comunicata all'Ufficio Provinciale del Tesoro che accende una partita provvisoria ed inizia i pagamenti, previo rilascio di un certificato di iscrizione provvisorio da consegnarsi a mezzo del Podestà.

Art. 4

Fermo restando il diritto di opporsi nelle forme e nei termini previsti dalle leggi vigenti allorché gli organi centrali funzionanti in Roma avranno provveduto in via definitiva, avverso la decisione della Commissione speciale provinciale non è ammesso alcun gravame.

Art. 5

Tostochè l'amministrazione dello Stato rifunzionerà a Roma nella pienezza della sua organicità, a cura dell'Intendente di Finanza, verranno trasmesse alle competenti amministrazioni centrali le decisioni della Commissione opportunamente documentate, per il riesame e la liquidazione definitiva.

Art. 6

I titoli emessi per i pagamenti della specie saranno, dalle Sezioni di R. Tesoreria, contabilizzati in conto sospeso tra i « collettivi », salvo ad essere posti in esito non appena pervenga allo Ufficio Provinciale del Tesoro il normale ruolo conto corrente relativo.

Art. 7

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

tive per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n. 12 B

Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 27 giugno 1933 n. 703;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere ad una liquidazione delle pensioni civili e militari a carico dello Stato durante le attuali contingenze di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando non sarà possibile il funzionamento degli organi ai quali per legge è demandata la definitiva liquidazione di tutte le pensioni civili e militari, ordinarie e privilegiate, assegni e indennità per una sola volta a carico dello Stato e delle Amministrazioni autonome di Stato, la concessione relativa sarà fatta in via provvisoria, con tutti i poteri delle Amministrazioni centrali, e della Corte dei conti, da una Commissione provinciale presieduta dal Presidente del locale Tribunale o da un magistrato da lui designato di grado non inferiore al sesto e composta dall'Intendente di Finanza, dal Comandante del Presidio Mili-

Art. 3

La decisione di detta Commissione è senz'altro esecutiva e viene notificata all'interessato e comunicata all'Ufficio Provinciale del Tesoro che accende una partita provvisoria ed inizia i pagamenti, previo rilascio di un certificato di iscrizione provvisorio da consegnarsi a mezzo del Podestà.

Art. 4

Fermo restando il diritto di opporsi nelle forme e nei termini previsti dalle leggi vigenti allorché gli organi centrali funzionanti in Roma avranno provveduto in via definitiva, avverso la decisione della Commissione speciale provinciale non è ammesso alcun gravame.

Art. 5

Tostochè l'amministrazione dello Stato rifunzionerà a Roma nella pienezza della sua organicità, a cura dell'Intendente di Finanza, verranno trasmesse alle competenti amministrazioni centrali le decisioni della Commissione opportunamente documentate, per il riesame e la liquidazione definitiva.

Art. 6

I titoli emessi per i pagamenti della specie saranno, dalle Sezioni di R. Tesoreria, contabilizzati in conto sospeso tra i «collettivi», salvo ad essere posti in esito non appena pervenga allo Ufficio Provinciale del Tesoro il normale ruolo conto corrente relativo.

Art. 7

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 Dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — IUNG

Visto (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13/B

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. L. 14 giugno 1940 n. 764 contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge con modificazioni, con legge 25 novembre 1940 n. 1770;

Visto il R. D. L. 27 dicembre 1940 n. 172 contenente norme per la disciplina della distribuzione dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943 che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcoliche;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere allo sblocco dei liquori;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di concerto con quelli dell'Agricoltura e delle Foreste e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo il disposto dei successivi articoli sono abrogate le limitazioni alla vendita delle acquaviti, compresa la grappa, e dei liquori di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i fabbricanti ed i commercianti dei prodotti indicati all'art. 1, gli alberghi, le pensioni, i pubblici esercizi, i circoli privati e gli spacci di qualsiasi genere dovranno presentare agli Uffici Tecnici delle Imposte di fabbricazione o alle sezioni da essi dipendenti la copia dell'inventario munito del visto del Consiglio

Art. 3

All'atto del pagamento della tassa gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una legatura in filo di ferro fermato con sigillo metallico portante il timbro dell'Amministrazione applicato con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al decreto 2 febbraio 1933, n. 23.

Art. 4

Le acquaviti, la grappa ed i liquori già destinati alla esportazione potranno essere immessi al consumo interno dietro pagamento delle imposte di fabbricazione su di essi gravanti, nonché dei diritti erariali di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5

I detentori di liquori, rinvenuti in condizioni diverse da quelle stabilite dal presente decreto, sono passibili di una multa dal doppio al decuplo dei rispettivi diritti erariali stabiliti nel precedente articolo 2 per ogni litro.

Coloro che all'atto della regolarizzazione per lo sblocco non presenteranno i liquori nella stessa misura di cui agli inventari a suo tempo prodotti ai Consigli Provinciali dell'Economia, a mente del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sono passibili, per la parte mancante, del pagamento del massimo dei diritti erariali di cui al precedente articolo 2 e di una sopratassa pari al doppio del diritto stesso.

La mancata presentazione dell'inventario nei termini prescritti dal precedente articolo 2 sarà punita con un'ammenda variabile da 100 a 500 lire.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente

di consumo, convertito in legge con modificazioni, con legge 25 novembre 1940 n. 1770;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940 n. 172 contenente norme per la disciplina della distribuzione dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943 che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcoliche;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere allo sblocco dei liquori;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di concerto con quelli dell'Agricoltura e delle Foreste e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo il disposto dei successivi articoli sono abrogate le limitazioni alla vendita delle acquaviti, compresa la grappa, e dei liquori di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i fabbricanti ed i commercianti dei prodotti indicati all'art. 1, gli alberghi, le pensioni, i pubblici esercizi, i circoli privati e gli spacci di qualsiasi genere dovranno presentare agli Uffici Tecnici delle Imposte di fabbricazione o alle sezioni da essi dipendenti la copia dell'inventario munito del visto del Consiglio Provinciale dell'Economia di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, assieme a un duplicato dell'inventario stesso.

Le acquaviti, la grappa e liquori in detti inventari specificati non potranno essere posti in vendita se non dopo che sia stato effettuato il pagamento di un diritto erariale nella misura seguente:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1) - per i liquori dai 21 ai 30 gradi | L. 100 al litro |
| 2) - per i liquori dai 30 ai 45 gradi | L. 125 al litro |
| 3) - per i liquori dai 40 in su | L. 150 al litro |

Le acquaviti, la grappa ed i liquori già destinati alla esportazione potranno essere immessi al consumo interno dietro pagamento delle imposte di fabbricazione su di essi gravanti, nonchè dei diritti erariali di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5

I detentori di liquori, rinvenuti in condizioni diverse da quelle stabilite dal presente decreto, sono passibili di una multa dal doppio al decuplo dei rispettivi diritti erariali stabiliti nel precedente articolo 2 per ogni litro.

Coloro che all'atto della regolarizzazione per lo sblocco non presenteranno i liquori nella stessa misura di cui agli inventari a suo tempo prodotti ai Consigli Provinciali dell'Economia, a mente del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sono passibili, per la parte mancante, del pagamento del massimo dei diritti erariali di cui al precedente articolo 2 e di una sopratassa pari al doppio del diritto stesso.

La mancata presentazione dell'inventario nei termini prescritti dal precedente articolo 2 sarà punita con un'amenda variabile da 100 a 500 lire.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CORBINO — JUNG — SICILIANI

Visto (Ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n. 14/B

Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 19 agosto 1938, n. 1518;
Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 27 febbraio 1942, n. 76;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 del R. Decreto Legge 19 agosto 1938, n. 1518, le indennità di soggiorno per le missioni nell'interno del Regno previste dal R.D.L. 27 febbraio 1942, n. 76, sulla base di autorizzazione da concedersi caso per caso dal Capo del Governo, potranno essere conservate nella misura intera anche quando la permanenza nella stessa località si protragga oltre il primo mese.

Art. 2

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari non in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

Art. 3

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 ottobre 1943 e si applicano anche alle missioni in corso a tale data.

Il presente Decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 15/B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per le Finanze dei poteri del Ministro per gli Scambi e le Valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D. 20 novembre 1937, n. 1928;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Durante l'assenza del Ministro per gli scambi e per le valute dalla sede del Governo, a causa delle attuali contingenze di guerra, e finché non sarà diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario di Stato per le Finanze la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero predetto, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli del Governo, attribuiti dalle disposizioni vigenti alla specifica competenza del Ministro.

Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 20 novembre 1937, n. 1928;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Durante l'assenza del Ministro per gli scambi e per le valute dalla sede del Governo, a causa delle attuali contingenze di guerra, e finché non sarà diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario di Stato per le Finanze la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero predetto, nonché la firma di tutti gli atti, compresi quelli del Governo, attribuiti dalle disposizioni vigenti alla specifica competenza del Ministro.
Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.
Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto il R.D.L. 19 agosto 1938, n. 1518;
Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 27 febbraio 1942, n. 76;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 del R. Decreto Legge 19 agosto 1938, n. 1518, le indennità di soggiorno per le missioni nell'interno del Regno previste dal R.D.L. 27 febbraio 1942, n. 76, sulla base di autorizzazione da concedersi caso per caso dal Capo del Governo, potranno essere conservate nella misura intera anche quando la permanenza nella stessa località si prolunga oltre il primo mese.

Art. 2

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari non in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

Art. 3

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 ottobre 1943 e si applicano anche alle missioni in corso a tale data.
Il presente Decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 Dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 16 B

Scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 14 gennaio 1923, n. 31 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i RR. DD. Legge 30 ottobre 1943, n. 2 B e 10 novembre 1943, n. 5 B;

Ritenuta la necessità urgente e inderogabile di provvedere allo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle sue specialità, nonché delle milizie speciali, restituendo le funzioni di queste ultime agli ordinari organi di polizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri della marina, dell'aeronautica, e con i Sottosegretari all'interno, alla giustizia, alle finanze alla guerra, ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste e alle comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

La milizia volontaria per la sicurezza nazionale legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea, marittima).

Art. 1

La milizia volontaria per la sicurezza nazionale, istituita con R. decreto 14 gennaio 1923 n. 31, e ripartita successivamente con altre disposizioni in milizia legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea, «M.A.C.A.», marittima «Milmart») è sciolta.

Non sono permesse formazioni a carattere e inquadramento militare di qualsiasi partito.

Art. 2

Il personale non in servizio permanente della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità delle classi attualmente alle armi - e delle classi per unità di prima linea per gli ufficiali - passa nei ruoli della forza armata con la quale presta attualmente servizio col grado ricoperto nella forza armata di provenienza.

Sulla riammissione giudicano insindacabilmente i Ministri interessati che determinano, per i riammessi, grado ed anzianità.

I rimanenti ufficiali in servizio permanente, e quelli che non presentino tale domanda o non la vedano accolta, seguono le sorti degli ufficiali non in servizio permanente, e sono ammessi al trattamento di quiescenza o di pensione loro spettante a norma delle leggi in vigore. In luogo del trattamento di quiescenza può essere concesso, in base a valutazione insindacabile - in caso per caso dai Ministri competenti, il trattamento di pensione in misura non superiore al minimo in rapporto al grado militare ricoperto dall'Ufficiale. Egualmente si provvede per il personale in servizio permanente non avente grado di ufficiale.

Art. 4

Armi, equipaggiamenti e materiali di ogni genere della milizia legionaria e sue specialità saranno assunti in carica dagli enti del R. Esercito (della R. Marina per la Milmart) che saranno stabiliti dagli Stati Maggiori competenti.

Le caserme ed i locali, comunque assegnati alla milizia di cui sopra, saranno presi in consegna dalle autorità militari competenti per territorio.

TITOLO II

La Milizia Ferroviaria

Art. 5

I compiti espletati dalla milizia ferroviaria vengono assunti dall'Arma dei Carabinieri Reali e dall'autorità di pubblica sicurezza secondo disposizioni particolari da emanarsi con decreto reale sulla proposta dei Ministri dell'Interno e delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro della Guerra.

Art. 6

Gli appartenenti alla milizia ferroviaria rientrano nei ranghi del personale civile dell'amministrazione ferroviaria da cui vennero tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio insindacabile della amministrazione competente.

A quelli eventualmente estranei si applicano le disposizioni relative.

integrazioni e modificazioni;

Visti i RR. DD. Legge 30 ottobre 1943, n. 2 B e 10 novembre 1943, n. 5 B;

Ritenuta la necessità urgente e inderogabile di provvedere allo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle sue specialità, nonché delle milizie speciali, restituendo le funzioni di queste ultime agli ordinari organi di polizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri della marina, dell'aeronautica, e con i Sottosegretari all'interno, alla giustizia, alle finanze alla guerra, ai lavori pubblici, all'agricoltura e foreste e alle comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

La milizia volontaria per la sicurezza nazionale legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea, marittima).

Art. 1

La milizia volontaria per la sicurezza nazionale, istituita con R. decreto 14 gennaio 1923 n. 31, e ripartita successivamente con altre disposizioni in milizia legionaria e sue specialità (confinaria, contraerea «M.A.C.A.», marittima «Milmar») è sciolta.

Non sono permesse formazioni a carattere e inquadramento militare di qualsiasi partito.

Art. 2

Il personale non in servizio permanente della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità delle classi attualmente alle armi - e delle classi per unità di prima linea per gli ufficiali - passa nei ruoli della forza armata con la quale presta attualmente servizio col grado ricoperto nella forza armata di provenienza.

Il rimanente personale non in servizio permanente viene ricollocato in congedo nella forza armata di provenienza col grado in essa ricoperto.

Art. 3

Gli ufficiali in servizio permanente provenienti dalla eguale categoria degli ufficiali delle forze armate possono chiedere di essere riammessi nella forza armata con la quale prestano attualmente servizio.

secondo la pensione loro spettante a norma delle leggi in vigore. In luogo del trattamento di quiescenza può essere concesso, in base a valutazione insindacabile, l'atto caso per caso dai Ministri competenti, il trattamento di pensione in misura non superiore al minimo in rapporto al grado militare ricoperto dall'Ufficiale. Egualmente si provvede per il personale in servizio permanentemente non avente grado di ufficiale.

Art. 4

Armi, equipaggiamenti e materiali di ogni genere della milizia legionaria e sue specialità saranno assunti in carica dagli enti del R. Esercito (della R. Marina per la Milmar) che saranno stabiliti dagli Stati Maggiori competenti.

Le caserme ed i locali, comunque assegnati alla milizia di cui sopra, saranno presi in consegna dalle autorità militari competenti per territorio.

TITOLO II

La Milizia Ferroviaria

Art. 5

I compiti espletati dalla milizia ferroviaria vengono assunti dall'Arma dei Carabinieri Reali e dall'autorità di pubblica sicurezza secondo disposizioni particolari da emanarsi con decreto reale sulla proposta dei Ministri dell'Interno e delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro della Guerra.

Art. 6

Gli appartenenti alla milizia ferroviaria rientrano nei ranghi del personale civile dell'amministrazione ferroviaria da cui vennero tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio insindacabile della amministrazione competente.

A quelli eventualmente estranei si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 7

Le armi e gli equipaggiamenti militari saranno versati agli enti del R. Esercito designati dal competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati dalla milizia ferroviaria saranno restituiti all'amministrazione ferroviaria insieme con gli arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza della stessa.

TITOLO III

La Milizia Postelegrafonica

Art. 8

La milizia postelegrafonica è sciolta. — I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti agli organi ai quali già competevano.

Art. 9

Gli appartenenti alla milizia postelegrafonica rientrano nei ranghi del personale civile dell'amministrazione postelegrafonica da cui vennero tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio insindacabile dell'amministrazione competente.

A quelli eventualmente estranei si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 10

Le armi e gli equipaggiamenti militari saranno versati agli enti del R. Esercito designati dal competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati dalla suddetta milizia saranno restituiti all'amministrazione postelegrafonica insieme con gli arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza della stessa.

TITOLO IV

La Milizia Stradale

Art. 11

La milizia stradale è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 12

Il personale della milizia stradale in servizio permanente può chiedere l'ammissione nei ruoli in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri Reali.

L'ammissione è indipendente dal requisito del limite di altezza per gli ufficiali.

Il Ministro della Guerra, sentito il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Reali, giudica insindacabilmente sull'ammissione e determina, per ciascuno, grado ed anzianità.

in mancanza sono presi in consegna dall'Arma dei Carabinieri Reali.

Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

TITOLO V

La Milizia Portuaria

Art. 14

La milizia portuaria è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 15

Al personale della milizia portuaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.

Art. 16

I locali attualmente occupati dalla milizia portuaria sono restituiti alla amministrazione che li concedette; in mancanza sono presi in consegna dall'Arma dei Carabinieri Reali. Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

TITOLO VI

La Milizia Forestale

Art. 17

La milizia forestale passa a costituire con i suoi quadri il Real corpo delle foreste, a cui è affidata anche la custodia dei RR. tratturi e la vigilanza sulla pesca nelle acque interne.

Con decreto Reale sulla proposta del Ministro della Agricoltura e delle Foreste saranno determinate le modalità di attuazione per il ripristino del Real corpo delle foreste ed i compiti allo stesso assegnati, nonché la foggia delle divise.

Norme Transitorie

Art. 18

Il personale delle milizie legionaria e speciale che, in applicazione del presente decreto, deve essere col-

quali già competevano.

Art. 9

Gli appartenenti alla milizia postelegrafonica rientrano nei ranghi del personale civile dell'amministrazione postelegrafonica da cui vennero tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio insindacabile dell'amministrazione competente.

A quelli eventualmente estranei si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 10

Le armi e gli equipaggiamenti militari saranno versati agli enti del R. Esercito designati dal competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati dalla suddetta milizia saranno restituiti all'amministrazione postelegrafonica insieme con gli arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza della stessa.

TITOLO IV

La Milizia Stradale

Art. 11

La milizia stradale è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 12

Il personale della milizia stradale in servizio permanente può chiedere l'ammissione nei ruoli in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri Reali.

L'ammissione è indipendente dal requisito del limite di altezza per gli ufficiali.

Il Ministro della Guerra, sentito il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Reali, giudica insindacabilmente sull'ammissione e determina, per ciascuno, grado ed anzianità.

Gli ammessi nell'Arma dei Carabinieri Reali saranno impiegati per la costituzione di una specialità, in aumento agli organici previsti per l'Arma.

Al personale non in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.

Art. 13

I locali attualmente occupati dalla milizia stradale sono restituiti all'amministrazione che li concedette;

Art. 14

La milizia portuaria è sciolta. I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma dei Carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già competevano.

Art. 15

Al personale della milizia portuaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.

Art. 16

I locali attualmente occupati dalla milizia portuaria sono restituiti alla amministrazione che li concedette; in mancanza sono presi in consegna dall'Arma dei Carabinieri Reali. Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

TITOLO VI

La Milizia Forestale

Art. 17

La milizia forestale passa a costituire con i suoi quadri il Real corpo delle foreste, a cui è affidata anche la custodia dei RR. tratturi e la vigilanza sulla pesca nelle acque interne.

Con decreto Reale sulla proposta del Ministro della Agricoltura e delle Foreste saranno determinate le modalità di attuazione per il ripristino del Real corpo delle foreste ed i compiti allo stesso assegnati, nonché la foggia delle divise.

Norme Transitorie

Art. 18

Il personale delle milizie legionaria e speciale che, in applicazione del presente decreto, deve essere collocato in congedo, rientra nella piena disponibilità dei distretti militari di appartenenza e degli altri enti competenti alla tenuta a ruolo della forza in congedo, se questi si trovano in zona già libera.

Gli appartenenti a distretti con sede in territorio ancora non libero dalla occupazione tedesca seguono le sorti del personale delle forze armate in analoghe condizioni. Alla loro temporanea sistemazione sarà

provveduto con apposite disposizioni per la esecuzione del presente decreto.

Art. 19

Tenuto conto delle esigenze belliche attuali, è data facoltà ai Ministri della Guerra e della Marina di provvedere, con appositi decreti, e nei limiti dello stretto indispensabile, a mantenere nel grado attuale, fintanto che non sia possibile la loro sostituzione, gli ufficiali delle disciolte milizie « M.A.C.A. » e « Milmar » non aventi grado di ufficiale nelle forze armate di provenienza.

Art. 20

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN - SANDALLI - REALE
DE SANTIS - JUNG - ORLANDO - DE CARO
SICILIANI - DI RAIMONDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 17/B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 6 luglio 1912 n. 749;

Visto il R.D. 8 aprile 1937 n. 431;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Art. 1

Durante l'assenza del Ministro dell'Africa Italiana dalla sede del Governo, a causa delle attuali continue di guerra, e finché non sarà diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario per l'interno la trattazione e la risoluzione degli affari del predetto Ministero, nonché la firma di tutti gli atti, compresi quelli di governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza del Ministro.

Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 18/B

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 8 luglio 1943, n. 610;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sotto-

Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 18/B

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 8 luglio 1943, n. 610;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Province, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza

non aventi grado di ufficiale nelle forze armate di provenienza.

Art. 20

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE
DE SANTIS — JUNG — ORLANDO — DE CARO
SICILIANI — DI RAIMONDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 17/B

Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 6 luglio 1912 n. 749;

Visto il R.D. 8 aprile 1937 n. 431;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità, a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

e di beneficenza, sarà corrisposta, a carico delle rispettive amministrazioni, una integrazione temporanea lorda di trattamento economico, non pensionabile, nelle misure previste dalla seguente tabella:

Sulle prime lire mille mensili (o frazione di esse) il 70 %
Sulle seconde lire mille mensili (o frazione di esse) il 60 %
Sulle terze lire mille mensili (o frazione di esse) il 30 %
Sulle quarte lire mille mensili (o frazione di esse) il 20 %
Sulle quinte lire mille mensili (o frazione di esse) il 10 %

Art. 2

Per il personale di ruolo e per quello non di ruolo comunque denominato, i coefficienti di cui all'articolo precedente saranno applicati sul totale lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuali assegni «ad personam», supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, effettivamente in godimento.

Deve quindi rimanere escluso ogni altro assegno, compenso o soprassoldo, temporaneo o continuativo, a qualsivoglia titolo attribuito.

Art. 3

Per il personale salariato i coefficienti da applicare in base all'art. 1, saranno determinati sul totale lordo, ragguagliato a mesi, della paga ed eventuale assegno «ad personam», assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri.

Sul lavoro straordinario l'integrazione sarà applicata nella misura uniforme del 60 %.

Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. precedente.

Art. 4

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorre con contributi a carattere continuativo, nonché le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali enti, ai quali non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1-B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 19-B

Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro e successive modificazioni;

Visto il R.D.L. 15 giugno 1940 n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940 n. 1511, concernente adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi;

Visti i RR.DD.LL. 12 aprile 1943 n. 234 e 19 agosto 1943 n. 737, concernenti provvedimenti in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943 n. 2-B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943 n. 5-B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla proroga del termine di cui all'art. 12 del R. D. L. 19 agosto 1943 n. 737, non essendo state tempestivamente date istruzioni agli uffici del registro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle

Art. 2

Per il personale di ruolo e per quello non di ruolo comunque denominato, i coefficienti di cui all'articolo precedente saranno applicati sul totale lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuali assegni «ad personam», supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, effettivamente in godimento.

Deve quindi rimanere escluso ogni altro assegno, compenso o soprassoldo, temporaneo o continuativo, a qualsivoglia titolo attribuito.

Art. 3

Per il personale salariato i coefficienti da applicare in base all'art. 1, saranno determinati sul totale lordo, ragguagliato a mesi, della paga ed eventuale assegno «ad personam», assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri.

Sul lavoro straordinario l'integrazione sarà applicata nella misura uniforme del 60%.

Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. precedente.

Art. 4

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali enti, ai quali non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 5

In nessun caso l'integrazione di cui agli art. precedenti può superare le lire 1900. lorde mensili.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° novembre 1943.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG
Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 118)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 19/B

Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro e successive modificazioni;

Visto il R.D.L. 15 giugno 1940 n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940 n. 1511, concernente adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi;

Visti i RR.DD.LL. 12 aprile 1943 n. 234 e 19 agosto 1943 n. 737, concernenti provvedimenti in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla proroga del termine di cui all'art. 12 del R. D. L. 19 agosto 1943 n. 737, non essendo state tempestivamente date istruzioni agli uffici del registro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il termine per la presentazione della domanda di opzione per la imposizione degli atti di trasferimento giusta le norme dei RR.DD.LL. 12 aprile 1943 n. 234 e 19 agosto 1943 n. 737, è prorogato al 31 dicembre 1943.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del presente R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 20/B

Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra approvato col R. D. 3 giugno 1943 n. 598;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla proroga dei termini di cui agli articoli 10 (3° comma) e 13 (2° comma) del T. U. delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, venendo col 31 dicembre 1943 a prescrivere l'azione della Finanza per gli accertamenti degli anni 1939 e 1940 e per le rettifiche alle dichiarazioni presentate per l'anno 1941 e non riuscendo possibile agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, a causa della interruzione delle comunicazioni, di raccogliere tempestivamente gli elementi necessari a provvedere alla notifica degli accertamenti

straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato con R. D. 3 giugno 1943 n. 593, sono prorogati al 31 dicembre 1944.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 21/B

Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sinaccati del 1943.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo della imposta generale sulla entrata;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 26 gennaio, n. 10;

Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762;

Visto il R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Considerato che col 31 dicembre 1943 cesseranno di avere vigore gli accordi sindacali stipulati a mente dell'art. 16 della citata legge, nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva, con le Federazioni Nazionali competenti e che, per le attuali contingenze,

a presentare il relativo progetto di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del presente R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 20/B

Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra approvato col R. D. 3 giugno 1943 n. 598;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla proroga dei termini di cui agli articoli 10 (3° comma) e 13 (2° comma) del T. U. delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, venendo col 31 dicembre 1943 a prescriversi l'azione della Finanza per gli accertamenti degli anni 1939 e 1940 e per le rettifiche alle dichiarazioni presentate per l'anno 1941 e non riuscendo possibile agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, a causa della interruzione delle comunicazioni, di raccogliere tempestivamente gli elementi necessari a provvedere alla notifica degli accertamenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I termini di cui all'art. 10 (3° comma) ed all'art. 13 (2° comma) del T. U. delle leggi in materia di imposta

del Regno, serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 21/B

Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sinaccali del 1943.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo della imposta generale sulla entrata;
Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 26 gennaio, n. 10;

Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762;

Visto il R.D.L. 3 giugno 1943, n. 452;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Considerato che col 31 dicembre 1943 cesseranno di avere vigore gli accordi sindacali stipulati a mente dell'art. 16 della citata legge, nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva, con le Federazioni Nazionali competenti e che, per le attuali contingenze, non è possibile procedere in tempo utile alla rinnovazione degli accordi medesimi per l'imminente anno 1944;

Ritenuta la urgente necessità di modificare, per una maggiore perequazione dell'imposta, il vigente sistema di accertamento dell'entrata imponibile, rilevatosi non più rispondente ed aderente alla realtà economica dell'effettivo movimento degli affari, nei confronti di alcune categorie di contribuenti alla detta imposta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti dell'applicazione della imposta generale sulla entrata di cui alla legge 19 giugno 1940 n. 762 salve le eccezioni di cui all'art. seguente, tanto il metodo di accertamento della entrata imponibile, quanto i termini, le scadenze e modalità di pagamento stabiliti nella predetta legge e negli accordi sindacali vigenti per l'anno 1943, rimarranno in vigore anche per tutto l'anno 1944.

Art. 2

Ferma rimanendo per tutto il resto l'applicazione degli accordi sindacali del 27 dicembre 1941 n. 71836, 71837, 71841, 71858, 71859 e 71860 stipulati per l'anno 1942 e rinnovati per l'anno 1943 con gli accordi sindacali del 27 dicembre 1942, n. 72452 e 72663, il solo metodo di accertamento resta modificato come nell'articolo successivo per le seguenti categorie:

a) commercianti al minuto di generi vari, ivi compresi i dettaglianti dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, che abbiano i propri negozi di vendita al pubblico in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ad eccezione delle società azionarie alle quali la modificazione suddetta va applicata in qualsiasi Comune esse abbiano i propri negozi di vendita al pubblico.

b) Esercizi pubblici, e cioè: bars e caffè anche per i servizi accessori, quali le sale da bigliardo e le sale da gioco annesse; birrerie, bottiglierie, gelaterie, rivendite di vino munite di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili, ristoranti, trattorie, osterie e ristoranti di Stazioni Ferroviarie, pasticcerie e confetterie con o senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per tutti i prodotti che smerciano; latterie con licenze dell'autorità di pubblica sicurezza per le somministrazioni e per le vendite di generi diversi dal latte alimentare; stabilimenti balneari, sale di bigliardo non annesse agli esercizi sopra indicati; limitamente a quegli esercizi pubblici che abbiano i propri negozi

delle Ferrovie dello Stato, agenzie di navigazione fluviale, marittima, lacuale e lagunare, corriere ed imprese di imbarco e di sbarco.

f) Professionisti.

Art. 3

Entro il mese di gennaio 1944 le Ditte indicate nel precedente Art. 2 hanno l'obbligo di presentare allo Ufficio del Registro nella cui circoscrizione sono siti i propri negozi o i propri stabilimenti ed uffici, apposita denuncia in doppio esemplare, indicante l'ammontare complessivo delle entrate conseguite nell'anno 1943 ed il numero dei dipendenti adibiti al disbrigo degli affari inerenti alle proprie attività.

Le Ditte obbligate alla tenuta del libro giornale, ai sensi degli articoli 2214 e 2421 del vigente codice civile, devono allegare alla detta denuncia l'estratto notarile autentico del detto libro giornale, da cui risulti l'ammontare complessivo delle entrate conseguite, da compilarli in carta libera come pure su carta libera saranno redatte le denunce.

Art. 4

L'imposta dovuta per il 1944 sarà applicata e liquidata, insieme all'addizionale straordinaria di guerra istituita col R.D.L. 3 Giugno 1943, n. 452, in via provvisoria sull'ammontare complessivo della entrata denunziata in conformità dell'art. 3. La liquidazione definitiva verrà operata entro il mese di febbraio 1945, in base ad altra documentata denuncia delle entrate effettivamente conseguite a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, denunce che le Ditte sono obbligate a presentare entro il 31 gennaio 1945.

Per gli esercizi di nuova istituzione, le denunce dell'ammontare dell'entrata imponibile saranno fatte dal contribuente in via presuntiva.

Art. 5

Gli Uffici del Registro hanno facoltà di controllare e rettificare le denunce.

La decisione delle controversie, che potessero sorgere in sede di accertamento e di scrutinio delle denunce suddette, resta regolata dalle norme contenute negli accordi sindacali, elencati nell'art. 2 del presente decreto.

Art. 6

salve le eccezioni di cui alla legge 19 giugno 1940 n. 762 metodo di accertamento della entrata imponibile, tanto il i termini, le scadenze e modalità di pagamento stabiliti nella predetta legge e negli accordi sindacali vigenti per l'anno 1943, rimarranno in vigore anche per tutto l'anno 1944.

Art. 2

Ferma rimanendo per tutto il resto l'applicazione degli accordi sindacali del 27 dicembre 1941 n. 71836, 71837, 71841, 71858, 71859 e 71860 stipulati per l'anno 1942 e rinnovati per l'anno 1943 con gli accordi sindacali del 27 dicembre 1942, n. 72452 e 72663, il solo metodo di accertamento resta modificato come nell'articolo successivo per le seguenti categorie:

a) commercianti al minuto di generi vari, ivi compresi i dettaglianti dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, che abbiano i propri negozi di vendita al pubblico in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ad eccezione delle società azionarie alle quali la modificazione suddetta va applicata in qualsiasi Comune esse abbiano i propri negozi di vendita al pubblico.

b) Esercizi pubblici, e cioè: bars e caffè anche per i servizi accessori, quali le sale da bigliardo e le sale da giuoco annesse; birrerie, bottiglierie, gelaterie, rivendite di vino munite di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili, ristoranti, trattorie, osterie e ristoranti di Stazioni Ferroviarie, pasticcerie e confetterie con o senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per tutti i prodotti che smerciano; latterie con licenze dell'autorità di pubblica sicurezza per le somministrazioni e per le vendite di generi diversi dal latte alimentare; stabilimenti balneari, sale di bigliardo non annesse agli esercizi sopra indicati; limitatamente a quegli esercizi pubblici che abbiano i propri negozi e spacci di vendita al pubblico in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

c) Barbieri e parrucchieri da uomo e da signora ed affini, manicure e pedicure, nonché istituti di bellezza, esercenti in Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

d) Agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiale valute.

e) Spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città

precedente Art. 2 hanno l'obbligo di presentare allo Ufficio del Registro nella cui circoscrizione sono siti i propri negozi o i propri stabilimenti ed uffici, apposita denuncia in doppio esemplare, indicante l'ammontare complessivo delle entrate conseguite nell'anno 1943 ed il numero dei dipendenti adibiti al disbrigo degli affari inerenti alle proprie attività.

Le Ditte obbligate alla tenuta del libro giornale, ai sensi degli articoli 2214 e 2421 del vigente codice civile, devono allegare alla detta denuncia l'estratto notarile autentico del detto libro giornale, da cui risulti l'ammontare complessivo delle entrate conseguite, da compilarli in carta libera come pure su carta libera saranno redatte le denunce.

Art. 4

L'imposta dovuta per il 1944 sarà applicata e liquidata, insieme all'addizionale straordinaria di guerra istituita col R.D.L. 3 Giugno 1943, n. 452, in via provvisoria sull'ammontare complessivo della entrata denunziata in conformità dell'art. 3. La liquidazione definitiva verrà operata entro il mese di febbraio 1945, in base ad altra documentata denuncia delle entrate effettivamente conseguite a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, denunce che le Ditte sono obbligate a presentare entro il 31 gennaio 1945.

Per gli esercizi di nuova istituzione, le denunce dell'ammontare dell'entrata imponibile saranno fatte dal contribuente in via presuntiva.

Art. 5

Gli Uffici del Registro hanno facoltà di controllare e rettificare le denunce.

La decisione delle controversie, che potessero sorgere in sede di accertamento e di scrutinio delle denunce suddette, resta regolata dalle norme contenute negli accordi sindacali, elencati nell'art. 2 del presente decreto.

Art. 6

Per la omessa o tardiva presentazione nei termini della denuncia si rende applicabile la pena pecuniaria da L. 100 a L. 500; trascorso un anno dalla scadenza del termine senza che il contribuente abbia provveduto alla presentazione della denuncia, la pena pecuniaria viene elevata da L. 500 a L. 5.000.

Nel caso di denuncia infedele si applica l'ammenda da 1 a 5 volte l'imposta dovuta.

FILMED AS FOUND
IN COLLECTION

ROYAL DECREE LAW 6 DEC. 1943 n. 21/3
General Income Law.
Confirmation for 1944, with modifications, of radical agreements of 1943.

VIRAL DANGERS III

By grace of God and Will of the Nation
King of Italy

Whereas, the art. 10 of the law 19 Jan. 1939, n. 129, the R.D.L. 9 Jan. 1940 n. 2 that ordered the general income law the regulation approved with R.R. 26 Jan. n. 10 the R.D.L. 3 June 1943 n. 452 the R. D.L. 30 Oct 1943 n. 2/^B the R.D.L. 10 Nov 1943 n. 5/^B, and

Considering that, starting the 31st of Dec. 1943, the syndical agreements made according to Art. 16 of the aforementioned law will cease to be in force for any category of productive activity and, because of the present circumstances, it is not possible to renew in time the agreements in question for the coming year 1944; and

Considering the urgent necessity to modify, for a fairer distribution of the tax, the present system of ascertaining the taxable income that had proved not to correspond any longer to the economic reality so far as certain categories of tax payors are concerned; and

After hearing the Council of Ministers

The Under-Secretary of Finance, having proposed,

Therefore, we have decreed and hereby decree:

Figure 1

no eat out in

The collection of the general income tax ~~submitted~~ by the law 19 June 1940 n. 762, (excepting the cases mentioned in the following article, ~~and also~~ ^{in addition to} the cases stated in articles of taxable income ~~and, the case~~ ^{the rates and the} ~~mentioned~~ ^{provisions} of payment set forth in the above mentioned law and ~~the~~ ^{the} financial agreement's as ~~Vukich~~ ^{Yugoslav} ~~cases~~ for the year 1943, will remain ~~in force~~ ^{in force} for the whole year 1944.

2017

For all the rest the application 89 syndical agreements of the 27th of Sept. 1941, n 71836-37-41-58-59-60, agreed upon for the year 1943 with the syndical agreements of the 27th Dec. 1942 n. 72452 and 72663, the ascertaining method shall be changed for the following categories:

- shall be changed for the following categories:
 a) Retailers, clothing, including those who ~~can~~ ^{have} shops in ~~retailers~~ ^{shops} with more than 10,00 inhabitants except the ~~businesses~~ ^{businesses} for which this category applies ~~is not included~~ ^{is not included} in the list of the ~~businesses~~ ^{businesses} where they sell.
 b) Public places, ~~bars and cafes~~ ^{bars and cafes} (admission ~~for~~ ^{for} necessary ~~persons~~ ^{persons} such as ~~public halls~~ ^{public halls} and attached game ~~rooms~~ ^{rooms}, beer halls, liquor rooms, ice cream shops, wine shops authorized by the public safety authorities, lunch rooms, saloons, pizzeria, wine rooms and railroad station restaurants, party rooms with or without authorization of the public safety authorities, devices authorized b

business is located, a report in two copies, indicating the income, total realized in 1943 and the number of their ~~employees~~ ^{late turnover}.

The firms required to keep accounting books, according to art. 22nd and 24th of the present civil code, shall attach to this report ~~a business extract of~~ ^{an extract of} their master book showing their ~~total~~ ^{late turnover} and ~~written on non-stamped paper~~ ^{written on stamped paper}.

Art. 4 ^{written on stamped paper and written on non-stamped paper}

The tax due for 1944 shall be applied and paid along with the additional extraordinary war tax ~~settled with the R.D. 3 June 1943 n. 452 provisionally~~ ^{settled with the R.D. 3 June 1943 n. 452 provisionally} on the total income as specified by art. 3. The final ~~estimate~~ ^{estimate} shall be ~~made within February 1945~~ ^{made within February 1945}, on the basis of another report on ~~income realized~~ ^{income realized} up to the 31st of Dec. of the preceding year, reports that the firms are to file before the 31st of January 1945.

The taxpayer shall ~~submit an estimate of~~ ^{submit an estimate of} ~~the tax due~~ ^{the tax due} on the taxable ~~income~~ ^{income} from ~~any~~ ^{any} newly established business.

ART. 5

The Registration Offices are authorized to check and rectify reports.

The decision on ~~the tax due~~ ^{the tax due} ~~settled with the R.D. 3 June 1943 n. 452 provisionally~~ ^{settled with the R.D. 3 June 1943 n. 452 provisionally} of the reports mentioned above, shall be ruled according to the official agreements listed in art. 2 of the present decree.

ART. 6

Omission or late filing of the report is punishable with a fine from ~~100 to 500 lire~~ ^{100 to 500 lire}; ~~if the report is filed after the 31st of January 1945~~ ^{if the report is filed after the 31st of January 1945}, the fine shall be from 500 to 5000 lire.

A report filed knowing it to be incorrect is punishable with a fine amounting to five times the tax due.

ART. 7

All matters not ~~mentioned~~ ^{mentioned} in this R.D.L. will be regulated by the laws and regulations on the income tax mentioned above and, in all that concerns ~~contraventions~~ ^{contraventions}, by the law 7 January 1929 n. 4.

ART. 8

The present decree shall be published in the Official Bulletin of the Kingdom - special series - and shall come into force on the 1st of January 1944.

It shall be presented before the legislative assemblies for conversion into law.

The Under-Secretary of State who proposes this law is authorized to file the law ~~draft~~ ^{draft} concerning this matter.

We order whomever may be concerned to observe the present decree and the observance as a law of the state.

up to the 31st of Dec. of the preceding year, reports
file before the 31st of January 1945.
The taxpayer shall ~~submit a preliminary report on the taxable income~~ ^{submit a preliminary report on the taxable income} from any
newly established business.

ART. 5

The Registration Offices are authorized to check and rectify reports.

The decision on ~~the reports~~ ^{decisions} arising in the ascertaining and checking
of the reports mentioned above, shall be ruled according to the syndical
agreements listed in art. 2 of the present decree.

ART. 6

Omission or late filing of the report is punishable with fine ~~from~~ ^{of}
100 to 500 lire; ~~if the report is not filed before the 31st of January 1945, the fine shall~~
~~be from 500 to 500 lire.~~ ^{if the report is not filed before the 31st of January 1945, the fine shall}

A report filed knowing it to be incorrect is punishable with a fine
amounting to five times the tax due.

ART. 7

All matters not ~~regulated~~ ^{regulated} in this R.D.I. will be regulated by the laws
and regulations on the income tax mentioned above and, in all that concerns
controversies, by the Law 7 January 1929 n. 4.

ART. 8

The present decree shall be published in the Official Bulletin of the
Kingdom - special series - and shall come into force on the 1st of January
1944.

It shall be presented before the legislative assemblies for conversion
into law.

The Under-Secretary of State who proposes this law is authorized to
file the ~~law~~ ^{law} concerning this matter.

We order whoever may be concerned to observe the present decree and
enforce its observance as a law of the state.

From the Supreme Headquarters, the 6th of Dec. 1943

VICTOR MANUEL
Badoglio-Jung

Seen (according to the R.D. Oct. 30, 1943, n. 1/3)
The Minister of Justice: Badoglio.

ARTICLE I

The collection of general income tax as set out in the law 19 June 1940 n. 762 ^{with amendment of 1944} (excepting the cases described in the following article, ^{the} system of taxable income, the dates and method of payment set forth in the above mentioned law and in the syndical agreements valid for the year 1943, will remain in force for the whole year 1944.

ARTICLE II

For all categories the provisions of the syndical agreements of 27 Dec. 1941 n. 1836-37-41-58-59-60, for the year 1942 and extended to the year 1943 through the provisions of the syndical agreements of 27 Dec. 1942 No. 42452 and 72663 will remain in force, the system of ascertainment shall however be modified in so far as the following categories are concerned ^{as follows:}

(a) Retailers, in clothing, textile goods, including those who own shops in towns ^{or in towns with more than 10,000 inhabitants} excepting companies ^{to which these modifications} only apply in so far as their retail shops ^{are concerned in any case} are concerned

(b) Public places, ie, bars and cafes (including accessory premises, such as billiard and game ~~rooms~~ ^{rooms}, beer halls, liquor rooms, ice-cream shops, wine shops authorized by the public safety authorities, lunch rooms, saloons, "pizzeria", wine room and railraced stations restaurants, pastry rooms with or without authorization of the public safety authorities, dairies authorized by the public safety authorities to sell goods other than milk, bathing establishments, billiards rooms not attached to places mentioned above, only when such public places are operated in municipalities with more than 5,000 inhabitants.

(c) Barbers, hairdressers for men and women, manicurists and pedicurists ³, and beauty parlors in municipalities ^{with} more than 15000 inhabitants.

(d) Brokers, stock exchange commissioners and money changers.

the dates and method of payment set forth in the above mentioned law and in the syndical agreements valid for the year 1943, will remain in force for the whole year 1944.

ARTICLE II

For all categories the provisions of the syndical agreements of 27 Dec. 1941 n. 1836-37-41-58-59-60, for the year 1942 and extended to the year 1943 through the provisions of the syndical agreements of 27 Dec. 1942 No. 42452 and 72663 will remain in force, the system of ascertainment shall however be modified in so far as the following categories are concerned. *as follows:*

(a) Retailers, in clothing, textile goods, including those who own shops in towns with more than 10,000 inhabitants, *to* excepting companies *to* for which this modification only apply in so far as their retail shops are concerned *in any commune* ~~applies~~.

(b) Public places, i.e., bars and cafes (including accessory premises, such as billiard and game ~~rooms~~ *rooms*, beer halls, liquor rooms, ice-cream shops, wine shops authorized by the public safety authorities, lunch rooms, saloons, *Billiards* "pizzeria", wine rooms and racetrack stations restaurants, pastry rooms with or without authorization of the public safety authorities, dairies authorized by the public safety authorities to sell goods other than milk, bathing establishments, billiards rooms not attached to places mentioned above, only when such public places are operated in municipalities with more than 5,000 inhabitants.

- (c) Barbers, hairdressers for men and women, manicurists and pedicurists *limited*, and beauty parlors in municipalities ~~with~~ *with* more than 15,000 inhabitants.
- (d) Brokers, stock exchange commissioners and money changers.
- (e) Shippers, maritime agents, city agencies of the State Railway, river navigation agents, sea, lake and lagoon navigation agents, embarkation and disembarkation offices.

-2-

f) Free professions.

ARTICLE III

During January 1944, the enterprises mentioned in the preceding article, shall file with the Registration Office of the circumscription where their business is located, a report in duplicate, indicating the total turnover realized in 1943 and the number of their employees.

in accordance with the provisions of
~~The~~ firms required to keep accounting books, ~~according to~~ art. 214 and 2421 of the present civil code, shall attach to this report an extract of their master book certified by a Notary, showing their total turnover. This extract, to be written on ordinary paper, unstamped, as well as the report.

ARTICLE IV

provisional
 The tax due for 1944 shall be ~~applied~~ *calculated* and paid ~~alone~~ *together* with the additional extraordinary war tax established by the R.D. 3 June 1943 n. 452, *provisionally*, on the total ~~income~~ *turnover*, as specified by art. 3. The final settlement shall be effected ~~max~~ during February 1945, on the basis of another report on turnover *calculated* realized up to the 31st of Dec. of the preceding year, ~~reports that the firms are to file~~ *such report to be filed* before the 31st January 1945.

The taxpayer shall produce an estimate of the taxable turnover from any newly established business.

ARTICLE V

The Registration Offices are authorized to check and ~~rectify~~ *amend all* reports.

The decision on disputes arising out of the ascertaining and checking of the reports mentioned above, shall be ruled according to the syndical agreements listed in art. 2. of the present decree.

ARTICLE VI

Omission or late filing of the report shall be punishable with a fine of 100 to 500 lire; the fine shall be increased from 500 to 5,000 lire, *300* if the report is filed *more than* one year in arrears.

-3-

A report filed knowing it to be incorrect is punishable with a fine amounting to five times the tax due.

ARTICLE VII

All matters not dealt with in this R.D.L. will be ^{governed} ~~ruled~~ by the laws and regulations on income tax mentioned above and as far as disputes are concerned by the law 7 January 1929 n. 4.

ARTICLE VIII

The present decree shall be published in the Official Bulletin of the Kingdom-special series-and shall come into force on the 1st of January 1944.

It shall be ^{submitted} ~~presented~~ before the legislative assemblies for conversion into law.

The under-Secretary of State who ^{concerned} ~~proposes this law~~ is authorized to ^{submit} ~~present~~ the bill.

We order whomever may be concerned to observe the present decree and ~~and~~ force its observance as a law of the state.

From the Supreme Headquarters, the 6th of Dec. 1943 ..

VICTOR EMANUEL

BADOGLIO-JUNG

SEEN (according to the R.D. Oct. 30, 1943, n. 1/B)

The Minister of Justice: BADOGLIO

Art. 7

Per quant'altro non previsto dal presente R.D.L. si applicheranno le norme contenute nelle leggi e regolamenti sulla imposta sulla entrata su richiamati e, per quanto concerne il contenzioso, nella legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore il 1 gennaio 1944.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 22/B

Modificazioni all'art. 219 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta l'assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Sottosegretario di Stato per l'Interno e col Sottosegretario alla Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Art. 2

Ogni disposizione contraria al presente R. Decreto è abrogata.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — REALE — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, n. 23/B

Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-Legge 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R. Decreto-Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I salari, gli stipendi ed i compensi a carattere continuativo, corrisposti a prestatori di opera ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, possono, in deroga

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore il 1 gennaio 1944.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 22/B

Modificazioni all'art. 219 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta l'assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Sottosegretario di Stato per l'Interno e col Sottosegretario alla Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 219 del T.U. della legge di pubblica sicurezza è sostituito dal seguente:

«Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria».

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — REALE — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, n. 23/B

Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-Legge 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R. Decreto-Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I salari, gli stipendi ed i compensi a carattere continuativo, corrisposti a prestatori di opera ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, possono, in deroga alla disposizione dell'art. 4 del R.D.L. 19 giugno 1940 n. 953, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1940 n. 1727, essere aumentati, entro il limite stabilito dal seguente articolo.

Art. 2.

L'aumento preveduto dall'art. precedente non può eccedere una percentuale dell'importo complessivo men-

sità dei salari, stipendi e compensi minimi, risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data del 1 settembre 1942, ottenuta con l'applicazione dei coefficienti seguenti:

sulle prime lire 1000 mensili o frazione il 70 %
sulle seconde lire 1000 mensili o frazione il 60 %
sulle terze lire 1000 mensili o frazione il 30 %
sulle quarte lire 1000 mensili o frazione il 20 %
sulle quinte lire 1000 mensili o frazione il 10 %

Nessun aumento può essere concesso sulla quota di salario, stipendio o compenso che ecceda le lire 5000 mensili.

Per i lavoratori retribuiti in base a paga oraria, l'importo mensile del salario si computerà moltiplicando per 200 l'ammontare della paga oraria minima stabilita dai contratti collettivi in vigore dal 1° settembre 1942.

Stabilità così la percentuale di aumento questa verrà applicata alla paga settimanale, giornaliera o oraria.

Per le categorie di prestatori d'opera che, alla data del 1° settembre 1942, erano sprovviste di contratti collettivi di lavoro, i limiti di aumento stabiliti al primo comma si applicano sul salario, stipendio o compenso medio che, a tale data, era di fatto corrisposto ai prestatori d'opera della categoria. In caso di disaccordo, il salario, stipendio o compenso medio corrisposto di fatto alla data del 1° settembre 1942 è determinato dall'Ispettore dell'Industria e del Lavoro, sentite le associazioni sindacali competenti.

Art. 3

Dalla quota di aumento dei salari, stipendi o compensi consentita ai sensi dei due articoli precedenti, deve essere detratto l'importo degli aumenti concessi dopo il 1° settembre 1942.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° novembre 1943.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 7 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1 B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943.

Termine per la conversione dei buoni novennali del tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. Decreto-Legge 27 giugno 1943 n. 559 concernente la conversione dei buoni del tesoro scadenti il 15 novembre 1951;

Considerato che l'art. 3 di detto R. Decreto conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di prorogare il termine previsto per tale conversione;

Riconosciuta la necessità di disporre un'adeguata proroga;

DETERMINA:

Il termine previsto dal R. Decreto-Legge 27 giugno 1943 n. 559 è prorogato al 31 gennaio 1944.

Resta fermo l'obbligo da parte dei richiedenti di corrispondere l'importo degli interessi sulle L. 5.50 di cui all'art. 2 del citato R. Decreto-Legge, dal 3 agosto 1943 al giorno del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, addì 20 novembre 1943

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

GUIDO JUNG

sulle quinte lire 1000 mensili o frazione in più.
Nessun aumento può essere concesso sulla quota di salario, stipendio o compenso che ecceda le lire 5000 mensili.

Per i lavoratori retribuiti in base a paga oraria, l'importo mensile del salario si computerà moltiplicando per 200 l'ammontare della paga oraria minima stabilita dai contratti collettivi in vigore dal 1° settembre 1942.

Stabilità così la percentuale di aumento questa verrà applicata alla paga settimanale, giornaliera o oraria.

Per le categorie di prestatori d'opera che, alla data del 1° settembre 1942, erano sprovviste di contratti collettivi di lavoro, i limiti di aumento stabiliti al primo comma si applicano sul salario, stipendio o compenso medio che, a tale data, era di fatto corrisposto ai prestatori d'opera della categoria. In caso di disaccordo, il salario, stipendio o compenso medio corrisposto di fatto alla data del 1° settembre 1942 è determinato dall'Ispettore dell'Industria e del Lavoro, sentite le associazioni sindacali competenti.

Art. 3

Dalla quota di aumento dei salari, stipendi o compensi consentita ai sensi dei due articoli precedenti, deve essere detratto l'importo degli aumenti concessi dopo il 1° settembre 1942.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° novembre 1943.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

TESTI VITTORIO, gerente

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 178)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943.

Termine per la conversione dei buoni novennali del tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. Decreto-Legge 27 giugno 1943 n. 559 concernente la conversione dei buoni del tesoro scadenti il 15 novembre 1951;

Considerato che l'art. 3 di detto R. Decreto conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di prorogare il termine previsto per tale conversione;

Riconosciuta la necessità di disporre un'adeguata proroga;

DETERMINA:

Il termine previsto dal R. Decreto-Legge 27 giugno 1943 n. 559 è prorogato al 31 gennaio 1944.

Resta fermo l'obbligo da parte dei richiedenti di corrispondere l'importo degli interessi sulle L. 5,50 di cui all'art. 2 del citato R. Decreto-Legge, dal 3 agosto 1943 al giorno del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

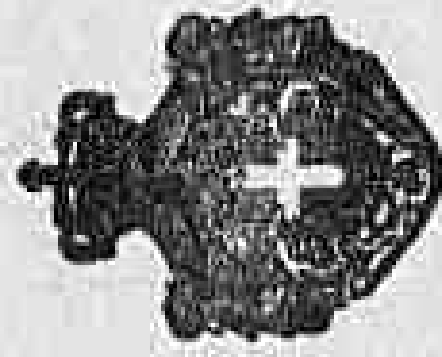
P. M. 151, addì 20 novembre 1943

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA



UFFICIALE
D'ITALIA

DEL REGNO

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 12 Gennaio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 120
Abb. semestrale	L. 100	Abb. semestrale	L. 60
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 30
Abb. quindicinale	L. 15	Abb. quindicinale	L. 10
Abb. giornaliero	L. 5	Abb. giornaliero	L. 3

Per gli abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella tabella della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Copiologi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nelle Parti II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato. Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra. Pag. 3

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 4

Validità del servizio prestato dagli Ufficiali del R.E. presso comandi od enti mobilitati. Pag. 4

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;

Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;

Visto il bando emanato per Nosira delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5 B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO			
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Nel Regno	Abb. annuo	Abb. annuo	120
	• semestrale	• semestrale	60
	• trimestrale	• trimestrale	30
	• in denaro	• in denaro	4
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)			
Nel Regno	Abbonamento annuo	Abbonamento annuo	200
	• in denaro	• in denaro	100

Per gli annunci da inserirli nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte secondaria.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

CONMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali. Par. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato. Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 5

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 4

Validità del servizio prestato dagli Ufficiali del R.E. presso comandi od enti mobilitati. Pag. 4

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;

Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;

Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 218;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5 B;

Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Gov.

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I

Il corso dei termini di prescrizione è sospeso di diritto fino al 31 dicembre 1944.

E' del pari sospeso di diritto fino alla detta data il corso dei termini perentori, tanto legali quanto con-

venzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, quando sussista la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dallo attuale stato di guerra.

La sospensione può essere dichiarata anche di ufficio.

Art. 2

La sospensione di cui all'art. 1 vale anche per i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalle leggi tributarie. Non rimangono invece sospesi i termini relativi al pagamento dei tributi, salvo che il contribuente dimostri la materiale impossibilità dell'adempimento della obbligazione per essersi trovato, allo scadere del termine, in località occupata dal nemico o in località con la quale fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località.

Art. 3

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza orale, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Egualmente si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

Art. 6

Art. 8

Le disposizioni del presente decreto per la sospensione delle prescrizioni e dei termini di decadenza e quelle per le rinnovazioni ipotecarie hanno effetto dall'8 settembre 1943.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 Gennaio 1944, n. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. D. 28 Giugno 1912, n. 728;

Visto il R. D. L. 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le

1°8 settembre 1943.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).

Il Guardasigilli: BADOGLO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 Gennaio 1944, n. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. D. 28 Giugno 1912, n. 728;

Visto il R. D. L. 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessione, di concerto con il Sottosegretario di Stato per le finanze e con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme che richiedono, per l'emanazione e l'attuazione di

Art. 2

La sospensione di cui all'art. 1 vale anche per i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalle leggi tributarie. Non rimangono invece sospesi i termini relativi al pagamento dei tributi, salvo che il contribuente dimostri la materiale impossibilità dell'adempimento della obbligazione per essersi trovato, allo scadere del termine, in località occupata dal nemico o in località con la quale fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località.

Art. 3

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza orale, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Eguale si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

Art. 6

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1940, n. 890, al R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87 ed alla legge 9 luglio 1940, n. 924.

Art. 7

I termini per tutte le rinnovazioni ipotecarie, cui debba provvedersi di ufficio o ad istanza di parte, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1944.

determinati provvedimenti, il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2

Durante l'assenza dalla sede del Governo del direttore generale e dei componenti il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato i poteri e le facoltà attribuiti agli organi stessi dalle vigenti disposizioni sono devoluti al Ministro per le Comunicazioni.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale del Regno» - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le Comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI RAIMONDO — JUNG — DE CARO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli art. 46 e 47 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827;

Viste le varie norme organiche del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quelle ad ordinamento autonomo, e relative modificazioni ed integrazioni;

Visto il R.D.L. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario;

Visto il R.D.L. 19 agosto 1943, n. 730;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1930, n. 120.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai funzionari e dipendenti civili dello Stato e delle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo residenti o dimoranti nei territori liberati, che non hanno potuto raggiungere la loro sede di servizio per cause dipendenti dallo stato di guerra, è fatto obbligo di presentarsi senza indugio, ed in ogni caso non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Prefettura più vicina per essere avviati alla propria sede, se possibile, o per eventuale destinazione od impiego presso altri uffici.

Il personale che allo scadere del termine anzidetto non abbia ottemperato a quanto prescritto nel comma precedente è dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego.

Eguale sanzione si applica nei confronti dei funzionari e dipendenti che non ottemperino nel termine loro prefisso alle disposizioni ricevute dalle Prefetture.

Art. 2

L'assegnazione ad altra sede od altro impiego prevista per il personale statale dall'articolo precedente viene disposta, qualunque sia il grado e la categoria del dipendente statale, dalle competenti Amministrazioni centrali ed eventualmente, in via provvisoria, dalle Prefetture, con determinazioni insindacabili, tenendo presente le normali attribuzioni del personale in parola e le esigenze dei servizi.

Art. 3

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi ad aver assunto servizio presso uffici statali diversi da quelli di normale appartenenza sarà, nello stesso termine previsto dall'art. 1, a cura dei rispettivi capi ufficio, segnalato alle competenti Amministrazioni centrali ovvero, nell'impossibilità, alla Prefettura più vicina.

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la continuazione del pagamento dello stipendio e degli assegni fissi, ovvero la iscrizione di nuove partite con la procedura eccezionale prevista dal R.D.L. 19 agosto 1943, n. 730, sono subordinate ad apposita dichiara-

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale del Regno» - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le Comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI RAIMONDO — JUNG — DE CARO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli art. 46 e 47 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827;

Viste le varie norme organiche del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quelle ad ordinate autonome, e relative modificazioni ed integrazioni;

Visto il R.D.L. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario;

Visto il R.D.L. 19 agosto 1943, n. 730;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

cazione del presente decreto, alla Prefettura più vicina per essere avviati alla propria sede, se possibile, o per eventuale destinazione od impiego presso altri uffici.

Il personale che allo scadere del termine anzidetto non abbia ottemperato a quanto prescritto nel comma precedente è dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego.

Eguale sanzione si applica nei confronti dei funzionari e dipendenti che non ottemperino nel termine loro prefisso alle disposizioni ricevute dalle Prefetture.

Art. 2

L'assegnazione ad altra sede od altro impiego prevista per il personale statale dall'articolo precedente viene disposta, qualunque sia il grado e la categoria del dipendente statale, dalle competenti Amministrazioni centrali ed eventualmente, in via provvisoria, dalle Prefetture, con determinazioni insindacabili, tenendo presente le normali attribuzioni del personale in parola e le esigenze dei servizi.

Art. 3

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi ad aver assunto servizio presso uffici statali diversi da quelli di normale appartenenza sarà, nello stesso termine previsto dall'art. 1, a cura dei rispettivi capi ufficio, segnalato alle competenti Amministrazioni centrali ovvero, nell'impossibilità, alla Prefettura più vicina.

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la continuazione del pagamento dello stipendio e degli assegni fissi, ovvero la iscrizione di nuove partite con la procedura eccezionale prevista dal R.D.L. 19 agosto 1943, n. 730, sono subordinate ad apposita dichiarazione di avvenuta assunzione in servizio da rilasciarsi dalle amministrazioni centrali competenti, o, nell'impossibilità, dai capi degli uffici presso i quali gli impiegati si trovano addetti.

Art. 5

I funzionari e dipendenti civili dello Stato e delle amministrazioni autonome che si trovino in servizio militare nelle zone liberate sono tenuti a notificare,

nel termine di cui all'art. 1, la loro presenza e posizione alle rispettive amministrazioni centrali, ovvero, nell'impossibilità, alle Prefetture.

Il personale che non si atterrà a quanto disposto nel precedente comma, sarà assoggettato a procedimento disciplinare, all'atto del rientro nell'Amministrazione civile.

Art. 6

Entro il termine di cui all'art. 1 i funzionari e dipendenti statali ivi specificati che si trovino in corso di congedo, ordinario o straordinario, in aspettativa o in posizione di disponibilità, o assenti dal servizio per provvedimenti disciplinari di sospensione, devono presentarsi alla Prefettura più vicina perchè venga presa nota della località in cui risiedono e della ragione che temporaneamente li esime dal servizio.

Agli stessi verranno comunicate per il tramite delle Prefetture, tenendosi conto della rispettiva loro situazione, le disposizioni del caso, alle quali dovranno uniformarsi sotto pena, in mancanza, di incorrere nelle sanzioni stabilite dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono sono applicabili anche ai magistrati, restando espressamente derogato dalle norme della legge sull'ordinamento giudiziario che comunque condizioni i trasferimenti e le applicazioni al consenso dell'interessato.

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale che verrà a trovarsi nelle zone liberate posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il termine di giorni quindici previsto dall'articolo 1 decorrerà dalla data che sarà fissata con decreti del Capo del Governo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 9

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presen-

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 4

Validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. E. presso comandi od enti mobilitati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, relativo alla validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5 B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' abrogato il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, concernente la validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore.

Art. 2

Il Ministro della Guerra, in relazione alla disponibilità dei reparti ed alla situazione contingente, stabilirà le modalità per l'assegnazione alle truppe degli uffici alle quali debbono compiere il prescritto periodo di congedo di reparto, assegnando per ultimi alle truppe i ufficiali che hanno prestato servizio, in zona di operazioni, presso i minori comandi di Grandi Unità (Divisioni).

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, relativo alla validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5 B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' abrogato il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, concernente la validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore.

Art. 2

Il Ministro della Guerra, in relazione alla disponibilità dei reparti ed alla situazione contingente, stabilirà le modalità per l'assegnazione alle truppe degli ufficiali che debbono compiere il prescritto periodo di comando di reparto, assegnando per ultimi alle truppe gli ufficiali che hanno prestato servizio, in zona di operazioni, presso i minori comandi di Grandi Unità (Divisioni).

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione.

Con decreto in data 30 dicembre 1943 la Maestà del Re ha nominato, su proposta del Sottosegretario di Stato per la Industria, Commercio e Lavoro, il Generale di Brigata Domenico Marcello Camèra, Commissario Generale per l'Alimentazione.

Il Guardasigilli: BADOGLIO

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151

pendenti statati ivi specificati che si trovino in corso di congedo, ordinario o straordinario, in aspettativa o in posizione di disponibilità, o assenti dal servizio per provvedimenti disciplinari di sospensione, devono presentarsi alla Prefettura più vicina perchè venga presa nota della località in cui risiedono e della ragione che temporaneamente li esime dal servizio.

Agli stessi verranno comunicate per il tramite delle Prefetture, tenendosi conto della rispettiva loro situazione, le disposizioni del caso, alle quali dovranno uniformarsi sotto pena, in mancanza, di incorrere nelle sanzioni stabilite dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono sono applicabili anche ai magistrati, restando espressamente derogato dalle norme della legge sull'ordinamento giudiziario che comunque condizioni i trasferimenti e le applicazioni al consenso dell'interessato.

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale che verrà a trovarsi nelle zone liberate posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il termine di giorni quindici previsto dall'articolo 1 decorrerà dalla data che sarà fissata con decreti del Capo del Governo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 9

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

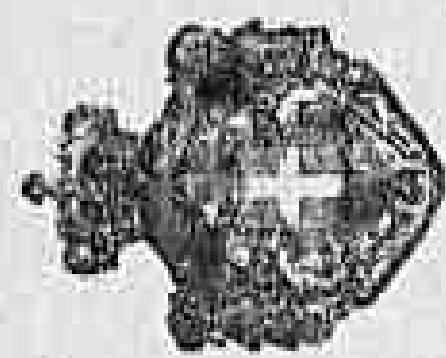
Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

TESTI VITTORIO, gerente

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA



UFFICIALE

DEL REGNO

PARTE PRIMA

D'ITALIA

SE PERIODICA DI NOBILITA NEL

GIORNI DI MERCATO ESAGATO

P. M. 151 - Sabato 15 Gennaio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI P. M. 151
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Nel Regno	Abbo. annuo	Abbo. annuo	Abbo. annuo
	1. 200	1. 120	1. 240
All'Estero	semestrale	semestrale	semestrale
	1. 100	1. 60	1. 120
In fascicolo	trimestrale	trimestrale	trimestrale
	1. 50	1. 30	1. 60
In fascicolo	in fascicolo	in fascicolo	in fascicolo
	1. 4	1. 4	1. 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Abbonamento annuo L. 100
 Abbonamento semestrale L. 60
 Abbonamento trimestrale L. 30
 Abbonamento in fascicolo L. 4

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
 Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO
LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 5

Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei R.R. C.C. Pag. 5

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 6

Organico e trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei C.C. R.R. Pag. 6

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 7

Composizione della commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del R.E. durante le attuali contingenze di guerra Pag. 7

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 8

Modifiche all'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio Esercito Pag. 8

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1944, N. 9

Riammissione in servizio degli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici. Pag. 9

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1944, N. 10

Attribuzioni straordinarie del Ministro delle Comunicazioni e modificazioni all'art. 68 del R. D. n. 2960 del 30 dicembre 1923 concernente la commissione di disciplina per Pag. 10

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 5

Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei C.C. R.R.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E DEL VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sui reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato con R. Decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 360, recante modificazioni al testo unico predetto;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
 Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
 Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra d'intesa col Sottosegretario di Stato per le

31

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo • 200 • 100 • 50 • 25 • 10 • 5 • 2 • 1	Abb. annuo • 400 • 200 • 100 • 50 • 25 • 10 • 5 • 2 • 1	Abb. annuo • 120 • 60 • 30 • 15 • 7 • 3 • 1	Abb. annuo • 240 • 120 • 60 • 30 • 15 • 7 • 3 • 1
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)				
Nel Regno	Abb. annuo • 200 • 100 • 50 • 25 • 10 • 5 • 2 • 1	Abb. annuo • 400 • 200 • 100 • 50 • 25 • 10 • 5 • 2 • 1	Abb. annuo • 120 • 60 • 30 • 15 • 7 • 3 • 1	Abb. annuo • 240 • 120 • 60 • 30 • 15 • 7 • 3 • 1
Per gli annunci da inserire nelle « Gazzette Ufficiali » valgono le norme riportate nella lista della parte seconda				
La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.				
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono : presso l'intendenza di finanza della Sede del Governo.				

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 5	
Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei R.R. C.C.	Pag. 5
REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 6	
Organico e trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei R.R. C.C.	Pag. 6
REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 7	
Composizione della commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del R.E. durante le attuali contingenze di guerra	Pag. 7
REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 8	
Modifiche all'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio Esercito	Pag. 8
REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1944, N. 9	
Riammissione in servizio degli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici	Pag. 9
REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1944, N. 10	
Attribuzioni straordinarie del Ministro delle Comunicazioni e modificazioni all'art. 68 del R. D. n. 2960 del 30 dicembre 1923 concernente la commissione di disciplina per il personale delle Poste e Telegrafi	Pag. 10
REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1944, N. 11	
Indennità di carica ai Ministri e Sottosegretari di Stato, al Capo di S. M. Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito	Pag. 11
DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1944	
Emissione di un francobollo postale ordinario da centesimi 50	Pag. 12

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 5	
Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei R.R. C.C. R.R.	

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELTA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sui reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato con R. Decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni:

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 360, recante modificazioni al testo unico predetto;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra d'intesa col Sottosegretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In deroga a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 24 marzo 1942, n. 360, per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a 6 mesi dopo la cessazione di esso, i sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali sono tratti, in ragione di due terzi, dai

sottotenenti in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed in ragione di un terzo, mediante concorso per soli titoli, secondo le norme che verranno stabilite col relativo bando di concorso, dai subalterni di complemento dei carabinieri reali provenienti, oltrechè dai subalterni di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, anche dai sottufficiali dei carabinieri reali.

Qualora una delle fonti di reclutamento risulti dell'citaria, i posti rimasti scoperti potranno andare in aumento alla aliquota fissata per l'altra fonte di reclutamento.

Art. 2

I sottotenenti in servizio permanente aspiranti al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere una anzianità di grado nell'Arma di provenienza di almeno mesi 18;
- aver frequentato i corsi normati presso le accademie militari;
- aver prestato lodevole servizio in zona di operazioni al comando effettivo di reparto per almeno 3 mesi oppure aver riportato una ferita in guerra;
- aver riportato il giudizio di idoneità dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale presso i gruppi dei carabinieri reali della durata di mesi 2 nonchè dopo un periodo di servizio di istituto della durata di mesi 10.

Art. 3

Gli ufficiali reclutati dai sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, conservano nell'Arma dei carabinieri reali l'anzianità di grado già acquisita nell'Arma di provenienza.

Art. 4

I sottotenenti in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni previste, aspirano al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali, devono inoltrare domanda al Ministero della Guerra il quale, sentito il parere del comando Arma dei carabinieri reali dell'Italia liberata, decide insindacabilmente.

Art. 5

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1430)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 6

Organico e trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppe dell'Arma dei C.C. R.R.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1941, n. 911, concernente il reclutamento di carabinieri aggiunti;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 243;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 543;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra d'intesa con i Sottosegretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per far fronte alle esigenze di istituto e di ordine

a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 10 ottobre 1943, n. 176)
Il Guardasigilli: BADOLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 6

Organico e trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei C.C. R.R.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1941, n. 911, concernente il reclutamento di carabinieri aggiunti;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5 B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra d'intesa con i Sottosegretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per far fronte alle esigenze di istituto e di ordine pubblico nei territori liberati, è autorizzato un primo reclutamento di sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri reali, nella seguente misura: 600 vicebrigadieri in servizio effettivo;

8000 carabinieri, di cui 3500 carabinieri in servizio effettivo e 4500 carabinieri ausiliari.

Parte del contingente reclutato sarà impiegato per la costituzione di nuclei mobili motorizzati nei capoluoghi delle provincie liberate.

Art. 2

I sottotenenti in servizio permanente aspiranti al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

— avere una anzianità di grado nell'Arma di provenienza di almeno mesi 18;

— aver frequentato i corsi normali presso le accademie militari;

— aver prestato lodevole servizio in zona di operazioni al comando effettivo di reparto per almeno 5 mesi oppure aver riportato una ferita in guerra;

— aver riportato il giudizio di idoneità dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale presso i gruppi dei carabinieri reali della durata di mesi 2 nonché dopo un periodo di servizio di istituto della durata di mesi 10.

Art. 3

Gli ufficiali reclutati dai sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, conservano nell'Arma dei carabinieri reali l'anzianità di grado già acquisita nell'Arma di provenienza.

Art. 4

I sottotenenti in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni previste, aspirano al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali, devono inoltrare domanda al Ministero della Guerra il quale, sentito il parere del comando Arma dei carabinieri reali dell'Italia liberata, decide insindacabilmente.

Art. 5

Nella prima applicazione del presente decreto, possono far domanda di passaggio nell'Arma dei carabinieri reali i sottotenenti in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che rivestono tale grado alla data di entrata in vigore del decreto stesso, anche se successivamente vengano promossi tenenti con anzianità anteriore alla data di presentazione della domanda. In tale caso conservano il grado e l'anzianità acquisiti.

Art. 2

Ai militari che, arruolandosi nell'Arma dei carabinieri reali in base a quanto disposto nel precedente articolo 1, contraggano la ferma di anni 3 (carabinieri effettivi) ed a quelli che assumano il vincolo di servizio di 18 mesi (carabinieri ausiliari in servizio di leva) verrà corrisposto un premio di arruolamento rispettivamente di lire 3000 e di lire 1500.

Ai carabinieri ausiliari che assumano l'obbligo di rimanere in servizio fino a sei mesi dopo la firma del trattato di pace, sarà corrisposto, all'atto del passaggio nell'Arma, un premio di lire 1500.

Agli stessi carabinieri ausiliari con vincolo di ferma fino a 6 mesi dopo la stipulazione del trattato di pace verrà corrisposto, all'atto del congedo, un premio variabile da 5000 a 3000 lire a seconda dell'attaccamento al servizio e della condotta tenuta durante il servizio stesso.

Art. 3

I sottufficiali e militari di truppa che si vincolino, dopo la ferma, a 3 successive rafferme triennali, acquisteranno diritto ad una prima indennità di L. 3000, ad una seconda di L. 5000 e ad una terza pure di L. 5000, che verranno loro pagate al termine di ciascuna rafferma maturata.

Art. 4

Ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza, cumulabile con le altre indennità, nella seguente misura:

— carabinieri ausiliari	L. 15
— carabinieri effettivi	» 21
— appuntati	» 24
— vicebrigadieri	» 25
— brigadieri	» 27
— marescialli dei tre gradi	» 30

La speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza di cui al presente articolo non è, però, cumulabile con la indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza concessa col R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22.

Art. 5

Ai militari dell'Arma dei carabinieri reali sono con-

se in possesso dei prescritti requisiti, possono, a domanda, far passaggio nelle categorie dei carabinieri effettivi od ausiliari.

I rimanenti carabinieri aggiunti saranno restituiti all'Arma di provenienza.

Art. 7

E' abolito il ruolo territoriale dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali.

E' in facoltà dei comandanti di legioni carabinieri reali di trattenere in servizio fino a sei mesi dopo la stipulazione del trattato di pace i sottufficiali del ruolo territoriale che siano stati segnalati quali elementi di ottimo rendimento dai superiori gerarchici.

Art. 8

I sottufficiali dei carabinieri reali ed i carabinieri delle categorie in congedo, anche se richiamati o tenuti alle armi, possono ottenere la riammissione nell'Arma, vincolandosi a nuova ferma triennale, purché siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il 35° anno di età e siano in possesso degli altri prescritti requisiti.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 7

Composizione della commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del R.E. durante le attuali contingenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

l'Arma dei carabinieri reali.

E' in facoltà dei comandanti di legioni carabinieri reali di trattenere in servizio fino a sei mesi dopo la stipulazione del trattato di pace i sottufficiali del ruolo territoriale che siano stati segnalati quali elementi di ottimo rendimento dai superiori gerarchici.

Art. 8

I sottufficiali dei carabinieri reali ed i carabinieri delle categorie in congedo, anche se richiamati o trattenuti alle armi, possono ottenere la riammissione nell'Arma, vincolandosi a nuova ferma triennale, purché siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il 35° anno di età e siano in possesso degli altri prescritti requisiti.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 118)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 7

Composizione della commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del R.E. durante le attuali contingenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

leva) verrà corrisposto un premio di L. 1500.

Ai carabinieri ausiliari che assumano l'obbligo di rimanere in servizio fino a sei mesi dopo la firma del trattato di pace, sarà corrisposto, all'atto del passaggio nell'Arma, un premio di lire 1500.

Agli stessi carabinieri ausiliari con vincolo di ferma fino a 6 mesi dopo la stipulazione del trattato di pace verrà corrisposto, all'atto del congedo, un premio variabile da 5000 a 3000 lire a seconda dell'attaccamento al servizio e della condotta tenuta durante il servizio stesso.

Art. 3

I sottufficiali e militari di truppa che si vincolino, dopo la ferma, a 3 successive rafferme triennali, acquisteranno diritto ad una prima indennità di L. 3000, ad una seconda di L. 5000 e ad una terza pure di L. 5000, che verranno loro pagate al termine di ciascuna rafferma maturata.

Art. 4

Ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza, cumulabile con le altre indennità, nella seguente misura:

— carabinieri ausiliari	L. 15
— carabinieri effettivi	• 21
— appuntati	• 24
— vicebrigadieri	• 25
— brigadieri	• 27
— marescialli del tre gradi	• 30

La speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza di cui al presente articolo non è, però, cumulabile con la indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza concessa col R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22.

Art. 5

Ai militari dell'arma dei carabinieri reali sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.

Ai sottufficiali e militari di truppa della stessa arma è corrisposto il vitto in natura od in contanti.

Art. 6

E' soppressa la categoria dei carabinieri aggiunti. I carabinieri aggiunti delle classi 1920 e più giovani,

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione Centrale di avanzamento di cui all'art. 15 della Legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è composta dei seguenti membri effettivi;

a) Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando non ricopra anche la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la Guerra;

b) quattro o più generali scelti dal Ministro della Guerra fra i generali di armata o di corpo di armata comandanti designati di armata o di corpo di armata o incaricati del comando di corpo di armata, con precedenza, nei riguardi dei generali di armata o dei generali di corpo d'armata comandanti designati di armata, per quelli che hanno effettivo comando di armata.

Della Commissione deve sempre far parte con voto consultivo il comandante di corpo di armata da cui dipende l'ufficiale da valutare.

La presidenza della Commissione è assunta dal generale più elevato in grado o più anziano fra i membri effettivi presenti.

Qualora l'ufficiale da valutare rivesta grado superiore a generale di divisione, la Commissione è validamente costituita coi soli generali di armata o designati di armata, qualunque sia il numero di essi.

Art. 2

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 8

Modifiche all'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio Esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni.

Visto il R.D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dell'attuale stato di guerra delle disposizioni sull'ordinamento del R. Esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 842, sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore e sull'ordinamento dello Stato Maggiore R. Esercito;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5 B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra, d'intesa col Sottosegretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del R. Esercito, quale risulta modificato dall'art. 47 del R.D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, è sostituito dal seguente:

« Lo Stato Maggiore è costituito:

— da un corpo di Stato Maggiore, formato dagli ufficiali di Stato Maggiore;

— da un servizio di Stato Maggiore, formato dagli ufficiali in servizio di Stato Maggiore.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore del R. Esercito che è coadiuvato da un Sottocapo di Stato Maggiore del R. Esercito (comandante in 2° del Corpo di Stato Maggiore).

L'organico degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore è il seguente:

Colonnelli

n. 48

sente decreto, la Commissione Centrale di avanzamento di cui all'art. 15 della Legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è composta dei seguenti membri effettivi;

a) Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando non ricopra anche la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la Guerra;

b) quattro o più generali scelti dal Ministro della Guerra fra i generali di armata o di corpo di armata comandanti designati di armata o di corpo di armata o incaricati del comando di corpo di armata, con precedenza, nei riguardi dei generali di armata o dei generali di corpo d'armata comandanti designati di armata, per quelli che hanno effettivo comando di armata.

Della Commissione deve sempre far parte con voto consultivo il comandante di corpo di armata da cui dipende l'ufficiale da valutare.

La presidenza della Commissione è assunta dal generale più elevato in grado o più anziano fra i membri effettivi presenti.

Qualora l'ufficiale da valutare rivesta grado superiore a generale di divisione, la Commissione è validamente costituita coi soli generali di armata o designati di armata, qualunque sia il numero di essi.

Art. 2

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 15)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni,

Visto il R.D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dell'attuale stato di guerra delle disposizioni sull'ordinamento del R. Esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 842, sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore e sull'ordinamento dello Stato Maggiore R. Esercito;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 218;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5 B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il consiglio del Ministro;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra, d'intesa col Sottosegretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del R. Esercito, quale risulta modificato dall'art. 47 del R.D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, è sostituito dal seguente:

« Lo Stato Maggiore è costituito:

— da un corpo di Stato Maggiore, formato dagli ufficiali di Stato Maggiore;

— da un servizio di Stato Maggiore, formato dagli ufficiali in servizio di Stato Maggiore.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore del R. Esercito che è coadiuvato da un Sottocapo di Stato Maggiore del R. Esercito (comandante in 2° del Corpo di Stato Maggiore.)

L'organico degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore è il seguente:

Colonnelli	n. 48
Tenenti colonnelli	n. 178
Totale n. 226	

Per gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore (tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli) non esiste organico fisso.

Gli ufficiali indicati nei precedenti commi appartengono ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di

artiglieria e del genio e sono compresi nella tabella organica dell'arma rispettiva.

Art. 2.

Gli art. 16, 17 e 18 della legge 27 giugno 1942, n. 842, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 16 — I provvedimenti che interessano gli ufficiali di Stato Maggiore e gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore sono decisi dal Ministro per la guerra, su proposta del comandante del Corpo di Stato Maggiore assistito dal Comandante in 2° del Corpo di Stato Maggiore.

Le decisioni del Ministro sono definitive ed insindacabili.

Art. 17 — Il comandante del Corpo di Stato Maggiore ha facoltà di richiedere il parere di qualunque ufficiale che sia superiore in grado al giudicando e che abbia, o abbia avuto, alle proprie dipendenze l'ufficiale, per chiarire fatti e circostanze riguardanti il servizio da lui prestato.

Art. 18 — Il comandante del Corpo di Stato Maggiore si pronuncia:

- sull'invio ai comandi, indicati nell'art. 9 della presente legge, degli ufficiali che hanno compiuto con successo i corsi dell'Istituto Superiore di Guerra;
- sull'idoneità al servizio di Stato Maggiore e al relativo trasferimento;
- sull'idoneità al trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore;
- sui trasferimenti nell'arma di provenienza per qualsiasi causa, eccetto che per promozioni;
- sulla preventiva esclusione dal rientro nel servizio o nel Corpo di Stato Maggiore degli ufficiali di cui agli articoli 7 e 14 che ritenga non meritevoli del rientro stesso, per fatti avvenuti durante il prescritto periodo di comando di reparto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1944, n. 9.

Riammissione in servizio degli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, degli enti locali, degli enti parastatali comunali ed enti collaterali, e in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti comunque a tutela e vigilanza dello Stato, nonché gli appartenenti alle aziende dipendenti da dette amministrazioni o da detti enti o alle aziende private esercenti servizi di pubblico interesse, che siano stati dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici, saranno su loro domanda riammessi ove risultino ancora in possesso dei requisiti necessari, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2

Agli effetti del precedente articolo si considerano dispensati o licenziati per motivi politici:

- coloro ai quali siano state applicate le leggi razziali;
- coloro che si siano rifiutati di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista;
- coloro che siano stati privati dell'impiego in seguito a condanna penale per reati politici o assegnati a lavori di polizia per motivi politici.

Stato Maggiore sono decisi dal Ministro per la guerra, su proposta del comandante del Corpo di Stato Maggiore assistito dal Comandante in 2° del Corpo di Stato Maggiore.

Le decisioni del Ministro sono definitive ed insindacabili».

«Art. 17 — Il comandante del Corpo di Stato Maggiore ha facoltà di richiedere il parere di qualunque ufficiale che sia superiore in grado al giudicante e che abbia, o abbia avuto, alle proprie dipendenze l'ufficiale, per chiarire fatti e circostanze riguardanti il servizio da lui prestato».

«Art. 18 — Il comandante del Corpo di Stato Maggiore si pronuncia:

a) sull'invio ai comandi, indicati nell'art. 9 della presente legge, degli ufficiali che hanno compiuto con successo i corsi dell'Istituto Superiore di Guerra;

b) sull'idoneità al servizio di Stato Maggiore e al relativo trasferimento;

c) sull'idoneità al trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore;

d) sui trasferimenti nell'arma di provenienza per qualsiasi causa, eccetto che per promozioni;

e) sulla preventiva esclusione dal rientro nel servizio o nel Corpo di Stato Maggiore degli ufficiali di cui agli articoli 7 e 14 che ritenga non meritevoli del rientro stesso, per fatti avvenuti durante il prescritto periodo di comando di reparto».

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1941.

VITTORIO EMANUELE

BADUGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del presente R.D. 30 ottobre 1943) n. 1 B

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5 B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, degli enti locali, degli enti parastatali comunali ed enti collaterali, delle associazioni sindacali ed enti collaterali, e in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti comunque a tutela e vigilanza dello Stato, nonché gli appartenenti alle aziende dipendenti da dette amministrazioni o da detti enti o alle aziende private esercenti servizi di pubblico interesse, che siano stati dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici, saranno su loro domanda riammessi ove risultino ancora in possesso dei requisiti necessari, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2

Agli effetti del precedente articolo si considerano dispensati o licenziati per motivi politici:

a) coloro ai quali siano state applicate le leggi razziali;

b) coloro che si siano rifiutati di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista;

c) coloro che siano stati privati dell'impiego in seguito a condanna penale per reati politici o assegnazione al confino di polizia per motivi politici;

d) coloro che possano dimostrare che la loro dispensa dal servizio o il loro licenziamento sia dovuto esclusivamente a motivi politici.

Art. 3

Le Amministrazioni provvederanno sulla domanda di riammissione entro tre mesi dalla presentazione.

La valutazione delle condizioni di cui al precedente articolo è demandata:

1) per gli appartenenti alle amministrazioni statali al Consiglio dei Ministri, quando si tratti di impiegati di grado superiore al quinto, ed alle competenti Commissioni di disciplina per quelli di grado inferiore;

2) per gli altri enti ed aziende di cui al precedente articolo 1 alle Commissioni provinciali di cui alla lettera b) dell'art. 3 del R.D.L. 28 dicembre 1943, n. 29 B.

Art. 4

I riammessi in servizio riprenderanno nelle rispettive amministrazioni il grado ed il posto di anzianità nel grado, che avevano all'atto della dispensa o del licenziamento.

Nel termine di sei mesi dalla rispettiva riassunzione le amministrazioni esamineranno la posizione individuale del riammessi in servizio e vaglieranno le loro attitudini, agli effetti delle eventuali promozioni, che non potranno essere superiori a quelle che gli interessati avrebbero potuto conseguire su esami di idoneità o per anzianità congiunta al merito qualora fossero rimasti in attività di servizio.

Durante il triennio successivo sarà annualmente ripresa in esame la posizione di coloro che non avessero potuto conseguire le promozioni di cui al comma precedente.

Art. 5

Per il periodo intercorso tra la data della dispensa o del licenziamento e quella della riassunzione al personale non spetta alcuna retribuzione o alcun indennizzo.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le Finanze, verranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme riguardanti il trattamento di pensione per il personale riammesso in servizio e per quello che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, non può essere riammesso in servizio per raggiunti limiti di età o per altro impedimento previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 6

I funzionari riassunti in base al presente decreto potranno essere tenuti in soprannumero agli organi attuali, fino al riassorbimento nei ruoli.

Art. 7

Art. 9

Le domande di riammissione, gli atti e i documenti sono esenti da bollo.

Art. 10

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme complementari, integrative e regolamentari, che potessero occorrere nella applicazione del presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - DE SANTIS - JUNG

Visto (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1944, n. 10

Attribuzioni straordinarie del Ministro delle comunicazioni e modificazioni all'art. 68 del R. D. n. 240 del 30 dicembre 1923 concernente la commissione di disciplina per il personale delle poste e telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 23 aprile 1925 n. 5204;

Visto il R.D.L. 2 luglio 1925 n. 1196;

Visto il R.D.L. 10 luglio 1925 n. 1420;

Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n. 2960;

Visto il R.D. 19 luglio 1924 n. 1357;

Visto l'art. 18 della legge 15 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R.D. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le

Art. 4

I riammessi in servizio riprenderanno nelle rispettive amministrazioni il grado ed il posto di anzianità nel grado, che avevano all'atto della dispensa o del licenziamento.

Nel termine di sei mesi dalla rispettiva riassunzione le amministrazioni esamineranno la posizione individuale dei riammessi in servizio e vaglieranno le loro attitudini, agli effetti delle eventuali promozioni, che non potranno essere superiori a quelle che gli interessati avrebbero potuto conseguire su esami di idoneità o per anzianità congiunta al merito qualora fossero rimasti in attività di servizio.

Durante il triennio successivo sarà annualmente ripresa in esame la posizione di coloro che non avessero potuto conseguire le promozioni di cui al comma precedente.

Art. 5

Per il periodo intercorso tra la data della dispensa o del licenziamento e quella della riassunzione al personale non spetta alcuna retribuzione o alcun indennizzo.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le Finanze, verranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme riguardanti il trattamento di pensione per il personale riammesso in servizio e per quello che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, non può essere riammesso in servizio per raggiunti limiti di età o per altro impedimento previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 6

I funzionari riassunti in base al presente decreto potranno essere tenuti in soprannumero agli organici attuali, fino al riassorbimento nei ruoli.

Art. 7

Nei casi di sopravvenuta soppressione o di tramutamento di uffici sarà applicato il trattamento adottato per il personale in servizio al tempo della soppressione o del tramutamento.

Art. 8

Le domande di riammissione di cui al presente decreto possono essere presentate fino ad un anno dalla conclusione della pace.

Art. 11

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - DE SANTIS - JUNG

Visto (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1944, n. 10

Attribuzioni straordinarie del Ministro delle comunicazioni e modificazioni all'art. 68 del R. D. n. 2980 del 30 dicembre 1923 concernente la commissione di disciplina per il personale delle poste e telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 23 aprile 1925 n. 5204;

Visto il R.D.L. 2 luglio 1925 n. 1196;

Visto il R.D.L. 10 luglio 1925 n. 1420;

Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n. 2960;

Visto il R.D. 19 luglio 1924 n. 1357;

Visto l'art. 18 della legge 15 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R.D. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le

Ferrovie, Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione nelle veci del Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a contraria disposizione al Ministro per le Comunicazioni sono conferiti tutti i poteri e le facoltà devoluti, in base ai vigenti ordinamenti, al Consiglio

di Amministrazione delle Poste e Telegrafi ed al Direttore Generale della Amministrazione stessa.

Art. 2

La Commissione di disciplina per il personale delle Poste e Telegrafi, istituita dal R.D.L. 19 luglio 1924 n. 1357 e regolata dalle disposizioni di cui all'art. 68 del R.D. n. 2960 del 30 dicembre 1923, sarà presieduta dal Ministero delle Comunicazioni ed in sua assenza dal Sottosegretario di Stato per le Poste, Telegrafi e Radiocomunicazioni e sarà composta da tre impiegati dipendenti dallo stesso Ministero, di grado non inferiore al sesto, e da un impiegato di grado non inferiore al nono, con le funzioni di segretario. Per la validità delle decisioni della Commissione stessa, in caso di parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 10 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DI RAIMONDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 113)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1944, n. 11

Indennità di carica ai Ministri e Sottosegretari di Stato, al Capo di S.M. Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D. 30 ottobre 1943 n. 218.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai Ministri Segretari di Stato, per l'esercizio delle loro funzioni, è assegnata una indennità di carica di Lire dieci mila mensili.

Quando il Governo risieda fuori della sede ordinaria, la detta indennità è elevata a Lire dodici mila mensili.

Art. 2

Ai Sottosegretari di Stato la indennità di cui sopra è corrisposta nella misura di Lire otto mila mensili, nella ipotesi prevista al primo comma dell'articolo precedente, e di Lire diecimila mensili nella ipotesi prevista al secondo comma.

Art. 3

Al Capo di Stato Maggiore Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito è assegnata una indennità di carica pari a quella stabilita nell'articolo primo.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 25 luglio 1943.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge e ferma la decorrenza di cui all'articolo precedente, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Art. 1

Ai Ministri Segretari di Stato, per l'esercizio delle loro funzioni, è assegnata una indennità di carica di Lire dieci mila mensili.

Quando il Governo risieda fuori della sede ordinaria, la detta indennità è elevata a lire dodici mila mensili.

Art. 2

Ai Sottosegretari di Stato la indennità di cui sopra è corrisposta nella misura di lire otto mila mensili, nella ipotesi prevista al primo comma dell'articolo precedente, e di lire diecimila mensili nella ipotesi prevista al secondo comma.

Art. 3

Al Capo di Stato Maggiore Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito è assegnata una indennità di carica pari a quella stabilita nell'articolo primo.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 25 luglio 1943.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge a firma la decorrenza di cui all'articolo precedente, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 10 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI RAIMONDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1944, n. 11

Indennità di carica ai Ministri e Sottosegretari di Stato, al Capo di S.M. Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Riconosciuta la necessità di disciplinare con norme di legge la corresponsione della indennità di carica ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato, nonché al Capo di Stato Maggiore Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito;

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1944.

Emissione di un francobollo postale ordinario da centesimi 50.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE E TELEGRAFI

di concerto con

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto l'articolo 21 del Codice Postale e delle Telecomunicazioni, testo unico approvato con R.D. 27 febbraio 1936 n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I di detto Codice Postale e delle Telecomunicazioni, approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenua la necessità dell'emissione di un nuovo francobollo postale ordinario da valere per il pagamento delle tasse postali;

Decreta:

Art. 1

E' autorizzata l'emissione di un francobollo postale ordinario da centesimi 50, da valere per il pagamento delle tasse postali.

TESTA VITTORIO, *gerente*

Art. 2

Il francobollo è del formato carta rettangolare di m/m. 27 x 30 e del formato stampa di m/m. 23 x 26, stampato in litografia su carta bianca con o senza filigrana e senza gommatura.

La dentellatura porta 15 dentelli nei lati superiore ed inferiore e 18 dentelli laterali, a distanza di m/m. 1 l'uno dall'altro.

Il francobollo reca al centro un motivo ornamentale ad otto lati curvilinei, entro il quale, nello stesso colore più scuro, è riprodotta la lupa capitolina.

Ai quattro lati, fra il motivo ornamentale e gli angoli, entro il formato stampa, corrono otto linee curve, che seguono il disegno del motivo ornamentale suddetto.

In alto è stampata la leggenda « POSTE ITALIANE » ed in basso, a sinistra la parola « CENT » e a destra la cifra « 50 ».

In basso fra il formato stampa ed il margine dentellato è apposta la dicitura « RICETR - Napoli ».

Il francobollo è stampato in colore violetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Da P. M. 151, addì 6 gennaio 1944.

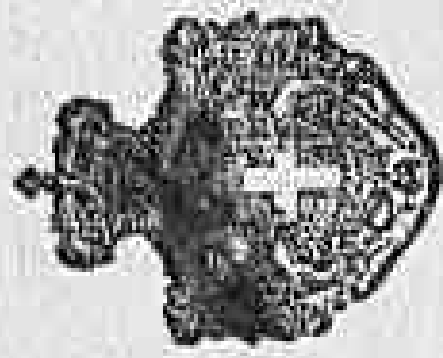
FANO - JUNG

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGNONE - P. M. 151

Conto corrente con la Posta

Anno 85° - Numero 3

GAZZETTA



UFFICIALE

DEL REGNO

D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 19 Gennaio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEL
GIORNO DI MERCOLEDÌ ESATTO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 400
	semestrale	100	semestrale	200
	trimestrale	50	trimestrale	100
	Un fascicolo	4	Un fascicolo	B

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo	Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	Abb. annuo	L. 240
	semestrale	60	semestrale	120
	trimestrale	30	trimestrale	60
	Un fascicolo	4	Un fascicolo	B

Abbonamento annuo L. 200 -
Un fascicolo - Prezzi vari (doppio)

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 gennaio 1944, N. 12

Aumento dell'indennità di trattamento tavola per il personale della R. Aeronautica Pag. 13

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, N. 13

Disciplina della stampa durante l'attuale stato di guerra. Pag. 14

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, N. 14

Obbligo di denunciare le scorte di carta e di materiali da stampa Pag. 14

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 gennaio 1944, n. 12.

Aumento dell'indennità di trattamento tavola per il personale della R. Aeronautica.

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Aeronautica, d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'indennità di trattamento tavola prevista dall'art. 23 delle « Norme sulle indennità da corrispondersi al personale militare e civile della R. Aeronautica » approvate con il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302 - tabella 2 - è aumentata di L. 4 giornaliere per gli Ufficiali, personale civile e militarizzati equiparati e di L. 2 giornaliere per i Sottufficiali, personale civile e militarizzati equiparati.

Gli aumenti di cui al comma precedente decorrono dal 1° novembre 1943 e si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi Decreti Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 gennaio 1944.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo L. 200 • semestrale • 100 • trimestrale • 50 Un fascicolo • 4	Abb. annuo L. 400 • semestrale • 200 • trimestrale • 100 Un fascicolo • 8	Abb. annuo L. 120 • semestrale • 60 • trimestrale • 30 Un fascicolo • 4	Abb. annuo L. 240 • semestrale • 120 • trimestrale • 60 Un fascicolo • 8
Nel Regno	Nel Regno	Nel Regno	Nel Regno
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (carteggio titoli, obbligazioni, cartelle)	Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (carteggio titoli, obbligazioni, cartelle)	Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (carteggio titoli, obbligazioni, cartelle)	Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (carteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
Abbonamento annuo • L. 100 Un fascicolo • Provv. vari	Abbonamento annuo • L. 100 Un fascicolo • Provv. vari	Abbonamento annuo • L. 100 Un fascicolo • Provv. vari	Abbonamento annuo • L. 200 Un fascicolo • Provv. vari

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella tabella della parte seconda

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 gennaio 1944, N. 12
Aumento dell'indennità di trattamento tavola per il personale della R. Aeronautica Pag. 13

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, N. 13
Disciplina della stampa durante l'attuale stato di guerra. Pag. 14

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, N. 14
Obbligo di denunziare le scorte di carta e di materiali da stampa Pag. 14

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 gennaio 1944, n. 12.

Aumento dell'indennità di trattamento tavola per il personale della R. Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 e successive modificazioni;

Visto il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'Aeronautica, d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'indennità di trattamento tavola prevista dall'art. 23 delle « Norme sulle indennità da corrispondersi al personale militare e civile della R. Aeronautica » approvate con il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302 - tabella 2 - è aumentata di L. 4 giornaliere per gli Ufficiali, personale civile e militarizzati equiparati e di L. 2 giornaliere per i Sottufficiali, personale civile e militarizzati equiparati.

Gli aumenti di cui al comma precedente decorrono dal 1° novembre 1943 e si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi Decreti Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SANDALLI - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, n. 13.

Disciplina della stampa durante l'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'Editto sulla stampa 26 marzo 1848 n. 695;
Visti gli articoli 112 e 113 della legge di P.S. (T.U. 18 giugno 1931 n. 773);

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Chiunque attualmente pubblici, stampi o riproduca giornali od altri scritti periodici, in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche, dovrà richiedere entro il 31 gennaio 1944 specifica ed espressa autorizzazione a continuare la pubblicazione alla Prefettura della Provincia in cui il foglio periodico viene edito. Tale obbligo vale anche per i giornali e per le altre pubblicazioni periodiche per cui sia stata già data autorizzazione in data anteriore al presente decreto.

Ove il Prefetto neghi l'autorizzazione, la pubblicazione dovrà cessare dalla data di notificazione di tale provvedimento.

Art. 2

Chiunque intenda iniziare la pubblicazione, stampa o riproduzione di giornali o di altri scritti periodici in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche deve richiederne autorizzazione preventiva alla Prefettura della Provincia in cui il foglio o scritto periodico dovrà pubblicarsi.

Eguale obbligo è imposto a chiunque intenda stampare, pubblicare o riprodurre fogli o scritti di carattere non periodico in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche.

La pubblicazione di detti giornali o scritti non po-

c) stato finanziario;

d) eventuale affiliazione politica;

e) indicazione se si tratta di foglio quotidiano, settimanale, mensile ecc.

f) prezzo di vendita;

g) sede della direzione, redazione ed amministrazione.

h) nome, cognome ed indirizzo del direttore responsabile, del vice direttore responsabile e del direttore amministrativo;

i) nome, cognome ed indirizzo del proprietario o dei proprietari;

l) nome ed indirizzo della tipografia e del suo direttore;

m) numero di copie per ciascun numero;

n) formato e numero di pagine;

o) stima del quantitativo di carta mensile ritenuto necessario, con indicazione se in fogli o bobine;

p) zona e mezzi di diffusione;

q) quantitativo di carta di cui si è già in possesso al momento della domanda e luogo ove la medesima trovasi;

r) precisazione del quantitativo di carta che si presume doversi usare e del luogo ove la stessa trovasi.

Per le pubblicazioni non periodiche la domanda deve contenere oltre ai dati di cui alle lettere a) b) c) d) f) i) l) p) q) ed r), le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e domicilio o residenza dell'editore;

b) numero di copie che si intendono stampare;

c) formato e numero di pagine;

d) stima del quantitativo e del tipo di carta ritenuto necessario.

Art. 4

La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1 deve essere rinnovata ogni tre mesi.

Art. 5

I fogli e gli scritti che vengano stampati o pubblicati in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto devono essere sequestrati e ne sarà vietata la pubblicazione anche per l'avvenire.

Il sequestro è eseguito dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, senza che occorra speciale autorizzazione.

Art. 6

Visto l'Editto sulla stampa 26 marzo 1848 n. 695;
 Visti gli articoli 112 e 113 della legge di P.S. (T.U. 18 giugno 1931 n. 773);
 Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
 Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
 Visto il P.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
 Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, per causa di guerra;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Chiunque attualmente pubblici, stampi o riproduca giornali od altri scritti periodici, in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche, dovrà richiedere entro il 31 gennaio 1944 specifica ed espressa autorizzazione a continuare la pubblicazione alla Prefettura della Provincia in cui il foglio periodico viene edito. Tale obbligo vale anche per i giornali e per le altre pubblicazioni periodiche per cui sia stata già data autorizzazione in data anteriore al presente decreto.

Ove il Prefetto negli l'autorizzazione, la pubblicazione dovrà cessare dalla data di notificazione di tale provvedimento.

Art. 2

Chiunque intenda iniziare la pubblicazione, stampa o riproduzione di giornali o di altri scritti periodici in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche deve richiederne autorizzazione preventiva alla Prefettura della Provincia in cui il foglio o scritto periodico dovrà pubblicarsi.

Egual obbligo è imposto a chiunque intenda stampare, pubblicare o riprodurre fogli o scritti di carattere non periodico in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche.

La pubblicazione di detti giornali o scritti non potrà in nessun caso e per nessuna ragione avere luogo fino a quando non sia intervenuto il provvedimento di autorizzazione.

Art. 3

La domanda di autorizzazione, di cui agli articoli che precedono, deve contenere, per la stampa periodica, le seguenti indicazioni:

- a) nome e località della pubblicazione;
- b) fine che la stessa si propone;

h) nome, cognome ed indirizzo del direttore responsabile, del vice direttore responsabile e del direttore amministrativo;

i) nome, cognome ed indirizzo del proprietario o dei proprietari;

l) nome ed indirizzo della tipografia e del suo direttore;

m) numero di copie per ciascun numero;

n) formato e numero di pagine;

o) stima del quantitativo di carta mensile ritenuto necessario, con indicazione se in fogli o bobine;

p) zona e mezzi di diffusione;

q) quantitativo di carta di cui si è già in possesso al momento della domanda e luogo ove la medesima trovasi;

r) precisazione del quantitativo di carta che si presume doversi usare e del luogo ove la stessa trovasi.

Per le pubblicazioni non periodiche la domanda deve contenere oltre ai dati di cui alle lettere a) b) c) d) f) l) p) q) ed r), le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e domicilio o residenza dell'editore;

b) numero di copie che si intendono stampare;

c) formato e numero di pagine;

d) stima del quantitativo e del tipo di carta ritenuto necessario.

Art. 4

La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1 deve essere rinnovata ogni tre mesi.

Art. 5

I fogli e gli scritti che vengano stampati o pubblicati in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto devono essere sequestrati e ne sarà vietata la pubblicazione anche per l'avvenire.

Il sequestro è eseguito dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, senza che occorra speciale autorizzazione.

Art. 6

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con la multa da L. 10.000 a L. 50.000 o con la reclusione da tre mesi ad un anno o con l'una e l'altra pena congiuntamente.

Di tali infrazioni rispondono:

a) qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualità di direttore responsabile ed il proprietario del foglio periodico o chi ne ha la rappresentanza legale o di fatto;

b) qualora si tratti di stampa non periodica, chi ha fatto eseguire la pubblicazione ed il proprietario della stessa, nonchè l'editore o, se questo manchi, il tipografo.

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto si applicano per tutta la durata della guerra.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno è autorizzato alla presentazione del relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 14 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, n. 14.

Obbligo di denunziare le scorte di carta e di materiali da stampa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Chiunque sia in possesso di carta per la stampa di giornali (in fogli o bobine) o di materiali e forniture per stampe di qualsiasi tipo e natura è tenuto a farne denunzia alla Prefettura della Provincia in cui il detto materiale si trovi entro il termine perentorio del 31 gennaio 1944.

La denunzia deve contenere oltre alle complete generalità, domicilio e residenza del dichiarante, le seguenti indicazioni:

- a) per la carta a fogli: tipo della carta, misura, numero dei fogli;
- b) per la carta in bobine: qualità, numero e larghezza delle bobine;
- c) per gli inchiostrici: quantità in Kg. e colori;
- d) per i macchinari: misura e marca, rotative, linotypes;
- e) nome, domicilio e residenza del proprietario o dei proprietari di detti materiali;
- f) località in cui i detti materiali si trovano.

Art. 2

In caso di mancata denunzia il materiale di cui all'articolo che precede verrà confiscato, ed il detentore sarà punito con la multa da lire diecimila a lire cinquantamila o con la reclusione da tre mesi ad un anno o con l'una l'altra pena congiuntamente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Interno è autorizzato alla presentazione del relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 14 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

25

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto si applicano per tutta la durata della guerra.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno è autorizzato alla presentazione del relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 14 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, n. 14.

Obbligo di denunziare le scorte di carta e di materiali da stampa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TESTI VITTORIO, *provincie*

giornali (in fogli o bobine) o di materiali e forniture per stampe di qualsiasi tipo e natura è tenuto a farne denuncia alla Prefettura della Provincia in cui il detto materiale si trovi entro il termine perentorio del 31 gennaio 1944.

La denuncia deve contenere oltre alle complete generalità, domicilio e residenza del dichiarante, le seguenti indicazioni:

- a) per la carta a fogli: tipo della carta, misura, numero dei fogli;
- b) per la carta in bobine: qualità, numero e larghezza delle bobine;
- c) per gli inchiostri: quantità in Kg. e colori;
- d) per i macchinari: misura e marca, rotative, linotypes;
- e) nome, domicilio e residenza del proprietario o dei proprietari di detti materiali;
- f) località in cui i detti materiali si trovano.

Art. 2

In caso di mancata denuncia il materiale di cui all'articolo che precede verrà confiscato, ed il detentore sarà punito con la multa da lire diecimila a lire cinquantamila o con la reclusione da tre mesi ad un anno o con l'una l'altra pena congiuntamente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Interno è autorizzato alla presentazione del relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 14 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE
Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

26

Tip. del Commercio V. Fagnone - P. M. 151

ROYAL DECREE - LAW DECEMBER 6, 1943, n. 16/B

Dissolution of the Volunteer Militia for National Security and of the Special Militiae.

VICTOR EMANUEL III

By the Grace of God and by Will of the Nation
KING OF ITALY

Whereas, the R.D. of January 14, 1923, n. 31 and successive amendments and modifications, and
Whereas, the R. Decrees, Law of October 30, 1943, n. 2/3 and 10 November 1943, n. 5/B, and in view of urgent and non-postponable necessity to provide for the dissolution of the volunteer militia for national security and of its branches, also of the special militiae, returning the functions of these latter to the ordinary police organs;

After hearing the Council of Ministers:

On the proposal of the Head of the Government, in agreement with the Ministers of the Navy, Aviation, and the Under-Secretaries of Interior, Justice, Finance, War, Public Works, Agriculture and Forestry and Communications;

Therefore, we have decreed and we hereby decree:

TITLE I.

Voluntary Militia for national legionary security and its branches (borders, anti-aircraft, maritime).

ART. 1

The volunteer militia for national security, established by R. Decree of 14 January 1923, no. 31, and later divided by further orders into legionary militia and its special branches (borders, anti-aircraft "M.A.C.A.", maritime "MILMART") is dissolved. The formation of any party of military character and tendency is not permitted.

ART. 2

The personnel which is not on permanent duty with the voluntary militia for national security in its branches of classes at present under arms and of the classes of first-line units for officers - are transferred to the armed forces with which it is at present serving, retaining their rank. *quadruple in number*
The remaining personnel not in permanent service is placed again on leave into the ~~original~~ armed forces in the rank they held at present.

ART. 3

The officers on permanent duty originating from the same category of officers of the armed forces are to be re-admitted into the armed forces with which

of the volunteer militia, returning the functions of these latter to the organs;

After hearing the Council of Ministers:

On the proposal of the Head of the Government, in agreement with the Ministers of the Navy, Aviation, and the Under-Secretaries of Interior, Justice, Finance, War, Public Works, Agriculture and Forestry and Communications;

Therefore, we have decreed and we hereby decree:

TITLE I.

Voluntary Militia for national legionary security and its branches (borders, anti-aircraft, maritime).

ART. 1

The volunteer militia for national security, established by R. Decree of 14 January 1923, no. 31, and later divided by further orders into legionary militia and its special branches (borders, anti-aircraft "M.A.C.A.", maritime "MILMART") shall be dissolved. The formation of any party of military character and tendency is not permitted.

ART. 2

The personnel which is not on permanent duty with the voluntary militia for national security in its branches of classes at present under arms and of the classes of officers - is transferred to the armed forces with which it is at present serving, retaining their rank.

The remaining personnel not in permanent service is placed again on leave into the existing armed force in the rank they hold at present.

ART. 3

The officers on permanent duty originating from the same category of officers of the armed forces may ask to be re-admitted into the armed forces with which they are at present serving.

On readmission the appropriate Ministers will determine grade and seniority for the readmitted persons. The remaining officials in permanent service and those who do not make such a request or whose request is not accepted, will undergo the fate of the officers not in permanent service and ~~are subject to military law~~ instead of pay and pension which is due them under the terms of law in force. Instead of ~~readmission~~ pay and pension may be granted, a pension, based on valuation without ~~readmission~~ made in each case separately by the respective Ministers, not exceeding the minimum in relation to the military rank held by the officer. Provision is made in the same manner for the personnel in permanent service not holding the rank of officer.

ART. 4

Arms, equipment and material of any kind of the legionary militia and its branches will be taken over by the agencies of the R. Army (of the R. Navy for the Wilmar) which will be established by the respective Chiefs of Staff.

The barracks and premises anywhere assigned to the above militia, will be taken over by the respective military authorities for the area.

TITLE II

Railroad Militia

ART. 5

The tasks carried out by the railroad militia will be assumed by the Royal Carabinieri and by the authorities of public safety according to special instructions to be issued by R. decree on the proposals of the Ministers of Interior and Communications, in agreement with the Minister of War.

ART. 6

The members of the railroad militia will return into the ranks of the civil personnel of the railroad administration from which they came, according to their present rank and categories, by formal decision of the respective administration. To those eventually released, the regulations as per para.

2 and 3 will apply.

PAR. 7

The arms and military equipment will be surrendered to the officer of the R. Army as indicated by the respective General Staff. The premises at present occupied by the railroad militia will be returned to the railroad administration together with the equipment, materials and means of transportation originating from same. *originally supplied by them*

TITLE III

The Postal and Telegraph Militia

ART. 8

The Postal, Telegraph & Telephone Militia is dissolved. Their work will be taken over by bodies who were formerly responsible for its execution.

ART. 9

Railroad Militia

ART. 5

The tasks carried out by the railroad militia will be assumed by the Royal Carabinieri and by the ant-cripples of public safety according to special instructions to be issued by R. decree on the proposals of the Ministers of Interior and Communications, in agreement with the Minister of War.

ART. 6

The members of the railroad militia will return into the ranks of the civil personnel of the railroad administration from which they came, according to their present rank and categories, by formal decision of the respective administration. To those eventually released, the regulations as per paras. 2 and 3 will apply.

Par. 7

The arms and military equipment will be surrendered to the officer of the R. Army as indicated by the respective General Staff. The premises at present occupied by the railroad militia will be returned to the railroad administration together with the equipment, materials and means of transportation originating from same. *originally supplied by them*

TITLE III

The Postal and Telegraph Militia

Art. 8

The Postal, Telegraph & Telephone Militia is dissolved. Their work will be taken over by bodies who were formerly responsible for its execution.

Art. 9

The members of the postal, telegraph and telephone militia return into the ranks of the civilian personnel of the postal, telegraph and telephone administration from which they came, according to ranks and categories into which they fall, as per decision without recourse of the respective administration.

To those eventually released, the regulations as per paras. 2 and 3 will apply.

Art. 10

Arms and military equipment will be rendered to the agencies of the R. Army designated by the respective General Staff. The premises at present occupied by the said militia will be returned to the postal, telegraph and telephone administration together with equipment, material and means of transportation originating from the same. *originally supplied by them*

TITLE IV

The Road Militia

Par. 11

The road militia is dissolved. Their work will be taken over by the Royal Carabinieri Corps and ERCC and other bodies who were formerly responsible for its execution.

Par. 12

The personnel of the road militia in permanent service may request admission into the ranks of the permanent service of the Royal Carabinieri. Admission can be obtained without the requirement of height limit for officers being taken in consideration.

The Minister of War, after hearing the Commanding General of the Royal Carabinieri Corps, decides without recourse on admission and determines for each applicant grade and seniority. Those admitted into the Royal Carabinieri Corps will be employed in a special branch not at present in existence in the Corps. To personnel not in permanent service, the provisions of Art. 2 will apply.

Par. 13

The premises at present occupied by the road militia will be restored to the administration which granted them, or in their absence, taken over by the Royal Carabinieri Corps. The provisions of Art. 4 will apply for all other matters not dealt with in this present Article.

TITLE V

The Port Militia

Par. 14

The Port Militia is dissolved.

Par. 15

To the personnel of the port militia, the provisions of Art. 12 will apply.

Par. 16

The premises at present occupied by the port militia will be restored to the administration which granted them; in their absence they will be taken over by the Royal Carabinieri Corps. For the remainder, provisions as per par. 4

sion into the ranks of the port militia. Admission can be obtained without the requirement of height limit for officers being taken in consideration.

The Minister of War, after hearing the Commanding General of the Royal Carabinieri Corps, decides without recourse on admission and determines for each applicant grade and seniority. Those admitted into the Royal Carabinieri Corps will be employed in a special branch not at present in existence in the Corps. To personnel not in permanent service, the provisions of Art. 2 will apply.

Par. 13

The premises at present occupied by the port militia will be restored to the administration which granted them, or in their absence, taken over by the Royal Carabinieri Corps. The provisions of Art. 4 will apply for all other matters not dealt with in this present Article.

TITLE V

The Port Militia

Par. 14

The Port Militia is dissolved.

Par. 15

To the personnel of the port militia, the provisions of Art. 12 ~~will~~ apply.

Par. 16

The premises at present occupied by the port militia will be restored to the administration which granted them; in their absence they will be taken over by the Royal Carabinieri Corps. For the remainder, provisions as per par. 4 will apply.

TITLE VI

The Forest Militia

Par. 17

The forest militia will constitute with its present serving personnel the R. Forestry Corps, to which is entrusted also the custody of the R.R. grazing lands and the supervision of fishing in internal waters.

By Royal Decree on proposal of the Minister of Agriculture and Forests/~~will~~ ^(x) ~~be~~ ^{reinstated} restoration of the Royal Forestry Corps and the tasks assigned to it, also the type of its uniforms.

By (x) the necessary instructions for carrying into effect the

Temporary Regulations

Par. 18

The personnel of the legion and special militiae which, in application of the present decree, must be furloughed, falls under the full ~~authority~~ ^{supervision} of the respective military districts and of other proper agencies, ~~to be kept on the~~ ^{to be kept on the} rolls of the reserve forces, if ~~same~~ ^{they are} is located in areas already liberated.

Those belonging to districts located in territory not as yet liberated from German occupation are subject to the same regulations as personnel of armed forces under similar conditions. For their temporary settlement will be provided by express regulations for the carrying into effect of the present decree.

Par. 19

Taking into account present war exigencies, the Ministers of War and Navy have been empowered to provide, by proper decrees, and within absolute limits, to maintain in present rank, until their substitution is possible, the officers of the dissolved militiae "M.A.C.A." and "Militant", not having rank of officer in the ~~disorganizing~~ ^{from which they were recruited} armed forces.

Par. 20

The present decree will be effective following the day of its publication in the Official Gazette of the Kingdom - special series - and will be presented to the legislative assemblies for conversion into law.

The Head of the Government is authorized to present the relative law draft.

We order, to whomever may be concerned, to obey the present decree and to have it obeyed as law of the State,

By the Supreme Command, 6 December 1943.

VICTOR KIMMEL

Badoglio, De Courton, Grandalli, Reale De Scotis, Jung, Orlando, De Caro, Sidi-
liani, Di Raimondo.

Seen: (in accordance with R. Decree October 30, 1943 n. 1/3)
The Keeper of the Seals: BADOGLIO

Par. 19

Taking into account present war exigencies, the Ministers of Air and Navy have been empowered to provide, by proper decrees, and within absolute limits, to maintain in present rank, until their substitution is possible, the officers of the dissolved militias "M.A.C.A." and "Militem", not having rank of officer in the ~~armies~~ *armed forces* *from which they were recruited*.

Par. 20

The present decree will be effective following the day of its publication in the Official Gazette of the Kingdom - special series - and will be presented to the legislative assemblies for conversion into law.

The Head of the Government is authorized to present the relative law draft.

We order, to whomsoever may be concurred, to obey the present decree and to have it obeyed as law of the State.

By the Supreme Command, 6 December 1943.

VICTOR RUCCHINI

Badoglio, De Courten, Sandalli, Reale De Santis, Jung, Orlando, De Cero, Siciliani, Di Raimondo.

Seen: (in accordance with R. Decree October 30, 1943 n. 1/B)
The Keeper of the Seals: BADUGLIO

22

ROYAL DECREE LAW 6 Dec. 1943 n. 21/B
General Income Law.
Confirmation for 1944, with modifications, of syndical agreements of 1943.

VICTOR EMANUEL III
By Grace of God and Will of the Nation
King of Italy

Whereas, the art. 18 of the Law 19 Jan. 1939, n. 129,
the R.D.L. 9 Jan. 1940 n. 2 that ordered the general income law
the regulation approved with R.D. 26 Jan. n. 10
the R.D.L. 3 June 1943 n. 452
the R. D.L. 30 Oct 1943 n. 2/B
the R.D.L. 10 Nov 1943 n. 5/B, and

Considering that, starting the 31st of Dec. 1943, the syndical agreements made according to Art. 16 of the aforementioned law will cease to be in force for any category of productive activity and, because of the present circumstances, it is not possible to renew in time the agreements in question for the coming year 1944; and

Considering the urgent necessity to modify, for a fairer distribution of the tax, the present system of ascertaining the taxable income that had proved not to correspond any longer to the economic reality so far as certain categories of tax payers are concerned; and

After hearing the Council of Ministers
The Under-Secretary of Finance, having proposed,

Therefore, we have decreed and hereby decree:

ART. 1

The collection of the general income tax mentioned by the law 19 June 1940 n. 762, excepting the cases mentioned in the following article, and both the ascertaining system of taxable income and the due dates and the modalities of payment set out by the above mentioned law and the syndical agreements in force for the year 1943, will remain in force also for the whole year 1944.

ART. 2

For all the rest the application of syndical agreements of the 27th of Sept. 1941, n. 71896-27-41-58-59-60, agreed upon for the year 1943 with the syndical agreements of the 27th Dec. 1942 n. 72452 and 72663, the ascertaining method shall be changed for the following categories:

- a) Retailers, clothing, including those who have shops in municipalities with more than 10,000 inhabitants excepting corporations for which this change applies regardless of the population of the municipality where they sell.
- b) Public places, that is: bars and cafes (also for accessory services) such as pool halls and attached game halls; beer halls, liquor rooms, ice-cream shops, wine shops authorized by the public safety authorities, pastry rooms saloons, pizzeria, wine rooms and railroad station restaurants, dairies authorized with or without authorization of the public safety authorities, bathing establishments to sell things other than milk, bathing establishments

the coming year 1944; and
 Considering the urgent necessity to modify, for a fairer distribution of the tax, the present system of ascertaining the taxable income that had proved not to correspond any longer to the economic reality so far as certain categories of tax payers are concerned; and
 After hearing the Council of Ministers
 The Under-Secretary of Finance, having proposed,

Therefore, we have decreed and hereby decree:

ART. 1

The collection of the general income tax mentioned by the law 19 June 1940 n. 762, excepting the cases mentioned in the following article, and both the ascertaining system of taxable income and the due dates and the modalities of payment set out by the above mentioned law and the syndical agreements in force for the year 1943, will remain in force also for the whole year 1944.

ART. 2

For all the rest the application of syndical agreements of the 27th of Sept. 1941, n. 71856-37-41-58-59-60, agreed upon for the year 1943 with the syndical agreements of the 27th Dec. 1942 n. 72452 and 72663, the ascertaining method shall be changed for the following categories:

- a) Retailers, clothing, including those who have shops in municipalities with more than 10,00 inhabitants excepting corporations for which this change applies regardless of the population of the municipality where they sell.
- b) Public places, that is: bars and cafes (also for accessory services) such as pool halls and attached game halls; beer halls, liquor rooms, ice-cream shops, wine shops authorized by the public safety authorities, pastry rooms saloons, pizzeria, wine rooms and railroad station restaurants, dairies authorized with or without authorization of the public safety authorities, bathing establishments, pool rooms not attached to places mentioned above, only insofar as public places with sale in municipalities with more than 5000 inhabitants are concerned.
- c) Barbers for men and women, manicurists and pedicurists and beauty parlors in municipalities with more than 15000 inhabitants.
- d) Brokers, stock exchange commissioners and money changers.
- e) Shippers, maritime agents, city agencies of the State Railway, river navigation agents, sea, lake and lagoon navigation agents, embarkation and disembarkation offices.
- f) Professionalists.

ART. 3

Within January 1944, the business mentioned in the preceding article, shall file with the Registration Office in the circumscription where their

business is located, a report in two copies, indicating the income, total realized in 1943 and the number of their employees.

The firms required to keep accounting books, according to art. 2241 and 2421 c of the present civil code, shall attach to this report a notarized extract of their master book showing their income total and written on non-stamped paper.

ART. 4

The tax due for 1944 shall be applied and paid along with the additional extraordinary war tax ordered with the R.D. 3 June 1943 n. 452 provisionally on the total income as specified by art. 3. The final liquidation shall be done within February 1945, on the basis of another report on income realized up to the 31st of Dec. of the preceding year, reports that the firms are to file before the 31st of January 1945.

The taxpayer shall make a presumptive report on the taxable income from newly established business.

ART. 5

The Registration Offices are authorized to check and rectify reports.

The decision on controversies rising in the ascertaining and checking of the reports mentioned above, shall be ruled according to the syndical agreements listed in art. 2 of the present decree.

ART. 6

Omission or late filing of the report is punishable with fine from 100 to 500 lire; after one year from the due date for the report, the fine is from 500 to 5000 lire.

A report filed knowing it to be incorrect is punishable with a fine amounting to five times the tax due.

ART. 7

All matters not mentioned in this R.D.L. will be regulated by the laws and regulations on the income tax mentioned above and, in all that concerns controversies, by the law 7 January 1929 n. 4.

ART. 8

The present decree shall be published in the Official Bulletin of the Kingdom - special series - and shall come into force on the 1st of January 1944.

It shall be presented before the legislative assemblies for conversion into law.

The Under-Secretary of State who proposes this law is authorized to file the law draft concerning this matter.

We order whomever may be concerned to observe the present decree and the observance as a law of the state.

The Registration Offices are authorized to check and rectify reports.

The decision on controversies rising in the ascertaining and checking of the reports mentioned above, shall be ruled according to the syndical agreements listed in art. 2 of the present decree.

ART. 6

Omission or late filing of the report is punishable with fine from 100 to 500 lire; after one year from the due date for the report, the fine is from 500 to 5000 lire.

A report filed knowing it to be incorrect is punishable with a fine amounting to five times the tax due.

ART. 7

All matters not mentioned in this R.D.L. will be regulated by the laws and regulations on the income tax mentioned above and, in all that concerns controversies, by the Law 7 January 1929 n 4.

ART 8

The present decree shall be published in the Official Bulletin of the Kingdom - special series - and shall come into force on the 1st of January 1944.

It shall be presented before the legislative assemblies for conversion into law.

The Under-Secretary of State who proposes this law is authorized to file the law draft concerning this matter.

The order whomever may be concerned to observe the present decree and enforce its observance as a law of the state.

From the Supreme Headquarters, the 6th of Dec. 1943

20

VICTOR EMANUEL
Badoglio-Jung

Seen (according to the R.D. Oct. 30, 1943, n 1/b)
The Minister of Justice: Badoglio.

ROYAL DECREE - LAW DECEMBER 6, 1943, n. 16/B

Dissolution of the Volunteer Militia for National Security and of the Special Militiae.

VICTOR EMANUEL III

By the Grace of God and by Will of the Nation
KING OF ITALY

Whereas, the R.D. of January 14, 1923, N. 31 and successive amendments and modifications, and

Whereas, the R. Decrees, Law of October 30, 1943, n. 2/B and 10 November 1943, n. 5/B, and in view of urgent and non-postponable necessity to provide for the dissolution of the volunteer militia for national security and of its branches, also of the special militiae, returning the functions of these latter to the ordinary police organs;

After hearing the Council of Ministers:

On the proposal of the Head of the Government, in agreement with the Ministers of the Navy, Aviation, and the Under-Secretaries of Interior, Justice, Finance, War, Public Works, Agriculture and Forestry and Communications;

Therefore, we have decreed and we hereby decree:

TITLE I

Voluntary Militia for national legionary security and its branches (borders, anti-aircraft, maritime).

ART. 1

The volunteer militia for national security, established by R. Decree of 14 January 1923, no. 31, and later divided by further orders into legionary militia and its special branches (borders, anti-aircraft "M.A.C.A.", maritime "MIMART") is dissolved. The formation of any party of military character and tendency is not permitted.

ART. 2

The personnel which is not on permanent duty with the voluntary militia for national security in its branches of classes at present under arms and of the classes of first grade units for officers - is transferred to the armed forces with which it is at present serving, retaining their rank. The remaining personnel not in permanent service is placed again on leave into the originating armed force in the rank they held at present.

ART. 3

The officers on permanent duty originating from the same category of officers of the armed forces may ask to be readmitted into the armed force with which they are at present serving.

After hearing the Council of Ministers:

On the proposal of the Head of the Government, in agreement with the Ministers of the Navy, Aviation, and the Under-Secretaries of Interior, Justice, Finance, War, Public Works, Agriculture and Forestry and Communications;

Therefore, we have decreed and we hereby decree:

TITLE I

Voluntary Militia for national legionary security and its branches (borders, anti-aircraft, maritime).

ART. 1

The volunteer militia for national security, established by R. Decree of 14 January 1923, no. 31, and later divided by further orders into legionary militia and its special branches (borders, anti-aircraft "M.A.C.A.", maritime "MILMART") is dissolved. The formation of any party of military character and tendency is not permitted.

ART. 2

The personnel which is not in permanent duty with the voluntary militia for national security in its branches of classes at present under arms and of the classes of first grade units for officers - is transferred to the armed forces with which it is at present serving, retaining their rank. The remaining personnel not in permanent service is placed again on leave into the originating armed force in the rank they hold at present.

ART. 3

The officers in permanent duty originating from the same category of officers of the armed forces may ask to be readmitted into the armed force with which they are at present serving.

On readmission the appropriate Ministers will determine grade and seniority for the readmitted persons. The remaining officials in permanent service and those who do not make such a request or whose request is not accepted, will undergo the fate of the officers not in permanent service and are subject to mustering out pay and pension which is due them under the terms of law in force. Instead of mustering out pay there may be granted, a pension, based on valuation without recourse made in each case separately by the respective Ministers, not exceeding the minimum in relation to the military rank held by the officer. Provision is made in the same manner for the personnel in permanent service not holding the rank of officer.

ART. 4

Arms, equipment and material of any kind of the legionary militia and its branches will be taken over by the agencies of the R. Army (of the R. Navy for the Milmar) which will be established by the respective Chiefs of Staff.

The barracks and premises anywhere assigned to the above militia, will be taken over by the respective military authorities for the area.

TITLE II

Railroad Militia

ART. 5

The tasks carried out by the railroad militia will be assumed by the Royal Carabinieri and by the authorities of public safety according to special instructions to be issued by R. Decree on the proposals of the Ministers of Interior and Communications, in agreement with the Minister of War.

ART. 6

The members of the railroad militia will return into the ranks of the civil personnel of the railroad administration from which they came, according to their present rank and categories, by formal decision of the respective administration. To those eventually released, the regulations as per paras. 2 and 3 will apply.

Par. 7

The arms and military equipment will be surrendered to the officer of the R. Army as indicated by the respective General Staff. The premises at present occupied by the railroad militia will be returned to the railroad administration together with the equipment, materials and means of transportation originating from same.

TITLE III

The Postal and Telegraph Militia

Art. 8

The Postal, Telegraph & Telephone Militia is dissolved. Their work will be taken over by bodies who were formerly responsible for its execution.

The tasks carried out by the railroad militia will be assumed by the Royal Carabinieri and by the authorities of public safety according to special instructions to be issued by R. decree on the proposals of the Ministers of Interior and Communications, in agreement with the Minister of War.

ART. 6

The members of the railroad militia will return into the ranks of the civil personnel of the railroad administration from which they came, according to their present rank and categories, by formal decision of the respective administration. To those eventually released, the regulations as per paras.

2 and 3 will apply.

Par. 7

The arms and military equipment will be surrendered to the officer of the R. Army as indicated by the respective General Staff. The premises at present occupied by the railroad militia will be returned to the railroad administration together with the equipment, materials and means of transportation originating from same.

TITLE III

The Postal and Telegraph Militia

Art. 8

The Postal, Telegraph & Telephone Militia is dissolved. Their work will be taken over by bodies who were formerly responsible for its execution.

Art. 9

The members of the postal, telegraph and telephone militia return into the ranks of the civilian personnel of the postal, telegraph and telephone administration from which they came, according to ranks and categories into which they fall, as per decision without recourse of the respective administration.

To those eventually released, the regulations as per paras. 2 and 3 will apply.

Art. 10

Arms and military equipment will be rendered to the agencies of the R. Army designated by the respective General Staff. The premises at present occupied by the said militia will be returned to the postal, telegraph and telephone administration together with equipment, material and means of transportation originating from the same.

TITLE IV

The Road Militia

Par. 11

The road militia is dissolved. Their work will be taken over by the Royal Carabinieri Corps and RRCC and other bodies who were formerly responsible for its execution.

Par. 12

The personnel of the road militia in permanent service may request admission into the ranks of the permanent service of the Royal Carabinieri. Admission can be obtained without the requirement of height limit for officers being taken in consideration.

The Minister of War, after hearing the Commanding General of the Royal Carabinieri Corps, decides without recourse on admission and determines for each applicant grade and seniority. Those admitted into the Royal Carabinieri Corps will be employed in a special branch not at present in existence in the Corps. To personnel not in permanent service, the provisions of Art. 2 will apply.

Par. 13

The premises at present occupied by the road militia will be restored to the administration which granted them, or in their absence, taken over by the Royal Carabinieri Corps. The provisions of Art. 4 will apply for all other matters not dealt with in this present Article.

TITLE V

The Port Militia

Par. 14

The Port Militia is dissolved.

Par. 15

To the personnel of the port militia, the provisions of Art. 12 will apply.

Par. 16

The premises at present occupied by the port militia will be restored to the administration which granted them; in their absence they will be taken over by the Royal Carabinieri Corps. For the remainder, provisions as per par. 4 will apply.

Carabinieri Corps, grade and seniority. Those in each applicant grade and seniority in a special branch not at present in the Carabinieri Corps will be employed in a special branch not at present in the Carabinieri Corps. To personnel not in permanent service, the provisions of Art. 2 will apply.

Par. 13

The premises at present occupied by the road militia will be restored to the administration which granted them, or in their absence, taken over by the Royal Carabinieri Corps. The provisions of Art. 4 will apply for all other matters not dealt with in this present Article.

TITLE V

The Port Militia

Par. 14

The Port Militia is dissolved.

Par. 15

To the personnel of the port militia, the provisions of Art. 12 will apply.

Par. 16

The premises at present occupied by the port militia will be restored to the administration which granted them; in their absence they will be taken over by the Royal Carabinieri Corps. For the remainder, provisions as per par. 4 will apply.

TITLE VI

The Forest Militia

Par. 17

The forest militia will constitute with its present serving personnel the R. Forestry Corps, to which is entrusted also the custody of the R.R. grazing lands and the supervision of fishing in internal waters.

(x) By Royal Decree on proposal of the Minister of Agriculture and Forests/~~will~~ ~~be~~ restoration of the Royal Forestry Corps and the tasks assigned to it, also the type of its uniforms.

(x) the necessary instructions for carrying into effect the

Temporary Regulations

Par. 18

The personnel of the legion and special militiae which, in application of the present decree, must be furloughed, falls under the full availability of the respective military districts and of other proper agencies to be kept on the rolls of the reserve forces, if same is located in areas already liberated.

Those belonging to districts located in territory not as yet liberated from German occupation are subject to the same regulations as personnel of armed forces under similar conditions. For their temporary settlement will be provided by express regulations for the carrying into effect of the present decree.

Par. 19

Taking into account present war exigencies, the Ministers of War and Navy have been empowered to provide, by proper decrees, and within absolute limits, to maintain in present rank, until their substitution is possible, the officers of the dissolved militiae "M.A.C.A." and "Milmar", not having rank of officer in the originating armed forces.

Par. 20

The present decree will be effective following the day of its publication in the Official Gazette of the Kingdom - special series - and will be presented to the legislative assemblies for conversion into law.

The Head of the Government is authorized to present the relative law draft.

We order, to whomever may be concerned, to obey the present decree and to have it obeyed as law of the State,

By the Supreme Command, 6 December 1943.

VICTOR EMANUELE

Badoglio, De Courten, Sandalli, Reale De Santis, Jung, Orlando, De Caro, Siciliani, Di Raimondo.

Seen: (in accordance with R. Decree October 30, 1943 n. 1/B)
The Keeper of the Seals: BADOGLIO

been empowered to provide, by proper decrees, and within absolute limits, to maintain in present rank, until their substitution is possible, the officers of the dissolved militiae "M.A.C.A." and "Wilmart", not having rank of officer in the originating armed forces.

Par. 20

The present decree will be effective following the day of its publication in the Official Gazette of the Kingdom - special series - and will be presented to the legislative assemblies for conversion into law.

The Head of the Government is authorized to present the relative law draft.

We order, to whomever may be concerned, to obey the present decree and to have it obeyed as law of the State,

By the Supreme Command, 6 December 1943.

VICTOR EMANUEL

Badoglio, De Courten, Sandalli, Reale De Santis, Jung, Orlando, De Caro, Siciliani, Di Raimondo.

Seen: (in accordance with R. Decree October 30, 1943 n. 1/B)
The Keeper of the Seals: BADOGLIO

15

SECRET

PRIORITY

8th January 1943.

TO(ACTION): CG PRS (FOR FARGO FOR ILER)
 FROM : FATIMA FROM UPJOHN SIGNED JOYCE
 DATE TIME SIGNED 080530A
 DATE TIME RECD : 081305A
 REFERENCE NR. : SVC 685 - SYS 583 C - REF NR. 1837
 CITE: NONE

AT REQUEST OF FINANCIAL SUBCOMMISSION PLEASE REPUBLISH IN
 REGION 1 and 2 ITALIAN DECREE 21/B IN OFFICIAL GAZETTE 4 B DATED
 6 DECEMBER RELATING TO TAXATION ON TURNOVER, SUBSTITUTING "FEBRUARY"
 FOR "JANUARY" IN ARTICLE 3. ALSO SUGGEST ~~REPEAL~~ REPUBLICATION
 IN REGION 1 AND 2 DECREE 16/B IN SAME GAZETTE ABOLISHING VARIOUS
 FORMS OF VOLUNTARY MILITIA AND REINCORPORATION INTO APPROPRIATE
 SERVICES. THIS HAS BEEN REQUESTED BY COMMUNICATIONS SUBSECTION AS
 REGARDS TITLE 2. THIS SHOULD BE DONE BY A GENERAL ORDER PUBLISHING
 DECREES WITH APPROVAL OF DEPUTY CHIEF CIVIL AFFAIRS OFFICER.

12 Jan
 Translation and OT above decrees. Promised by
 13 Jan. *[Signature]*

SECRET

WHEREAS a decree has been promulgated by the Italian Government providing for the dissolution of the various forms of fascist militia and

~~XNN~~ WHEREAS it is expedient that the provisions of such decree be enforced in occupied territory

I, therefore, CHARLES M. SPOTFORD, COLONEL, D.C.C.A.O. order as follows.

ARTICLE I - The "Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale" created by Royal Decree of 14 January 1923 No. 31, ... is hereby abrogated.

ARTICLE II -

ARTICLE III - And so on.

Effective date.

Area in which Order is to operate.

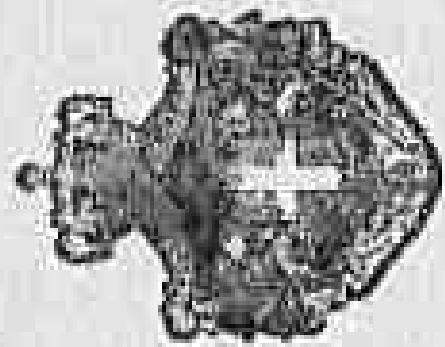
*Whereas a decree
providing for*

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA

DEL REGNO

PARTE PRIMA



UFFICIALE

D'ITALIA

SERIE SPECIALE

Anno 84° — Numero 5/B

P. M. 151 - Sabato 18 Dicembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEL
GIORNO DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200
	semestrale	50	semestrale	100
	trimestrale	25	trimestrale	50
	Un fascicolo	2	Un fascicolo	4

Al solo

« BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggi titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 50	Abbonamento annuo	L. 100
	semestrale	25	semestrale	50
	trimestrale	12	trimestrale	25
	Un fascicolo	2	Un fascicolo	4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 80	Abb. annuo	L. 120
	semestrale	40	semestrale	60
	trimestrale	20	trimestrale	30
	Un fascicolo	2	Un fascicolo	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggi titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	Abbonamento annuo	L. 100
	semestrale	50	semestrale	50
	trimestrale	25	trimestrale	25
	Un fascicolo	2	Un fascicolo	4

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 4/B della « Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicata l'8 corrente, si deve leggere:

a) al terzo di rigo dello art. 3 del R.D.L. 6-12-1943 n. 18/B:

« raggugliato a mese »

invece di:

« raggugliato a mesi »

b) al sesto e settimo rigo del secondo comma dello art. 2 del R.D.L. 2-12-1943 n. 18/B:

1. - per i liquori dai 31 ai 40 gradi L. 125 al litro

2. - per i liquori dai 41 in su » 150 al litro

invece di:

1. - per i liquori dai 30 ai 45 gradi L. 125 al litro

2. - per i liquori dai 40 in su » 150 al litro

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, N. 24/B

Modifiche al R.D.L. 16-12-1942 n. 1498 relativo alle prov-
videnze a favore del personale dello stato e degli Enti au-
siliari in dipendenza di offese belliche. Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1943, N. 27/B

Aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose
sulle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di
trasporto Pag. 3

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1943.

Nomina del Commissario Straordinario per l'amministra-
zione temporanea dell'Istituto Assistenza Malattia Lavora-
tori Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1943.

Esami per Procuratore Pag. 4

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 24/B

Modifiche al R.D.L. 16 - 12 - 1942, n. 1498 relativo alle prov-
videnze a favore del personale dello Stato e degli enti au-
siliari in dipendenza di offese belliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 16 dicembre 1942, n. 1498;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200
	semestrale	50	semestrale	100
	trimestrale	25	trimestrale	50
	Un fascicolo	2	Un fascicolo	4
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)				
Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 50	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 4 B della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicata l'8 corrente, si deve leggere:

a) al terzo di rigo dello art. 3 del R.D.L. 6-12-1943 n. 18/B:

« ragguagliato a mese »

invece di:

« ragguagliato a mesi »

b) al sesto e settimo rigo del secondo comma dello art. 2 del R.D.L. 2-12-1943 n. 18/B:

1. - per i liquori dai 31 ai 40 gradi L. 125 al litro

2. - per i liquori dai 41 in su . . . 150 al litro

invece di:

1. - per i liquori dai 30 ai 45 gradi L. 125 al litro

2. - per i liquori dai 40 in su . . . 150 al litro

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, N. 24/B

Modifiche al R.D.L. 16-12-1942 n. 1498 relativo alle provvidenze a favore del personale dello stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese belliche Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, N. 25/B

Facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, N. 26/B

Autorizzazione al Ministero delle Finanze di concedere la garanzia dello Stato su anticipazioni bancarie a favore di imprese industriali interessanti il riassetto della via civile e la ripresa economica della Nazione Pag. 2

Nel Regno	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
	semestrale	30	semestrale	60
	trimestrale	15	trimestrale	30
	Un fascicolo	2	Un fascicolo	4
Abbonamento annuo				
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari	

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1943, N. 27/B

Aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto Pag. 3

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1943.

Nomina del Commissario Straordinario per l'amministrazione temporanea dell'Istituto Assistenza Malattia Lavoratori Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1943.

Esami per Procuratore Pag. 4

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 24/B

Modifiche al R.D.L. 16-12-1942, n. 1498 relativo alle provvidenze a favore del personale dello Stato e degli enti ausiliari in dipendenza di offese belliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 16 dicembre 1942, n. 1498;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 2 del R.D.L. 16 dicembre

13

1942, n. 1498 è abrogato e viene sostituito dal seguente:

«La corresponsione della indennità giornaliera di cui al primo comma del presente articolo è sospesa per tutto il personale quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche».

Art. 2

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore col 1° gennaio 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 Dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - IUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 25 B

Facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo della legge della imposta di registro e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. D. L. 5 marzo 1942, n. 192 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1942, n. 830;
Visto il R. D. L. 14 dicembre 1942, n. 1476, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1943, n. 214;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di prorogare i benefici tributari per le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società allo intento di favorire il rafforzamento degli organismi industriali e commerciali;

Visto il R. Decreto Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto Legge 10 novembre 1943, n. 5/B

Udito il Consiglio dei Ministri;

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge, restando il Sottosegretario di Stato proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 26/B

Autorizzazione al Ministro delle Finanze di concedere la garanzia dello Stato su anticipazioni bancarie a favore di imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a concedere ad istituti di credito e di diritto pubblico la garanzia dello Stato fino ad un ammontare complessivo di un miliardo per anticipazioni ad imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati.

Art. 2

Le anticipazioni dovranno essere autorizzate dal Ministro delle Finanze sentito il Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro ed ove si tratti di imprese

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 26/B

Autorizzazione al Ministro delle Finanze di concedere la garanzia dello Stato su anticipazioni bancarie a favore di imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/B;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a concedere ad istituti di credito e di diritto pubblico la garanzia dello Stato fino ad un ammontare complessivo di un miliardo per anticipazioni ad imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati.

Art. 2

Le anticipazioni dovranno essere autorizzate dal Ministro delle Finanze sentito il Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro ed ove si tratti di imprese idroelettriche, anche il Ministro per i Lavori Pubblici

Art. 3

Lo stato concorrerà in misura non superiore al tre per cento al pagamento degli interessi sulle anticipazioni di cui all'art. 1.

La misura di tale concorso potrà variare caso per caso in rapporto ad un esame delle condizioni di ciascuna industria e della sua importanza ai fini nazio-

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 Dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO — IUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 25/B

Facilitazioni per la fusione concentrazione e trasformazione di società.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo della legge della imposta di registro e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 5 marzo 1942, n. 192 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1942, n. 830;

Visto il R. D. L. 14 dicembre 1942, n. 1476, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1943, n. 214;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di prorogare i benefici tributari per le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società allo intento di favorire il rafforzamento degli organismi industriali e commerciali;

Visto il R. Decreto Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto Legge 10 novembre 1943, n. 5/B

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Sottosegretario di Stato per le Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1943, stabilito dalla legge 5 aprile 1943, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 1944.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

nali nonché delle sue possibilità economiche, e verrà fissata di volta in volta con decreto del Ministro delle Finanze.

Art. 4

Entro tre anni dalla conclusione della Pace, sentiti gli istituti di credito interessati, il Ministro delle Finanze fisserà le condizioni e le scadenze per il consolidamento e l'estinzione delle anticipazioni.

Art. 5

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le norme complementari integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il presente decreto verrà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge restando autorizzato il Sottosegretario di Stato proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1943, n. 27/B

Aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose nelle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1948, con-

dello Stato e stabilite le norme per l'approvazione delle loro modificazioni;

Visto il Testo Unico delle disposizioni di legge delle ferrovie concesse all'industria privata, tramvie ed automobili approvato con R.D.L. 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il R.D.L. 28 settembre 1939, n. 1828;

Visto il R.D.L. 12 marzo 1941, n. 142;

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di urgenti misure per adeguare le tariffe dei trasporti alla presente situazione economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le ferrovie, la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione, d'intesa con i Sottosegretari di Stato per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di apportare aumenti di carattere generale nelle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato sino al limite massimo del 100 per cento, sulla base delle tariffe stabilite coi R.D.L. 22 dicembre 1938, n. 1927 per i viaggiatori, e 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 per i trasporti di cose.

Con provvedimento dello stesso Ministro, possono essere autorizzati aumenti della stessa misura di cui al precedente comma nelle tariffe per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose gestiti da enti autonomi, provinciali, comunali o consorziali, da società o da privati, vigenti ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1941, n. 142.

Art. 2

Per i maggiori proventi derivanti dall'applicazione degli aumenti di cui al primo comma dell'art. 1, restano ferme le disposizioni in vigore circa la totale devoluzione dei proventi alle ferrovie dello Stato.

Il maggior provento derivante dall'applicazione degli aumenti, che possono essere autorizzati per gli altri servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, a

Art. 5

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le norme complementari integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il presente decreto verrà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge restando autorizzato il Sottosegretario di Stato proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1943, n. 27/B

Aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose nelle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni; con il quale sono state approvate le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato e stabilite le norme per l'approvazione delle loro modificazioni

Visto il R.D.L. 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni, con il quale sono state approvate le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose nelle ferrovie

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di urgenti misure per adeguare le tariffe dei trasporti alla presente situazione economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le ferrovie, la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione, d'intesa con i Sottosegretari di Stato per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di apportare aumenti di carattere generale nelle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato sino al limite massimo del 100 per cento, sulla base delle tariffe stabilite coi R.D.L. 22 dicembre 1938, n. 1927 per i viaggiatori, e 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 per i trasporti di cose.

Con provvedimento dello stesso Ministro, possono essere autorizzati aumenti della stessa misura di cui al precedente comma nelle tariffe per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose gestiti da enti autonomi, provinciali, comunali o consorziali, da società o da privati, vigenti ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1941, n. 142.

Art. 2

Per i maggiori proventi derivanti dall'applicazione degli aumenti di cui al primo comma dell'art. 1, restano ferme le disposizioni in vigore circa la totale devoluzione dei proventi alle ferrovie dello Stato.

Il maggior provento derivante dall'applicazione degli aumenti, che possono essere autorizzati per gli altri servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, a norma del secondo comma dello stesso art. 1, sarà devoluto alle rispettive amministrazioni o ditte esercenti.

Art. 3

I provvedimenti di cui al presente decreto entreranno in vigore col 1° gennaio 1944.

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge, restando au-

torizzato il Ministro per le comunicazioni alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 16 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

DI RAIMONDO - JUNG - GORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1943.

Nomina del Commissario Straordinario per l'amministrazione temporanea dell'Istituto Assistenza Malattia Lavoratori.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la Legge 11 gennaio 1943 n. 138, con la quale è stato costituito l'Istituto per l'Assistenza di malattia ai lavoratori.

Visto il R.D.L. 21 agosto 1943 n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti Pubblici e nomina di Commissari straordinari.

Sulla proposta del Sottosegretario per l'Industria, Commercio e per il Lavoro.

Decreta

Art. 1

Il Dott. Livio Malfettani è nominato Commissario Straordinario per la temporanea amministrazione dell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori.

Art. 2

Al Commissario Straordinario sono attribuiti tutti i poteri demandati dalla Legge 11 gennaio 1943, n. 138, e al presidente e al Comitato Esecutivo.

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1943

Esami per procuratore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto gli art. 19-20 e 21 del R. D. L. 27-11-1933, n. 157 dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, convertito, con modificazioni nella legge 22 gennaio 1943 n. 36, e gli artt. 15 e 16 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del R.D.L. citato;

Visto l'art. 1 n. 4 della legge 23-3-1940 n. 254 e gli artt. 1 e 6 del R.D.L. 13-5-1943 n. 509 che recano modificazioni all'Ordinamento Forense;

Art. 1

Il Decreto Ministeriale 12-8-1943 è abrogato e sostituito dal presente Decreto Ministeriale, salvo per quanto riguarda la tabella A.

Art. 2

Sono indetti gli esami per la professione di procuratore. Essi si svolgeranno presso le sedi di Corti di Appello di Catanzaro, Messina, Catania, Palermo e Cagliari) e le relative prove scritte si terranno nei giorni 28, 29 e 30 Marzo 1944 alle ore 9 antimeridiane.

Per le altre Corti sarà fissata altra data.

Art. 3

Le domande già presentate di ammissione agli esami dovranno essere ripetute. Le stesse redatte su carta da bollo da lire 8 dovranno essere presentate al competente ufficio entro il 30 gennaio 1944, corredate dei documenti indicati dall'art. 16 del R.D. 22-1-1934 n. 37.

Art. 4

Il numero massimo dei procuratori che a termini dell'art. 19 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 potranno essere iscritti complessivamente per concorso, nell'anno 1944, negli albi del distretto di ciascuna Corte di Appello, e la loro ripartizione nei singoli sono quelli stabiliti nell'allegato A del decreto ministeriale 12 agosto 1943.

Art. 5

DI RAIMONDO - JUNG - GORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1943.

Nomina del Commissario Straordinario per l'amministrazione temporanea dell'Istituto Assistenza Malattia Lavoratori.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la Legge 11 gennaio 1943 n. 138, con la quale è stato costituito l'Istituto per l'Assistenza di malattia ai lavoratori.

Visto il R.D.L. 21 agosto 1943 n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti Pubblici e nomina di Commissari straordinari.

Sulla proposta del Sottosegretario per l'Industria, Commercio e per il Lavoro.

Decreta

Art. 1

Il Dott. Livio Malfettani è nominato Commissario Straordinario per la temporanea amministrazione dell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori.

Art. 2

Al Commissario Straordinario sono attribuiti tutti i poteri demandati dalla Legge 11 gennaio 1943, n. 138, al presidente e al Comitato Esecutivo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale.

Dal Comando Supremo, 7 dicembre 1943.

BADOGLIO — CORBINO

TESI VITTORIO, *gerente*

n. 137 dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, convertito, con modificazioni nella legge 22 gennaio 1943 n. 36, e gli artt. 15 e 16 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione del R.D.L. citato;

Visto l'art. 1 n. 4 della legge 23-3-1940 n. 254 e gli artt. 1 e 6 del R.D.L. 13-5-1943 n. 509 che recano modificazioni all'Ordinamento Forense;

Art. 1

Il Decreto Ministeriale 12-8-1943 è abrogato e sostituito dal presente Decreto Ministeriale, salvo per quanto riguarda la tabella A.

Art. 2

Sono indetti gli esami per la professione di procuratore. Essi si svolgeranno presso le sedi di Corti di Appello di Catanzaro, Messina, Catania, Palermo e Cagliari) e le relative prove scritte si terranno nei giorni 28, 29 e 30 Marzo 1944 alle ore 9 antimeridiane.

Per le altre Corti sarà fissata altra data.

Art. 3

Le domande già presentate di ammissione agli esami dovranno essere ripetute. Le stesse redatte su carta da bollo da lire 8 dovranno essere presentate al competente ufficio entro il 30 gennaio 1944, corredate dei documenti indicati dall'art. 16 del R.D. 22-1-1934 n. 37.

Art. 4

Il numero massimo dei procuratori che a termini dell'art. 19 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 potranno essere iscritti complessivamente per concorso, nell'anno 1944, negli albi del distretto di ciascuna Corte di Appello, e la loro ripartizione nel singoli sono quelli stabiliti nell'allegato A del decreto ministeriale 12 agosto 1943.

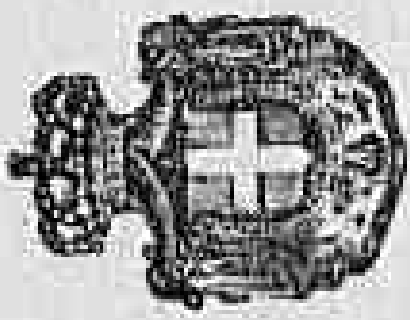
Art. 5

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Bari, addì 18 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GIUSEPPE DE SANTIS

Dir. del Commercio V. Ragione - P. M. 151



GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA

FOGLIO DELLE INSERZIONI

SERIE SPECIALE

Anno 84°

P. M. 151 - Sabato 18 Dicembre 1943

N. 1

Le «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

COMMERCIALI

OLEIFICI DELL'ITALIA MERIDIONALE

Società Anonima con Sede in BARI, Capitale L. 15.000.000

Avviso di Convocazione

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 31 dicembre 1943, alle ore 10, nella Sede Sociale, Via Dante Alighieri 13, per discutere il seguente

Ordine del giorno

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;
- 2) Approvazione del Bilancio 30 settembre 1943, e provvedimenti relativi;
- 3) Varie ed eventuali.

Il deposito delle Azioni e dei Titoli azionari dovrà essere fatto entro il giorno 25 dicembre 1943 presso la Segreteria Generale della Società, ovvero presso la Banca Commerciale Italiana, Sede di Bari, all'uopo delegata.

Qualora per qualsiasi ragione la prima convocazione andasse deserta, resta sin da ora fissata la seconda convocazione per il successivo giorno 1° gennaio 1944,

S. A. C. E. I. P. E. L. P.
Società An. Coop. Edilizia Impiegati Pensionati e Liberi Professionisti
BRINDISI

Avviso di Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 dicembre 1943 alle ore 15 in prima e 16 in seconda convocazione, ove occorra, nella sede, al Corso Umberto 102 per trattare il seguente

Ordine del giorno

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.
 - 2) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1942.
 - 3) Nomina di tre Sindaci effettivi e di due supplenti.
- I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci.
Il Presidente: dr. De Pace

2 (A pagamento).

UNIONE COOPERATIVA DI CONSUMO

SEZIONE FARMACIA

Società Anonima Cooperativa a Capitale Illimitato con sede in CASARANO (Lecce)

L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria nell'Aula terrena N. 1 g. del Palazzo Comunale San Domenico in Casarano per le ore 10 del giorno 9 gennaio 1944 in prima convocazione; pel giorno 16 detto gennaio; ed occorrendo ancora, in terza convocazione del successivo giorno 23 ripetuto gennaio, sempre per le ore 10 e nella suddetta aula, onde discutere e deliberare:

1. Assemblea ordinaria;
- 1) Relazione dell'Amministrazione 1943;
- 2) Bilancio 1943;
- 3) Rapporto dei Sindaci.

Ed in Assemblea Straordinaria:

COMMERCIALI

OLEIFICI DELL'ITALIA MERIDIONALE

Società Anonima con Sede in BARI, Capitale L. 15.000.000

Avviso di Convocazione

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 31 dicembre 1943, alle ore 10, nella Sede Sociale, Via Dante Alighieri 13, per discutere il seguente

Ordine del giorno

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;
- 2) Approvazione del Bilancio 30 settembre 1943, e provvedimenti relativi;
- 3) Varie ed eventuali.

Il deposito delle Azioni e dei Titoli azionari dovrà essere fatto entro il giorno 25 dicembre 1943 presso la Segreteria Generale della Società, ovvero presso la Banca Commerciale Italiana, Sede di Bari, all'uopo delegata.

Qualora per qualsiasi ragione la prima convocazione andasse deserta, resta sin da ora fissata la seconda convocazione per il successivo giorno 1° gennaio 1944, medesimo ordine del giorno, medesimo locale e stessa ora.

Bari, li 14 dicembre 1943.

p. Il Consiglio di amministrazione: (firma illeggibile)

1 (A pagamento).

Società An. Coop. Edilizia Impiegati Pensionati e Liberi Professionisti
BRINDISI

Avviso di Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 dicembre 1943 alle ore 15 in prima e 16 in seconda convocazione, ove occorra, nella sede, al Corso Umberto 102 per trattare il seguente

Ordine del giorno

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.
- 2) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1942.
- 3) Nomina di tre Sindaci effettivi e di due supplenti.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci.

Il Presidente: dr. De Pace

2 (A pagamento).

UNIONE COOPERATIVA DI CONSUMO

SEZIONE FARMACIA
Società Anonima Cooperativa a Capitale Illimitato con sede in CASARANO (Lecce)

L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria nell'Aula terrena N.1 g. del Palazzo Comunale San Domenico in Casarano per le ore 10 del giorno 9 gennaio 1944 in prima convocazione; per il giorno 16 detto gennaio; ed occorrendo ancora, in terza convocazione del successivo giorno 23 ripetuto gennaio, sempre per le ore 10 e nella suddetta aula, onde discutere e deliberare:

1. Assemblea ordinaria;
- 1) Relazione dell'Amministrazione 1943;
- 2) Bilancio 1943;
- 3) Rapporto dei Sindaci.

Ed in Assemblea Straordinaria:

- 1) Proroga della Società;
- 2) Modifica integrale dello Statuto e denominazione sociale;
- 3) Elezione delle cariche sociali a norma del modificando Statuto.

Casarano 15 dicembre 1943.

p. Il Presidente (firma illeggibile)

3 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO DI TITOLI

Il Presidente del Tribunale di Lecce con decreto in data 9-10-1943 ha pronunciato l'ammortamento degli assegni circolari della Banca D'Italia emessi dalla Corrispondente Banca Cassa Rurale ed Artigiana di Lecce il 4 ottobre c. a. N. 1069075/28462 - 1069076/28463 - 1069077/28464 - 1069110/28465 - 1069111/28466 - 1069112/28467 - 1069113/28468 - 1069114/28469 - 1069115/28470 - 1069116/28471 - 1069117/28472 - 1069118/28473 - 1069119/28474 di lire cinquemila ciascuno intestati a Politi Albino fu Felice.

Autorizza il pagamento degli assegni circolari sopra descritti in favore del suddetto Politi dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno purchè non venga nel frattempo fatta opposizione dal detentore.

TESTI VITTORIO, gerente

Ordina che il presente decreto sia notificato, a cura del ricorrente al traente e che sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Lecce, li 9 ottobre 1943.

Il Cancelliere A. Greco

4 (A pagamento).

ESTRATTO DI DECRETO

Il Pretore di Bari, con decreto dell'11 settembre 1943, ha dichiarato l'ammortamento degli assegni circolari n. 28096 e 28102 di L. 2000 ciascuno, del Credito Italiano - Sede di Bari - intestati a Scomparcini Silla di Domenico. Ed ha autorizzato la Sede di Bari del Credito Italiano a pagare i suddetti assegni circolari alla Signora Scomparcini Silla, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purchè non venga fatta nel frattempo alcuna opposizione dall'ignoto detentore.

Bari, li 24 novembre 1943.

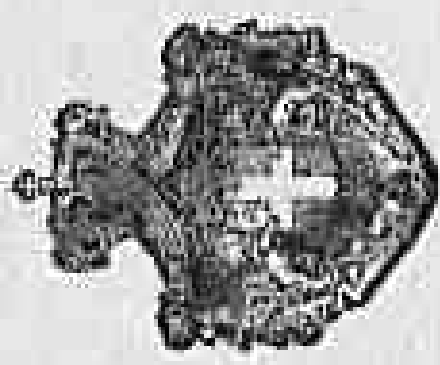
Avv. Laetitia Abbaticola

5 (A pagamento).

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA

PARTE PRIMA
DEL REGNOUFFICIALE
D'ITALIA

SERIE SPECIALE

Anno 84° - Numero 3/B

P. M. 151 - Sabato 27 Novembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATODIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Nel Regno	Abb. annuo	Abb. annuo	Abb. annuo
	semestrale	semestrale	semestrale
	trimestrale	trimestrale	trimestrale
	Un fascicolo	Un fascicolo	Un fascicolo
	L. 100	L. 60	L. 120
	50	30	60
	25	15	30
	2	2	4
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sottogiofili, obbligazioni, cartelle)			
Nel Regno	Abb. annuo	Abb. annuo	Abb. annuo
	Un fascicolo	Un fascicolo	Un fascicolo
	L. 50	L. 100	L. 100
	25	50	50
	2	2	2

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

S O M M A R I O

B A N D I

BANDO del 28 ottobre 1943, n. 8

Arruolamento di volontari nel R. Esercito Pag. 1

BANDO del 1° novembre 1943, n. 12

Indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi mercantili Pag. 2

BANDO del 4 novembre 1943, n. 9

Rassicurazione da parte del Governo Italiano dei rischi di guerra sui motovelieri e sulle merci trasportate Pag. 2

BANDO del 4 novembre 1943, n. 10

Competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate Pag. 3

BANDO del 4 novembre 1943, n. 11

Competenze spettanti ai marittimi militarizzati imbarcati sul naviglio ausiliario Pag. 4

B A N D I

BANDO del 28 ottobre 1943, n. 8

Arruolamento di volontari nel R. Esercito.

Visti gli Artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il continuo afflusso nelle file del R. Esercito di volontari di ogni ceto che chiedono di servire la Patria in armi, per la liberazione del suolo nazionale dall'occupazione tedesca;

Ordiniamo:

Art. 1

E' aperto uno speciale arruolamento nel R. Esercito per la costituzione di « reparti volontari » destinati ad operare al più presto in cooperazione con le altre unità dell'Esercito.

Art. 2

Possono aspirare all'arruolamento tutti gli elementi attualmente non alle armi appartenenti alla classe 1910 e più giovani, purchè posseggano i requisiti di idoneità incondizionata fisica e morale al servizio militare.

Art. 3

I volontari dovranno assumere l'impegno di servire nelle file delle speciali formazioni fino al termine delle

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Nel Regno	Abb. annuo L. 100 semestrale L. 50 trimestrale L. 25 Un fascicolo L. 2	Nel Regno	Abb. annuo L. 60 semestrale L. 30 trimestrale L. 15 Un fascicolo L. 2
Nel Regno	Abb. annuo L. 200 semestrale L. 100 trimestrale L. 50 Un fascicolo L. 4	Nel Regno	Abb. annuo L. 120 semestrale L. 60 trimestrale L. 30 Un fascicolo L. 4

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Cepoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

S O M M A R I O

B A N D I

BANDO del 28 ottobre 1943, n. 8	
Arruolamento di volontari nel R. Esercito	Pag. 1
BANDO del 1° novembre 1943, n. 12	
Indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi mercantili	Pag. 2
BANDO del 4 novembre 1943, n. 9	
Rassicurazione da parte del Governo Italiano dei rischi di guerra sui motovellieri e sulle merci trasportate	Pag. 2
BANDO del 4 novembre 1943, n. 10	
Competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate	Pag. 3
BANDO del 4 novembre 1943, n. 11	
Competenze spettanti ai marittimi militarizzati imbarcati sul naviglio ausiliario	Pag. 4

B A N D I

BANDO del 28 ottobre 1943, n. 8

Arruolamento di volontari nel R. Esercito.

NOI CAVALIERE DI GRAN GROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle FF. AA. 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli Artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il continuo afflusso nelle file del R. Esercito di volontari di ogni ceto che chiedono di servire la Patria in armi, per la liberazione del suolo nazionale dall'occupazione tedesca;

Ordiniamo:

Art. 1

E' aperto uno speciale arruolamento nel R. Esercito per la costituzione di « reparti volontari » destinati ad operare al più presto in cooperazione con le altre unità dell'Esercito.

Art. 2

Possono aspirare all'arruolamento tutti gli elementi attualmente non alle armi appartenenti alla classe 1910 e più giovani, purchè posseggano i requisiti di idoneità incondizionata fisica e morale al servizio militare.

Art. 3

I volontari dovranno assumere l'impegno di servire nelle file delle speciali formazioni fino al termine delle ostilità con la Germania.

Tale impegno potrà essere prorogato, per quelli che lo desidereranno, oltre il termine predetto a giudizio del R. Governo.

Art. 4

I militari appartenenti ai « reparti volontari » vestiranno la divisa del R. Esercito con uno speciale con-

trassegno: saranno inquadrati con ufficiali, sottufficiali e graduati tratti pure dai volontari (che abbiano i voluti requisiti), o da quelli già alle armi e che ne facciano domanda.

Art. 5

Trattamento economico e vitto:

a) dall'atto dell'arruolamento fino all'approntamento del reparto per prendere parte ad operazioni attive: razione viveri uguale a quella stabilita per tutti i reparti mobilitati; indennità di operazioni pari ad una volta e mezzo quella normale (ossia aumento del 50 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; sussidio di famiglia nell'attuale misura.

b) dal momento in cui il reparto è approntato per prendere parte ad operazioni attive: supplemento alla razione viveri; indennità di operazioni pari al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al triplo di quella normale (ossia aumento del 200 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; raddoppio del sussidio di famiglia.

c) all'atto del congedamento verrà concesso a tutti i volontari arruolati in applicazione del presente bando un mese di assegni e indennità (razione viveri esclusa) per ogni trimestre di servizio prestato.

Art. 6

Agli arruolati in base al presente bando sono estese tutte le facilitazioni ed i diritti concessi per legge ai combattenti dell'attuale conflitto.

Art. 7

Modalità per l'arruolamento: gli aspiranti si dovranno presentare, a partire dal 15 novembre p. v., alla più vicina stazione CC. RR. in territorio controllato dalle nostre truppe, la quale provvederà all'avviamento ai centri ordinamento volontari appositamente costituiti.

Art. 8

BANDO del 1 novembre 1943, n. 12.

Indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi mercantili.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli artt. 16 e 17 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 20 gennaio 1943, col quale le indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi appartenenti alle società di preminente interesse nazionale e addette a viaggi in zone del mare Mediterraneo al disotto del 38° parallelo e lungo le coste della Grecia al disotto del 40° parallelo vengono elevate, per alcune categorie di personale, dal 196% al 246% e, per altre categorie, dal 200% al 250%;

Ritenuta l'urgente necessità di equiparare il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili;

Ordiniamo:

Art. 1

L'indennità per rischi di guerra a favore degli equipaggi delle navi mercantili nazionali ed addette al traffico anche se non appartenenti a società di preminente interesse nazionale, e qualunque sia la zona di mare in cui le navi stesse compiono la navigazione, viene aumentata del 250% sulle retribuzioni dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti organici.

Art. 2

Il presente bando ha effetto dal 1 novembre 1943 e cesserà di aver vigore con la data che sarà stabilita con successiva disposizione. Esso sarà pubblicato

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli artt. 16 e 17 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 20 gennaio 1943, col quale le indennità per rischi di guerra nei confronti degli equipaggi delle navi appartenenti alle società di preminente interesse nazionale e addette a viaggi in zone del mare Mediterraneo al disotto del 38° parallelo e lungo le coste della Grecia al disotto del 40° parallelo vengono elevate, per alcune categorie di personale, dal 196% al 246% e, per altre categorie, dal 200% al 250%;

Ritenuta l'urgente necessità di equiparare il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili;

Ordiniamo:

Art. 1

L'indennità per rischi di guerra a favore degli equipaggi delle navi mercantili nazionali ed addette al traffico anche se non appartenenti a società di preminente interesse nazionale, e qualunque sia la zona di mare in cui le navi stesse compiono la navigazione, viene aumentata del 250% sulle retribuzioni dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti organici.

Art. 2

Il presente bando ha effetto dal 1 novembre 1943 e cesserà di aver vigore con la data che sarà stabilita con successiva disposizione. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie o mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di Porto.

Dal Comando Supremo, 1 novembre 1943.

AMBROSIO

a) dall'atto dell'arruolamento fino all'approntamento del reparto per prendere parte ad operazioni attive: razione viveri uguale a quella stabilita per tutti i reparti mobilitati; indennità di operazioni pari ad una volta e mezzo quella normale (ossia aumento del 50 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; sussidio di famiglia nell'attuale misura.

b) dal momento in cui il reparto è approntato per prendere parte ad operazioni attive: supplemento alla razione viveri; indennità di operazioni pari al doppio di quella normale (ossia aumento del 100 per cento) per gli ufficiali e marescialli, ed al triplo di quella normale (ossia aumento del 200 per cento) per i sottufficiali e militari di truppa; raddoppio del sussidio di famiglia.

c) all'atto del congedamento verrà concesso a tutti i volontari arruolati in applicazione del presente bando un mese di assegni e indennità (razione viveri esclusa) per ogni trimestre di servizio prestato.

Art. 6

Agli arruolati in base al presente bando sono estese tutte le facilitazioni ed i diritti concessi per legge ai combattenti dell'attuale conflitto.

Art. 7

Modalità per l'arruolamento: gli aspiranti si dovranno presentare, a partire dal 15 novembre p. v., alla più vicina stazione CC. RR. in territorio controllato dalle nostre truppe, la quale provvederà all'avviamento ai «centri ordinamento volontari» appositamente costituiti.

Art. 8

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali delle provincie e mediante affissione di manifesti murali nei vari Comuni del Territorio.

Dal Comando Supremo, 28 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 4 novembre 1943, n. 9.

Riassicurazione da parte del Governo Italiano dei rischi di guerra sui motovelieri e sulle merci trasportate.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate del 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il R. D. 23 novembre 1939, n. 1939 riguardante la riassicurazione, per conto e nell'interesse dello Stato, dei rischi di guerra della navigazione marittima;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere all'assicurazione dei motovelieri e rispettivi carichi contro i rischi di guerra;

Ritenuta l'impossibilità da parte del Consorzio Italiano Assicurazione Rischi Speciali Trasporti (CIARST) con sede in Roma di provvedere alla copertura di tali rischi;

Ordiniamo:

Art. 1

A partire dal 1° novembre 1943 e fino alla data che sarà stabilita, la riassicurazione dei rischi di guerra sui corpi di motovelieri e sulle merci trasportate da essi è assunta dal Governo Italiano.

Art. 2

Per i tassi e per le condizioni di copertura, liquidazione e pagamento dei danni valgono le norme già stabilite dal CIARST.

Gli interessati sono però tenuti a notificare giornalmente i rischi sia al Consiglio dell'Economia che all'Intendenza di Finanza delle rispettive provincie e ad effettuare i versamenti dei premi presso le RR. Tesorerie Provinciali.

Art. 3

Fino a nuovo ordine vige l'ultimo bollettino di tassi emanato dalla CIARST.

BANDO del 4 novembre 1943, n. 10.

Competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 Luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il nostro bando 2 ottobre 1943, n. 247 A.C.; Ritenuta la pronta necessità di provvedere, nelle attuali contingenze, alla liquidazione delle competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate;

Ordiniamo:

Art. 1

Finchè perdura l'impossibilità per i marittimi di comunicare con gli armatori per ottenere da questi la liquidazione delle competenze, le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate ad anticipare agli equipaggi delle navi mercantili, sinistrate l'8 settembre 1943 e posteriormente, l'importo delle paghe ed assegni accessori loro spettanti per il mese in corso, fino alla data di risoluzione del contratto di arruolamento e per eventuali arretrati del mese precedente, nonchè l'importo dell'indennità per perdita di corredo, strumenti nautici e utensili, esclusa ogni altra indennità conseguente al sinistro.

Art. 2

Per poter procedere alle anticipazioni di cui sopra, le RR. Capitanerie di Porto richiederanno al Capitano o all'Ufficiale più elevato in grado fra i superstiti lo stato paghe dell'equipaggio o la specifica delle altre indennità dovute.

Qualora nè il Capitano nè alcuno degli Ufficiali sia fra i superstiti, lo stato paghe e la specifica delle indennità saranno formate dalle RR. Capitanerie di Porto, sulla base delle dichiarazioni giurate dei superstiti, rigorosamente vagliate.

Art. 3

Il pagamento delle competenze e indennità di cui all'art. 1 sarà fatto dietro rilascio, da parte dei marittimi o loro eredi, di quietanza con dichiarazione di corrispondenza del corrisponente.

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate del 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il R.D.L. 23 novembre 1939, n. 1939 riguardante la riassicurazione, per conto e nell'interesse dello Stato, dei rischi di guerra della navigazione marittima;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere all'assicurazione dei motovelieri e rispettivi carichi contro i rischi di guerra;

Ritenuta l'impossibilità da parte del Consorzio Italiano Assicurazione Rischi Speciali Trasporti (CIARST) con sede in Roma di provvedere alla copertura di tali rischi;

Ordiniamo:

Art. 1

A partire dal 1° novembre 1943 e fino alla data che sarà stabilita, la riassicurazione dei rischi di guerra sui corpi di motovelieri e sulle merci trasportate da essi è assunta dal Governo Italiano.

Art. 2

Per i tassi e per le condizioni di copertura, liquidazione e pagamento dei danni valgono le norme già stabilite dal CIARST.

Gli interessati sono però tenuti a notificare giornalmente i rischi sia al Consiglio dell'Economia che all'Intendenza di Finanza delle rispettive provincie e ad effettuare i versamenti dei premi presso le RR. Tesorerie Provinciali.

Art. 3

Fino a nuovo ordine vige l'ultimo bollettino di tassi emanato dalla CIARTS.

Art. 4

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle provincie e mediante affissione nell'Albo delle RR. Capitanerie di Porto, ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 4 novembre 1943.

AMBROSIO

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 Luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il nostro bando 2 ottobre 1943, n. 247 A.C.;

Ritenuta la pronta necessità di provvedere, nelle attuali contingenze, alla liquidazione delle competenze spettanti agli equipaggi delle navi mercantili sinistrate;

Ordiniamo:

Art. 1

Finchè perdura l'impossibilità per i marittimi di comunicare con gli armatori per ottenere da questi la liquidazione delle competenze, le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate ad anticipare agli equipaggi delle navi mercantili, sinistrate l'8 settembre 1943 e posteriormente, l'importo delle paghe ed assegni accessori loro spettanti per il mese in corso, fino alla data di risoluzione del contratto di arruolamento e per eventuali arretrati del mese precedente, nonchè l'importo dell'indennità per perdita di corredo, strumenti nautici e utensili, esclusa ogni altra indennità conseguente al sinistro.

Art. 2

Per poter procedere alle anticipazioni di cui sopra, le RR. Capitanerie di Porto richiederanno al Capitano o all'Ufficiale più elevato in grado fra i superstiti lo stato paghe dell'equipaggio o la specifica delle altre indennità dovute.

Qualora nè il Capitano nè alcuno degli Ufficiali sia fra i superstiti, lo stato paghe e la specifica delle indennità saranno formate dalle RR. Capitanerie di Porto, sulla base delle dichiarazioni giurate dei superstiti, rigorosamente vagliate.

Art. 3

Il pagamento delle competenze e indennità di cui all'art. 1 sarà fatto dietro rilascio, da parte dei marittimi o loro eredi, di quietanza con dichiarazione di trasferimento all'Amministrazione del corrispondente credito da essi vantato verso l'armatore.

Art. 4

Le somme anticipate, con gli interessi legali che su queste sono dovute e con le eventuali spese, dovranno essere rimborsate dall'armatore entro venti giorni

dalla notificazione del debito che gli sarà fatta dal Ministero della Marina - Direzione Generale della Marina Mercantile -.

Art. 5

Le anticipazioni sono privilegiate sui resti della nave e sui noli da riscuotere ancora dall'armatore per tutti i viaggi effettuati dalla nave, col grado di cui all'art. 552, n. 2, del Codice di navigazione. Sono inoltre vincolati, con lo stesso privilegio, al pagamento di tale credito, le indennità di assicurazione, i premi, le sovvenzioni e i sussidi dello Stato.

Il privilegio si estingue soltanto con la estinzione del credito.

Art. 6

Le RR. Capitanerie di Porto competenti a concedere le anticipazioni di cui al presente bando sono quelle entro le cui giurisdizioni vengono svolte le indagini sommarie previste dall'art. 578 del Codice della navigazione.

Art. 7

Per il rimborso delle somme anticipate con gli interessi e le eventuali spese, l'amministrazione potrà, a tutti gli effetti, valersi della procedura prevista dall'art. 84 del Codice di navigazione.

Art. 8

Gli atti di sottomissione di cui all'art. 3 del bando n. 247 A. C., del 2 ottobre 1943, sono da registrarsi gratuitamente, anche se di date anteriori al presente bando.

Art. 9

I fondi necessari di cui all'art. 1 saranno richiesti di volta in volta dalle RR. Capitanerie di Porto alle Sezioni delle RR. Tesorerie Provinciali, che sono autorizzate a concederli quali anticipazioni a conto del Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile.

Art. 10

Tosto che le condizioni del Regno lo permetteranno, le RR. Capitanerie di Porto trasmetteranno al Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile, la distinta delle anticipazioni da esse rispettivamente concesse, corredata dalla relativa documentazione, affinché la Direzione stessa ne effettui il ricupero ed il rimborso alle rispettive Sezioni di RR. Tesorerie Provinciali.

Art. 11

BANDO del 4 novembre 1943, n. 11.

Le Competenze spettanti ai marittimi militarizzati imbarcati su naviglio ausiliario.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di S. M. Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Vista il R.D. 19 settembre 1935, n. 1836, sulla organizzazione della Marina Mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che fissa norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Ritenuta la urgente necessità di eliminare, nelle attuali condizioni, sperequazioni economiche tra le categorie di marittimi imbarcate sul naviglio ausiliario;

Ordina:

Art. 1

Con decorrenza 1° settembre 1943 ai marittimi militarizzati imbarcati su naviglio ausiliario e non appartenenti a classi e categorie sotto le armi sarà corrisposto il trattamento economico (paga, panatica, indennità per lavoro straordinario, rischi di guerra, premi speciali, ecc.), previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dagli altri provvedimenti in vigore alla data del presente bando, relativo al tipo della nave sul quale trovansi imbarcati ed in rapporto alle funzioni esercitate a bordo.

Art. 2

Per i marittimi, le cui famiglie risiedono in territorio ancora occupato dal nemico, sarà effettuata mensilmente una trattenuta pari alla differenza tra le competenze mercantili e quelle militari. La regolarizzazione di tali trattenute avrà luogo tosto che sarà nuovamente possibile comunicare con i rispettivi armatori.

Art. 3

I marittimi militarizzati imbarcati sul naviglio ausiliario ed appartenenti a classi o categorie sotto le armi (richiamati e militari di leva) saranno richiamati anch'essi sotto le armi e lasciati a bordo.

Art. 4

sovvenzioni e i sussidi dello Stato.

Il privilegio si estingue soltanto con la estinzione del credito.

Art. 6

Le RR. Capitanerie di Porto competenti a concedere le anticipazioni di cui al presente bando sono quelle entro le cui giurisdizioni vengono svolte le indagini sommarie previste dall'art. 578 del Codice della navigazione.

Art. 7

Per il rimborso delle somme anticipate con gli interessi e le eventuali spese, l'amministrazione potrà, a tutti gli effetti, valersi della procedura prevista dall'art. 84 del Codice di navigazione.

Art. 8

Gli atti di sottomissione di cui all'art. 3 del bando n. 247 A. C., del 2 ottobre 1943, sono da registrarsi gratuitamente, anche se di date anteriori al presente bando.

Art. 9

I fondi necessari di cui all'art. 1 saranno richiesti di volta in volta dalle RR. Capitanerie di Porto alle Sezioni delle RR. Tesorerie Provinciali, che sono autorizzate a concederli quali anticipazioni a conto del Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile.

Art. 10

Tosto che le condizioni del Regno lo permetteranno, le RR. Capitanerie di Porto trasmetteranno al Ministero della Marina, Direzione Generale della Marina Mercantile, la distinta delle anticipazioni da esse rispettivamente concesse, corredata dalla relativa documentazione, affinché la Direzione stessa ne effettui il recupero ed il rimborso alle rispettive Sezioni di RR. Tesorerie Provinciali.

Art. 11

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunci legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

Dal Comando Supremo, 4 Novembre 1943.

AMBROSIO

TESTI VITTORIO, *gerente*

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415; Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Vista il R.D. 19 settembre 1935, n. 1836, sulla organizzazione della Marina Mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che fissa norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Ritenuta la urgente necessità di eliminare, nelle attuali condizioni, sperequazioni economiche tra le categorie di marittimi imbarcate sul naviglio ausiliario;

Ordina:

Art. 1

Con decorrenza 1° settembre 1943 ai marittimi militarizzati imbarcati su naviglio ausiliario e non appartenenti a classi e categorie sotto le armi sarà corrisposto il trattamento economico (paga, panatica, indennità per lavoro straordinario, rischi di guerra, premi speciali, ecc.), previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dagli altri provvedimenti in vigore alla data del presente bando, relativo al tipo della nave sul quale trovansi imbarcati ed in rapporto alle funzioni esercitate a bordo.

Art. 2

Per i marittimi, le cui famiglie risiedono in territorio ancora occupato dal nemico, sarà effettuata mensilmente una trattenuta pari alla differenza tra le competenze mercantili e quelle militari. La regolarizzazione di tali trattenute avrà luogo tosto che sarà nuovamente possibile comunicare con i rispettivi armatori.

Art. 3

I marittimi militarizzati imbarcati sul naviglio ausiliario ed appartenenti a classi o categorie sotto le armi (richiamati e militari di leva) saranno richiamati anch'essi sotto le armi e lasciati a bordo.

Art. 4

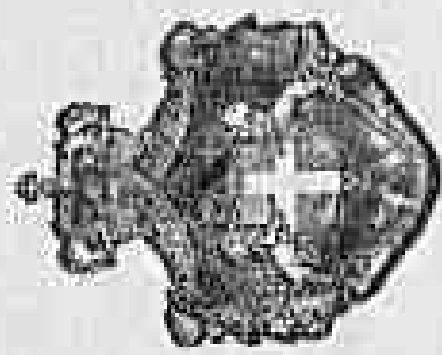
Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle Provincie e mediante affissione all'Albo delle RR. Capitanerie di Porto e, ferma la decorrenza di cui all'art. 1, entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 4 novembre 1943.

AMBROSIO

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA

DEL REGNO
PARTE PRIMAUFFICIALE
D'ITALIA

Anno 84° — Numero 2/B

SI PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCATO DI ESATTO

P. M. 151 - Mercoledì 24 Novembre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	Nel Regno	Abb. annuo	L. 60
	semestrale	50		semestrale	30
	trimestrale	25		trimestrale	15
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	2
All'Estero	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 100
	semestrale	60		semestrale	50
	trimestrale	30		trimestrale	25
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Abbonamento annuo L. 50 - All'Estero L. 100 -
Un fascicolo - Prezzi vari

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

S O M M A R I O

B A N D I

BANDO del 21 settembre 1943, n. 38 A. C.	Pag. 1
Norme relative alla circolazione monetaria	
BANDO del 30 settembre 1943, n. 187 A. C.	Pag. 2
Delega del potere civili e della facoltà di emanare bandi al Capo di Stato Maggiore Generale	
BANDO del 1° ottobre 1943, n. 4 (284 A. C.)	Pag. 2
Istituzione del Commissariato dell'Alimentazione	
BANDO del 1° ottobre 1943, n. 6	Pag. 3
Delega del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari	
BANDO del 2 ottobre 1943, n. 247 A. C.	Pag. 4
Anticipazione di fondi ai capitani di navi mercantili da parte delle RR. Capitanerie di Porto	
BANDO del 2 ottobre 1943, n. 280 A. C.	Pag. 4
Proroga e sospensione di termini e prescrizioni	
BANDO del 4 ottobre 1943, n. 1	Pag. 5
Norme relative alla convocazione dei Tribunali Militari di Guerra straordinari. Aggravamento delle pene per taluni reati militari	
BANDO del 7 ottobre 1943, n. 2	Pag. 6
Requisizione del naviglio mercantile	
BANDO dell'8 ottobre 1943, n. 3	Pag. 6

Fotografie della navi mercantili requisite non iscritte nel

B A N D I

BANDO del 21 settembre 1943, n. 38 A. C.

Norme relative alla circolazione monetaria.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli artt. 16, 17 e 18 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;

Visto il R. D. 28 aprile 1910 n. 204;

Ritenuta la opportunità di agevolare nelle presenti circostanze la circolazione monetaria;

Ordina:

Art. 1

I vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, gli assegni bancari liberi pure della Banca d'Italia e messi direttamente dall'Istituto medesimo o a mezzo dei propri corrispondenti, i vaglia cambiari del Banco di Napoli, gli assegni circolari emessi dagli Istituti di credito ordinario all'ordine del Direttore o di funzionari delegati dai rispettivi Istituti, e da questi girati in bianco, dovranno girare obbligatoriamente come i biglietti di banca, assumendone tutte le caratteristiche.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Nel Regno	Abb. annuo L. 100 semestrale L. 50 trimestrale L. 25 Un fascicolo L. 2	Nel Regno	Abb. annuo L. 50 semestrale L. 30 trimestrale L. 15 Un fascicolo L. 2
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)		Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)	
Nel Regno	Abb. annuo L. 50 semestrale L. 25 trimestrale L. 12 Un fascicolo L. 2	Nel Regno	Abb. annuo L. 100 semestrale L. 50 trimestrale L. 25 Un fascicolo L. 2

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

BANDI

BANDO del 21 settembre 1943, n. 38 A. C.	
Norme relative alla circolazione monetaria	Pag. 1
BANDO del 30 settembre 1943, n. 187 A. C.	
Delega del potere di emanare bandi di emanare bandi al Capo di Stato Maggiore Generale	Pag. 2
BANDO del 1° ottobre 1943, n. 4 (284 A. C.)	
Istituzione del Commissariato dell'Alimentazione	Pag. 2
BANDO del 1° ottobre 1943, n. 6	
Delega del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari	Pag. 3
BANDO del 2 ottobre 1943, n. 247 A. C.	
Anticipazione di fondi ai capitani di navi mercantili da parte delle RR. Capitanerie di Porto	Pag. 3
BANDO del 2 ottobre 1943, n. 280 A. C.	
Proroga e sospensione di termini e prescrizioni	Pag. 4
BANDO del 4 ottobre 1943, n. 1	
Norme relative alla convocazione dei Tribunali Militari di Guerra straordinari. Aggravamento delle pene per taluni reati militari	Pag. 5
BANDO del 7 ottobre 1943, n. 2	
Requisizione del naviglio mercantile	Pag. 6
BANDO dell'8 ottobre 1943, n. 3	
Equipaggi delle navi mercantili requisite non iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato	Pag. 7
BANDO dell'11 ottobre 1943, n. 5	
Modelli e stampati occorrenti alle pubbliche amministrazioni	Pag. 7
BANDO del 16 ottobre 1943, n. 7.	
Disciplina della pubblicazione delle istanze e provvedimenti che per legge devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno	Pag. 8

BANDI

BANDO del 21 settembre 1943, n. 38 A. C.

Norme relative alla circolazione monetaria.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli artt. 16, 17 e 18 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;
Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;
Visto il R. D. 28 aprile 1910 n. 204;
Ritenuta la opportunità di agevolare nelle presenti circostanze la circolazione monetaria;

Ordina:

Art. 1

I vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, gli assegni bancari liberi pure della Banca d'Italia e messi direttamente dall'Istituto medesimo o a mezzo dei propri corrispondenti, i vaglia cambiari del Banco di Napoli, gli assegni circolari emessi dagli Istituti di credito ordinario all'ordine del Direttore o di funzionari delegati dai rispettivi Istituti, e da questi girati in bianco, dovranno girare obbligatoriamente come i biglietti di banca, assumendone tutte le caratteristiche legali e giuridiche ai sensi della vigente legislazione. I titoli suddetti, pertanto, non dovranno essere muniti di ulteriore girata.

Art. 2

I titoli di cui all'articolo precedente hanno potere liberatorio e dovranno anche essere accettati dagli

uffici di riscossione dello Stato, dalle Ferrovie dello Stato, dagli Uffici delle Poste e dei Telegrafi e da tutte le Amministrazioni pubbliche, nonché dagli enti parastatali e dai privati.

Art. 3

I titoli di cui all'art. 1 saranno emessi per gli importi di L. 50, L. 100, L. 500, L. 1.000, L. 5.000, L. 10.000, L. 20.000, L. 50.000 e per avere potere liberatorio agli effetti del presente bando dovranno essere muniti della seguente stampiglia sottoscritta dal Direttore della Banca d'Italia o dai suoi funzionari delegati:

« Il presente titolo, essendo a piena copertura, garantita dall'Istituto di emissione, è convertibile a vista, al portatore, in biglietti di banca o in valuta legale presso l'Istituto medesimo.

« Il Direttore della Banca d'Italia - Sede (o Succursale o Agenzia) di (firma) ».

Art. 4

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 21 settembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

BANDO del 30 settembre 1943, n. 187 A. C.

Delega dei poteri civili e della facoltà di emanare bandi al Capo di Stato Maggiore Generale.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;

Ordina:

Art. 1

I poteri civili e la facoltà di emanare bandi spettanti al Comandante Supremo delle Forze Armate, in virtù degli articoli 16 e 17 del Testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938 n. 1415, sono esercitati dal Capo di Stato Maggiore Generale.

BANDO del 1 ottobre 1943, n. 4 (284 A. C.).

Istituzione del Commissariato dell'Alimentazione.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943 n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli articoli 16 e 17 del Testo della Legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940, n. 1716, che detta disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385;

Ritenuta l'assoluta necessità di disciplinare e controllare il servizio degli approvvigionamenti e delle distribuzioni dei generi alla popolazione civile ed alle FF. AA. dello Stato nelle attuali contingenze;

Ordiniamo:

Art. 1

E' istituito un Commissariato dell'Alimentazione, alle dirette dipendenze dell'Intendenza dello Stato Maggiore del R. Esercito, per l'espletamento dei compiti di spettanza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste relativi alla disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni e dei consumi alimentari in periodo di guerra.

Art. 2

Al Commissariato dell'Alimentazione è preposto un Commissario coadiuvato da un Vice Commissario che esercita le funzioni di direttore dei servizi e capo del personale.

Art. 3

Il Commissario dell'Alimentazione assolve i propri compiti per mezzo dei propri Uffici nonché dei sottosegnati organi:

a) Sectioni Provinciali dell'Alimentazione;

I titoli di cui all'art. 1 saranno emessi per gli importi di L. 50, L. 100, L. 500, L. 1.000, L. 5.000, L. 10.000, L. 20.000, L. 50.000 e per avere potere liberatorio agli effetti del presente bando dovranno essere muniti della seguente stampiglia sottoscritta dal Direttore della Banca d'Italia o dai suoi funzionari delegati:

«Il presente titolo, essendo a piena copertura, garantita dall'Istituto di emissione, è convertibile a vista, al portatore, in biglietti di banca o in valuta legale presso l'Istituto medesimo.

«Il Direttore della Banca d'Italia - Sede (o Succursale o Agenzia) di (firma)».

Art. 4

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 21 settembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

BANDO del 30 settembre 1943, n. 187 A. C.

Delega dei poteri civili e della facoltà di emanare bandi al Capo di Stato Maggiore Generale.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;

Ordina:

Art. 1

I poteri civili e la facoltà di emanare bandi spettanti al Comandante Supremo delle Forze Armate, in virtù degli articoli 16 e 17 del Testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938 n. 1415, sono esercitati dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 2

Il presente bando è pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 30 settembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943 n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visti gli articoli 16 e 17 del Testo della Legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940, n. 1716, che detta disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385;

Ritenuta l'assoluta necessità di disciplinare e controllare il servizio degli approvvigionamenti e delle distribuzioni dei generi alla popolazione civile ed alle FF. AA. dello Stato nelle attuali contingenze;

Ordiniamo:

Art. 1

E' istituito un Commissariato dell'Alimentazione, alle dirette dipendenze dell'Intendenza dello Stato Maggiore del R. Esercito, per l'espletamento dei compiti di spettanza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste relativi alla disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni e dei consumi alimentari in periodo di guerra.

Art. 2

Al Commissariato dell'Alimentazione è preposto un Commissario coadiuvato da un Vice Commissario che esercita le funzioni di direttore dei servizi e capo del personale.

Art. 3

Il Commissario dell'Alimentazione assolve i propri compiti per mezzo dei propri Uffici nonché dei sottosegnati organi:

- a) Sezioni Provinciali dell'Alimentazione;
- b) Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura;
- c) Uffici Provinciali per gli accertamenti agricoli;
- d) Consorzi Agrari Provinciali;
- e) Stabilimenti adibiti alla conservazione e trasformazione delle derrate;
- f) Commissioni che, a richiesta del Commissario dell'Alimentazione, saranno messe a disposizione della Autorità Militare;

g) Organi sindacali ed economici già esistenti o di eventuale istituzione per l'assolvimento dei compiti inerenti al servizio dell'alimentazione;

h) Imprese di trasporto singole e collettive e personale addetto alle operazioni di facchinaggio, comunque costituite di diritto o di fatto in società, cooperative, carovane e organizzazioni similari.

Art. 4

Il Commissario dell'Alimentazione ha facoltà di richiedere l'opera dei funzionari dell'alimentazione dello Stato e di persone estranee all'alimentazione stessa e particolarmente esperte nei problemi dell'alimentazione.

Art. 5

Quando sia necessario per l'assolvimento dei propri compiti il Commissario dell'Alimentazione ha facoltà: 1° - di emanare ordinanze e di demandarne l'esecuzione coatta agli agenti della forza pubblica in caso di inosservanza; 2° - di requisire, ai sensi delle vigenti leggi, qualsiasi mezzo di trasporto di proprietà privata ed esigere che i privati provvedano obbligatoriamente al trasporto dei generi con mezzi di cui siano provvisti.

Art. 6

Il personale, i dirigenti ed i titolari responsabili degli Enti, organi ed aziende indicate nell'art. 3 del presente bando, conservano integre ed immutate le proprie funzioni e la dipendenza gerarchica.

Gli enti suddetti ed il personale dipendente vanno soggetti alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, considerandosi mobilitati civili ai sensi del Testo Unico approvato con R.D. 31 ottobre 1942, n. 1611.

Art. 7

Ogni infrazione alle ordinanze emanate dal Commissario dell'Alimentazione, quando non costituisca reato più grave previsto dalle leggi in vigore, sarà punito con l'arresto fino a 3 mesi o, nei casi di lieve entità, con l'ammenda sino a lire cinquemila: la competenza è del Pretore.

Art. 8

Le spese per l'impianto e il funzionamento del Commissariato dell'Alimentazione sono a carico dell'Intendenza dello Stato Maggiore del R. Esercito.

Art. 9

Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in ma-

BANDO del 1 ottobre 1943, n. 6.

Delega del potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto l'articolo 17 comma 1° e il C. P. M. G.;

Ordina:

Art. 1

Il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura penale militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari, di cui all'art. 17 c. p. m. g., è esercitata dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore alla data in cui ne sarà fatta pubblicazione mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali di ciascuna provincia.

Dal Comando Supremo, 1 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

AMBROSIO

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 247 A. C.

Anticipazione di fondi ai capitani di navi mercantili da parte delle RR. Capitanerie di Porto.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvata con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Ritenuta la urgente necessità di eliminare, nelle attuali contingenze, impedimenti alla navigazione mercantile;

Ordina:

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;
Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;
Visto l'articolo 17 comma 1° e II° C. P. M. G.;

Ordina:

Art. 1

Il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura penale militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari, di cui all'art. 17 c. p. m. g., è esercitata dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore alla data in cui ne sarà fatta pubblicazione mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali di ciascuna provincia.

Dal Comando Supremo, 1 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

AMBROSIO

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 247 A. C.

Anticipazione di fondi ai capitani di navi mercantili da parte delle RR. Capitanerie di Porto.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvata con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Ritenuta la urgente necessità di eliminare, nelle attuali contingenze, impedimenti alla navigazione mercantile;

Ordina:

Art. 1

Le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate a concedere anticipazioni ai capitani di navi mercantili finché per gli stessi perduri la impossibilità di comunicare con i rispettivi armatori o di ottenere da questi i fondi necessari per urgenti esigenze delle rispettive navi, a cui non possa provvedersi con il ricavato di non o con altro mezzo di pronta soluzione.

Art. 4

Il Commissario dell'Alimentazione ha facoltà di richiedere l'opera dei funzionari dell'alimentazione dello Stato e di persone estranee all'alimentazione stessa e particolarmente esperte nei problemi dell'alimentazione.

Art. 5

Quando sia necessario per l'assolvimento dei propri compiti il Commissario dell'Alimentazione ha facoltà: 1° - di emanare ordinanze e di demandarne l'esecuzione coatta agli agenti della forza pubblica in caso di inosservanza; 2° - di requisire, ai sensi delle vigenti leggi, qualsiasi mezzo di trasporto di proprietà privata ed esigere che i privati provvedano obbligatoriamente al trasporto dei generi con mezzi di cui siano provvisti.

Art. 6

Il personale, i dirigenti ed i titolari responsabili degli Enti, organi ed aziende indicate nell'art. 3 del presente bando, conservano integre ed immutate le proprie funzioni e la dipendenza gerarchica.

Gli enti suddetti ed il personale dipendente vanno soggetti alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, considerandosi mobilitati civili ai sensi del Testo Unico approvato con R.D. 31 ottobre 1942, n. 1611.

Art. 7

Ogni infrazione alle ordinanze emanate dal Commissario dell'Alimentazione, quando non costituisca reato più grave previsto dalle leggi in vigore, sarà punito con l'arresto fino a 3 mesi o, nei casi di lieve entità, con l'ammenda sino a lire cinquemila: la competenza è del Pretore.

Art. 8

Le spese per l'impianto e il funzionamento del Commissariato dell'Alimentazione sono a carico dell'Intendenza dello Stato Maggiore del R. Esercito.

Art. 9

Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia e che non siano in contrasto con le norme del presente bando.

Art. 10

Il presente bando entra in vigore dalla data in cui ne sarà fatta pubblicazione nel Foglio Annunzi Legali di ciascuna provincia.

Dal Comando Supremo, 1 ottobre 1943.

AMBROSIO

Le anticipazioni sono limitate:

- 1° — al rifornimento di combustibili, lubrificanti e consumi per il viaggio in corso e per le soste in porto;
- 2° — alle spese di vitto per il mese in corso o per il viaggio in corso;
- 3° — alla corrispondenza agli equipaggi delle paghe e assegni accessori per il mese in corso ed eventuali arretrati del mese precedente;
- 4° — alle spese di riparazioni urgenti prescritte dal Registro Italiano Navale per cifra non eccedente le lire cinquantamila.

Art. 2

La domanda di anticipazione, a firma del capitano, dovrà essere accompagnata dalla copia di un processo verbale redatto sul giornale di bordo o, in mancanza, sul ruolo di equipaggio e sottoscritto dal capitano, dal commissario di bordo, quando vi sia, e dagli Ufficiali di coperta e, in mancanza di questi, dai principali membri dell'equipaggio, attestante la urgente necessità dei fondi richiesti e la impossibilità di procurarli con altri mezzi di pronta soluzione.

Le RR. Capitanerie di Porto, nell'esclusivo interesse dello Stato, vaglieranno rigorosamente le richieste e si faranno esibire tutti i documenti che riterranno utili a tal fine.

Art. 3

Consentita la concessione, il capitano dovrà firmare un atto di sottomissione regolante la restituzione della somma ottenuta ed altri eventuali obblighi. Sulla somma anticipata sono dovuti gli interessi legali.

L'atto di sottomissione sarà ricevuto dall'ufficiale rogante per i contratti del demanio marittimo ed avrà efficacia di titolo esecutivo.

Art. 4

La concessione, a cura della R. Capitaneria di Porto, sarà annotata nell'ultima pagina del ruolo di equipaggio.

Art. 5

Le somme anticipate dovranno essere rimborsate dall'armatore entro quindici giorni dalla comunicazione del suo debito, che gli sarà fatta dal Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale della Marina Mercantile -.

Art. 6

titolo di anticipazione al Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale della Marina Mercantile -, i fondi necessari per le anticipazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 8

Tosto che le condizioni del Regno lo permetteranno, le RR. Capitanerie di Porto trasmetteranno al Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale della Marina Mercantile -, la distinta delle anticipazioni da esse rispettivamente concesse, corredate dalla relativa documentazione, affinché la Direzione stessa ne effettui il recupero ed il rimborso alle rispettive Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 9

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di Porto.

Dal Comando Supremo, 2 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 280 A. C.

Proroga e sospensione di termini e prescrizioni.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate del 30 settembre 1943, con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli Art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Ritenuta la urgente necessità di prorogare o sospendere termini di diritto sostantivo e procedurale il cui rispetto è reso impossibile dalle attuali circostanze;

Ordina:

Art. 1

Sono prorogati dall'8 settembre 1943 al 31 dicembre 1943 tutti i termini di scadenza delle cambiali, degli assegni cambiali e di ogni altro titolo esecutivo di credito.

Sono esclusi da tale proroga i titoli esecutivi derivanti da contratti di locazione e comunque i crediti

3. e alle Commissioni per il mese in corso ed eventuali
e assegni accessori per il mese precedente;

4' — alle spese di riparazioni urgenti prescritte dal Registro Italiano Navale per cifra non eccedente le lire cinquantamila.

Art. 2

La domanda di anticipazione, a firma del capitano, dovrà essere accompagnata dalla copia di un processo verbale redatto sul giornale di bordo o, in mancanza, sul ruolo di equipaggio e sottoscritto dal capitano, dal commissario di bordo, quando vi sia, e dagli Ufficiali di coperta e, in mancanza di questi, dai principali membri dell'equipaggio, attestante la urgente necessità dei fondi richiesti e la impossibilità di procurarli con altri mezzi di pronta soluzione.

Le RR. Capitanerie di Porto, nell'esclusivo interesse dello Stato, vaglieranno rigorosamente le richieste e si faranno esibire tutti i documenti che riterranno utili a tal fine.

Art. 3

Consentita la concessione, il capitano dovrà firmare un atto di sottomissione regolante la restituzione della somma ottenuta ed altri eventuali obblighi. Sulla somma anticipata sono dovuti gli interessi legali.

L'atto di sottomissione sarà ricevuto dall'ufficiale rogante per i contratti del demanio marittimo ed avrà efficacia di titolo esecutivo.

Art. 4

La concessione, a cura della R. Capitaneria di Porto, sarà annotata nell'ultima pagina del ruolo di equipaggio.

Art. 5

Le somme anticipate dovranno essere rimborsate dall'armatore entro quindici giorni dalla comunicazione del suo debito, che gli sarà fatta dal Ministero delle Comunicazioni — Direzione Generale della Marina Mercantile —.

Art. 6

Le anticipazioni sono privilegiate sulla nave e sulle pertinenze con grado immediatamente successivo al n. 1 dell'art. 552 del Codice di Navigazione. Il privilegio si estingue soltanto con la estinzione del credito.

Art. 7

Le RR. Capitanerie di Porto sono autorizzate a chiedere di volta in volta alle Sezioni delle Regie Tesorerie Provinciali, che sono autorizzate a concederle a

stero delle Comunicazioni — Direzione Generale della Marina Mercantile —, la distinta delle anticipazioni da esse rispettivamente concesse, corredate dalla relativa documentazione, affinché la Direzione stessa ne effettui il recupero ed il rimborso alle rispettive Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 9

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di Porto.

Dal Comando Supremo, 2 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 2 ottobre 1943, n. 280 A. C.

Proroga e sospensione di termini e prescrizioni.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate del 30 settembre 1943, con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli Art. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Ritenuta la urgente necessità di prorogare o sospendere termini di diritto sostantivo e procedurale il cui rispetto è reso impossibile dalle attuali circostanze;

Ordina:

Art. 1

Sono prorogati dall'8 settembre 1943 al 31 dicembre 1943 tutti i termini di scadenza delle cambiali, degli assegni cambiari e di ogni altro titolo esecutivo di credito.

Sono esclusi da tale proroga i titoli esecutivi derivanti da contratti di locazione e comunque i crediti nascenti dagli stessi.

Sono altresì esclusi i debiti di imposte, tasse e contributi, per cui sarà provveduto per le singole località qualora lo imporranno le circostanze belliche.

Art. 2

Restano sospesi per lo stesso periodo i giudizi esecutivi in corso relativamente ai titoli suddetti e con le esclusioni di cui all'articolo precedente.

Art. 3

Sono altresì sospesi per la durata di cui all'art. 1 tutti i termini procedurali anche se perentori o di decadenza in materia civile, penale ed amministrativa, nonchè quelli previsti nelle leggi finanziarie, pure se relativi alle dichiarazioni e rettifiche dei redditi, ed in qualsiasi altra legge a favore di chi provi essere stato impedito di osservarli a causa delle presenti contingenze di guerra.

Nel caso di contumacia o di mancata comparizione, il magistrato o il funzionario competente deve accertare di ufficio se ciò sia dipeso da impedimento dell'interessato a presentarsi.

Art. 4

La sospensione della prescrizione di cui all'art. 2942 n. 2 Cod. Civ. si estende anche per il periodo indicato nell'art. 1 ai cittadini che trovansi nella zona di operazione pur se non a seguito delle Forze Armate.

Art. 5

L'esecuzione degli sfratti derivanti da ordinanza di convalida non opposta o da sentenza esecutiva per le cause previste dalla legge 24 marzo 1942 n. 200 è sospesa fino a tutto il 30 ottobre 1943.

Art. 6

Restano abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto da chiunque emanate.

Art. 7

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali delle provincie e mediante affissione di manifesti murali nei vari Comuni del Territorio.

Dal Comando Supremo, 2 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 4 ottobre 1943, n. 1.

Norme relative alla convocazione dei Tribunali Militari di Guerra straordinari. Aggravamento delle pene per taluni reati militari.

Visti gli articoli 17-20-283-284-285-290 C. P. M. G.;

Visto l'art. 14 dell'Ordinamento Giudiziario Militare di Pace e gli articoli 84-85-86-87-88 dell'Ordinamento Giudiziario di Guerra approvati con R.D. 9 - 9 - 1941; Visto l'art. 4 del R.D.L. 29 - 7 - 1943 n. 668;

Ordiniamo:

Art. 1

I Tribunali Militari di Guerra Straordinari, nei territori dichiarati «zona di operazioni», oltre quanto stabilito dall'art. 283 c. p. m. g. sono competenti a conoscere dei seguenti reati, semprechè siano commessi da militari:

- a) nocumento alle operazioni militari (art. 52 c. p. m. g.);
- b) intelligenza e corrispondenze con il nemico nelle ipotesi previste dal 1° e 2° capoverso dell'art. 54 c. p. m. g.;
- c) abbandono del comando, nelle ipotesi previste dal 1° e 2° capoverso dell'art. 94 c. p. m. g.;
- d) resa avvenuta a causa di rivolta o di altri reati (art. 105 c. p. m. g.);
- e) incitamento alla resa (art. 109 c. p. m. g.);
- f) manifestazioni di codardia (art. 110 c. p. m. g.);
- g) comandante che non tiene il posto di combattimento, nella ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 120 c. p. m. g.;
- h) disobbedienza (art. 173 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);
- i) rivolta (art. 174 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);
- l) ammutinamento (art. 175 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);
- m) insubordinazione con violenza (art. 186 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);
- n) insubordinazione con minaccia e ingiuria (art. 189 c. p. m. g., art. 57 c. p. m. g.);
- o) manifestazioni e grida sediziose (art. 183 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);

I tribunali predetti potranno essere convocati quando si tratti di giudicare dei reati seguenti, anche se commessi da civili:

- a) distruzione e sabotaggio di opere o altre cose militari (art. 158 c. p. m. g.);
- b) aiuto al nemico nei suoi disegni politici (art. 58 c. p. m. g.);
- c) aiuto o informazioni a spie o altri agenti nemici (art. 62 c. p. m. g.);

Per tutti i reati punibili con la morte e per quelli elencati in questo articolo, i tribunali militari di guerra

Ordiniamo:

Art. 1

I Tribunali Militari di Guerra Straordinari, nei territori dichiarati «zona di operazioni», oltre quanto stabilito dall'art. 283 c. p. m. g. sono competenti a conoscere dei seguenti reati, semprechè siano commessi da militari:

- a) documento alle operazioni militari (art. 52 c. p. m. g.);
- b) intelligenza e corrispondenze con il nemico nelle ipotesi previste dal 1° e 2° capoverso dell'art. 54 c. p. m. g.;
- c) abbandono del comando, nelle ipotesi previste dal 1° e 2° capoverso dell'art. 94 c. p. m. g.;
- d) resa avvenuta a causa di rivolta o di altri reati (art. 105 c. p. m. g.);
- e) incitamento alla resa (art. 109 c. p. m. g.);
- f) manifestazioni di codardia (art. 110 c. p. m. g.);
- g) comandante che non tiene il posto di combattimento, nella ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 120 c. p. m. g.;
- h) disobbedienza (art. 173 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);
- i) rivolta (art. 174 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);
- l) ammutinamento (art. 175 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);
- m) insubordinazione con violenza (art. 186 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);
- n) insubordinazione con minaccia e ingiuria (art. 189 c. p. m. g., art. 57 c. p. m. g.);
- o) manifestazioni e grida sediziose (art. 183 c. p. m. g., art. 47 c. p. m. g.);

I tribunali predetti potranno essere convocati quando si tratti di giudicare dei reati seguenti, anche se commessi da civili:

- a) distruzione e sabotaggio di opere o altre cose militari (art. 158 c. p. m. g.);
 - b) aiuto al nemico nei suoi disegni politici (art. 58 c. p. m. g.);
 - c) aiuto o informazioni a spie o altri agenti nemici (art. 62 c. p. m. g.);
- Per tutti i reati punibili con la morte e per quelli elencati in questo articolo, i tribunali militari di guerra straordinari possono essere convocati anche quando l'imputato non sia stato arrestato in flagranza.

Art. 2

Per la convocazione e la costituzione dei tribunali militari di guerra straordinari, nonchè per la procedura che essi debbono seguire valgono le norme attualmente vigenti; tuttavia la convocazione può av-

qualsiasi altra legge a favore di chi provi essere stato impedito di osservarli a causa delle presenti continuezze di guerra.

Nel caso di contumacia o di mancata comparizione, il magistrato o il funzionario competente deve accertare di ufficio se ciò sia dipeso da impedimento dell'interessato a presentarsi.

Art. 4

La sospensione della prescrizione di cui all'art. 2942 n. 2 Cod. Civ. si estende anche per il periodo indicato nell'art. 1 ai cittadini che trovansi nella zona di operazione pur se non a seguito delle Forze Armate.

Art. 5

L'esecuzione degli sfratti derivanti da ordinanza di convalida non opposta o da sentenza esecutiva per le cause previste dalla legge 24 marzo 1942 n. 200 è sospesa fino a tutto il 30 ottobre 1943.

Art. 6

Restano abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto da chiunque emanate.

Art. 7

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali delle provincie e mediante affissione di manifesti murali nei vari Comuni del Territorio.

Dal Comando Supremo, 2 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 4 ottobre 1943, n. 1.

Norme relative alla convocazione dei Tribunali Militari di Guerra straordinari. Aggravamento delle pene per taluni reati militari.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle FF. AA. 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

venire anche per ordine dei Comandanti di Presidio militare che rivestano il grado di generale sempre che nel territorio del presidio non risieda un comandante di divisione o di altra maggiore unità.

Quando l'imputato appartenga alla R. Aeronautica i competenti comandi di Squadra Aerea richiederanno al Comando di Corpo d'Armata competente per territorio la convocazione del tribunale Militare di Guerra straordinario.

Analogamente agiranno i Comandi di Marina fuori delle ipotesi nelle quali è prevista la competenza del Tribunale di Bordo.

Art. 3

Le pene previste dall'art. 183 c. p. m. g. per il reato di manifestazioni e grida sediziose sono aumentate nel minimo a 5 anni e nel massimo a 15 anni di reclusione militare.

Le pene previste per tutti i reati elencati all'art. 1 sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 4

Il militare che essendosi sbandato dal proprio reparto in dipendenza delle circostanze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, non si costituisca all'autorità militare italiana appena possibile e comunque non oltre 5 giorni da quello in cui il territorio nel quale il militare si trova è stato occupato dalle forze italiane e anglo-americane, è considerato disertore e punito con le pene sancite dall'art. 146 c. p. m. g. aumentate da un terzo alla metà.

Art. 5

Per determinazione dell'ufficiale più elevato in grado o più anziano presente al fatto, sarà passato immediatamente per le armi il militare colto nell'atto di commettere uno dei seguenti reati:

- a) abbandono del Corpo per combattere contro lo Stato (art. 50 c. p. m. g.);
- b) aiuto al nemico (art. 51 c. p. m. g.);
- c) intelligenze o corrispondenze col nemico quando queste abbiano prodotto danno alle FF. AA. dello Stato (art. 54 parte 1° c. p. m. g.);
- d) spionaggio militare (art. 59 c. p. m. g.);
- e) abbandono del comando durante il combattimento o in presenza del nemico (art. 94 parte 1° c.

m) diserzione in presenza del nemico (art. 144 c. p. m. g.);

n) saccheggio (art. 186 c. p. m. g.).

Art. 6

Il presente bando entra immediatamente in vigore. La pubblicazione avrà luogo mediante radiodiffusione, inserzione sui giornali ed affissione per mezzo di manifesti murali.

Dal Comando Supremo, 4 ottobre 1943.

AMBRUSIO

BANDO del 7 ottobre 1943, n. 2.

Requisizione del navigio mercantile.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C. con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di S. M. Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che fissa norme sulla requisizione del navigio mercantile;

Ritenuta l'urgente necessità di disciplinare ed assicurare il più organico impiego del navigio mercantile nazionale;

Ordiniamo:

Art. 1

Il navigio mercantile battente bandiera italiana alla data del 3 settembre 1943, data della firma dell'armistizio con le Nazioni Unite, che a tale data esercitava traffici liberi, viene requisito dal Regio Governo italiano.

Art. 2

Sono esentate dalla requisizione le navi aventi una stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate.

Saranno impartite disposizioni per le navi che alla

Il presente bando entra immediatamente in vigore.
La pubblicazione avrà luogo mediante radiodiffusione, inserzione sui giornali ed affissione per mezzo di manifesti murali.

Dal Comando Supremo, 4 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 7 ottobre 1943, n. 2.

Requisizione del naviglio mercantile.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C. con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di S. M. Generale;

Visti gli articoli 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che fissa norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Ritenuta l'urgente necessità di disciplinare ed assicurare il più organico impiego del naviglio mercantile nazionale;

Ordiniamo:

Art. 1

Il naviglio mercantile battente bandiera italiana alla data del 3 settembre 1943, data della firma dell'armistizio con le Nazioni Unite, che a tale data esercitava traffici liberi, viene requisito dal Regio Governo Italiano.

Art. 2

Sono esentate dalla requisizione le navi aventi una stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate.

Saranno impartite disposizioni per le navi che alla data del 3 settembre 1943 erano già requisite ed iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

Art. 3

Le navi mercantili requisite come indicato al precedente articolo 1 non saranno iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, e gli equipaggi delle navi predette non verranno militarizzati.

Art. 3

Le pene previste dall'art. 183 c. p. m. g. per il reato di manifestazioni e grida sediziose sono aumentate nel minimo a 5 anni e nel massimo a 15 anni di reclusione militare.

Le pene previste per tutti i reati elencati all'art. 1 sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 4

Il militare che essendosi sbandato dal proprio reparto in dipendenza delle circostanze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, non si costituisca all'autorità militare italiana appena possibile e comunque non oltre 5 giorni da quello in cui il territorio nel quale il militare si trova è stato occupato dalle forze italiane e anglo-americane, è considerato disertore e punito con le pene sancite dall'art. 146 c. p. m. g. aumentate da un terzo alla metà.

Art. 5

Per determinazione dell'ufficiale più elevato in grado o più anziano presente al fatto, sarà passato immediatamente per le armi il militare colto nell'atto di commettere uno dei seguenti reati:

- abbandono del Corpo per combattere contro lo Stato (art. 50 c. p. m. g.);
- aiuto al nemico (art. 51 c. p. m. g.);
- intelligenze o corrispondenze col nemico quando queste abbiano prodotto danno alle FF. AA. dello Stato (art. 54 parte 1° c. p. m. g.);
- spionaggio militare (art. 59 c. p. m. g.);
- abbandono del comando durante il combattimento o in presenza del nemico (art. 94 parte 1° c. p. m. g.);
- resa (art. 103 c. p. m. g.);
- manifestazioni arbitrarie per arrendersi (art. 108 c. p. m. g.);
- abbandono del posto durante il combattimento (art. 119 c. p. m. g.);
- comandante che non tiene il posto di combattimento, quando ciò avvenga con dolo (art. 120 c. p. m. g.);
- diserzione al nemico (art. 143 c. p. m. g.);

Quando l'imputato appartenga alla R. Aeronautica i competenti comandi di Squadra Aerea richiederanno al Comando di Corpo d'Armata competente per territorio la convocazione del tribunale Militare di Guerra straordinario.

Analogamente agiranno i Comandi di Marina fuori delle ipotesi nelle quali è prevista la competenza del Tribunale di Bordo.

Art. 4

Per tutte le navi che verranno requisite in ottemperanza al presente bando, la requisizione decorrerà dalla data del 3 settembre 1943, qualunque sia la data con la quale verrà compilato il processo verbale di requisizione.

Art. 5

Le navi mercantili requisite in base al presente bando saranno impiegate secondo gli ordini del R. Governo Italiano per il tramite dei suoi rappresentanti autorizzati.

Art. 6

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

Dal Comando Supremo, 7 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO dell'8 ottobre 1943, n. 3.

Equipaggi delle navi mercantili requisite non iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 Luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il bando 7 ottobre 1943, n. 2;

Ritenuta la necessità di regolare per la parte disciplinare ed economica la posizione degli equipaggi delle navi mercantili nazionali requisite in virtù del citato bando 7 ottobre 1943 n. 2;

Ordiniamo:

Art. 1

Art. 2

Agli equipaggi delle navi predette sarà corrisposto il trattamento economico (paga, panatica, indennità per il lavoro straordinario, rischi di guerra, premi speciali ecc.) previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dagli accordi sindacali in vigore alla data del presente bando.

Art. 3

All'atto in cui le navi mercantili già requisite, che siano iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato, passano al servizio del traffico mercantile previsto dal bando 7 ottobre 1943, n. 2, verrà disposta la cancellazione delle navi stesse dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato e la militarizzazione dell'equipaggio.

Art. 4

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

Dal Comando Supremo, 8 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO dell'11 ottobre 1943, n. 5.

Modelli e stampati occorrenti alle pubbliche Amministrazioni.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comando Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Ritenuta l'urgente necessità di regolare la fornitura degli stampati occorrenti alle pubbliche Amministrazioni per il loro normale funzionamento;

Ordiniamo:

Art. 1

bando saranno impiegate secondo gli ordini del R. Governo Italiano per il tramite dei suoi rappresentanti autorizzati.

Art. 6

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

Dal Comando Supremo, 7 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO dell'8 ottobre 1943, n. 3.

Equipaggi delle navi mercantili requisite non iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., con cui la facoltà di emanare bandi è stata delegata al Capo di Stato Maggiore Generale;

Visti gli artt. 16 e 17 del testo della legge di guerra approvato con R.D. 8 Luglio 1938, n. 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940, n. 566;

Visto il bando 7 ottobre 1943, n. 2;

Ritenuta la necessità di regolare per la parte disciplinare ed economica la posizione degli equipaggi delle navi mercantili nazionali requisite in virtù del citato bando 7 ottobre 1943 n. 2;

Ordiniamo:

Art. 1

Gli equipaggi delle navi mercantili nazionali, requisite giusta le disposizioni di cui all'art. 1 del bando 7 ottobre 1943, n. 2, i quali non verranno militarizzati, come previsto dall'art. 3 del bando predetto, conserveranno a bordo delle navi sulle quali sono imbarcati il grado e gli incarichi loro assegnati dalla tabella di equipaggiamento delle navi stesse.

All'atto in cui le navi mercantili già requisite, che siano iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato, passeranno al servizio del traffico mercantile previsto dal bando 7 ottobre 1943, n. 2, verrà disposta la cancellazione delle navi stesse dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato e la militarizzazione dell'equipaggio.

Art. 4

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel foglio annunzi legali delle provincie e mediante affissione all'albo delle RR. Capitanerie di porto.

Dal Comando Supremo, 8 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO dell'11 ottobre 1943, n. 5.

Modelli e stampati occorrenti alle pubbliche Amministrazioni.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE
Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comando Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A.C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Ritenuta l'urgente necessità di regolare la fornitura degli stampati occorrenti alle pubbliche Amministrazioni per il loro normale funzionamento;

Ordiniamo:

Art. 1

Finchè non sarà possibile provvedere al regolare funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato, tutti gli stampati, modelli, bollettini, assegni e vaglia postali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni alla cui stampa provvedeva il predetto Istituto, possono essere fatti stampare presso ditte private, dietro ordinazione dei Capi degli Uffici Provinciali delle Amministrazioni stesse.

Art. 2

Gli stampati dovranno avere le stesse caratteristiche di quelli editi dall'Istituto Poligrafico dello Stato ad eccezione dei contrassegni speciali (filigrana, stampa in trasparenza) che sono propri dell'indicato Istituto, eliminato in ogni caso il fascio littorio.

Art. 3

Il presente bando avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Brindisi.

Dal Comando Supremo, 11 ottobre 1943.

AMBROSIO

BANDO del 16 ottobre 1943, n. 7.

Disciplina della pubblicazione delle istanze e provvedimenti che per legge devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE

Generale d'Armata VITTORIO AMBROSIO

Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate 30 settembre 1943, n. 187 A. C., col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Ritenuta l'urgente necessità di disciplinare la pubblicazione dei provvedimenti e delle istanze che per

legge devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno;

Ordiniamo:

Art. 1

Finchè non sarà possibile provvedere alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Regno, in tutti i casi in cui per legge sia richiesta la pubblicazione in detta Gazzetta di una istanza o di un provvedimento, tale pubblicazione potrà essere sostituita a tutti gli effetti di legge da quelle eseguite nel Foglio Annunzi Legali delle Province secondo le modalità in appresso indicate.

Art. 2

Ove si tratti di istanze, la pubblicazione dovrà aver luogo nel Foglio Annunzi Legali di almeno quattro provincie, in esse compresa quella in cui il richiedente ha il domicilio, mentre nel caso di provvedimento, spetta all'Autorità che lo emette indicare in quali provincie il provvedimento dovrà essere pubblicato nel Foglio Annunzi Legali.

Art. 3

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nel Foglio Annunzi Legali di ciascuna provincia e mediante affissione nell'Albo dei Comuni.

Dal Comando Supremo, 16 ottobre 1943.

AMBROSIO

TESTI VITTORIO, generale

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 84° - Numero 1/B

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA
DEL REGNO

D'ITALIA

SI PUBBLICA NEI GIORNI
DI MERCOLEDÌ E SABATO

P. M. 151 - Giovedì 18 Novembre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	Nel Regno	Abb. annuo	L. 60
	semestrale	50		semestrale	30
	trimestrale	25		trimestrale	15
	Un fascicolo			Un fascicolo	
		2			2
		4			4
		5			5
		10			10
		20			20
		40			40
		80			80
		100			100
		120			120
		150			150
		180			180
		200			200
		250			250
		300			300
		350			350
		400			400
		450			450
		500			500
		550			550
		600			600
		650			650
		700			700
		750			750
		800			800
		850			850
		900			900
		950			950
		1000			1000

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Abbonamento annuo L. 50 -
Un fascicolo - Prezzi variAbbonamento annuo L. 100 -
Un fascicolo - Prezzi vari

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

- REGIO DECRETO 30 Ottobre 1943, N. 1/B
Apposizione del « Visto » alle leggi e ai decreti durante l'assenza del Ministro Guardasigilli, per le contingenze di guerra. Pag. 2
- REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, N. 2/B
Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti. Pag. 2
- REGIO DECRETO 30 Ottobre 1943 N. 3/B
Pubblicazione di una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno. Pag. 3
- REGIO DECRETO-LEGGE 1 novembre 1943 N. 4/B
Passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina. Pag. 3
- REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1943 N. 5/B
Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri. Pag. 4
- REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943 N. 6/B
Norme di eccezione alla esecuzione degli strati. Pag. 4
- REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 7/B
Divieto di alienazione dei beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana. Pag. 5
- REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 8/B
Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico. Pag. 6
- REGIO DECRETO 16 novembre 1943.
Conferimento al Capo del Governo dei poteri del Ministro degli Esteri. Pag. 6
- REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 9/B
Soppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per la Pensione Universale di Roma e per il di-

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto del 16 corrente la Maestà del RE ha accettato, su proposta del Capo del Governo, le dimissioni rassegnate dal dott. Piccardi Leopoldo, Consigliere di Stato, dalla carica di Ministro dell'Industria, del commercio e del lavoro.

Con decreti recanti uguale data la Maestà del RE ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Sottosegretari di Stato:

- per l'interno, l'avv. Vito Reale;
- per la grazia e giustizia, il dott. Giuseppe de Santis;
- per le finanze, Guido Jung;
- per la guerra, il generale Taddeo Orlando;
- per la marina mercantile, l'ammiraglio Pietro Barone;
- per l'educazione nazionale, il prof. Giovanni Cuomo;
- per i lavori pubblici, il prof. Raffaele De Caro;
- per l'agricoltura e foreste, il prof. avv. Tommaso Siciliani;

per l'industria il commercio e il lavoro, il prof. Epicarmo Corbino;

per le ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessione, il Generale Giovanni Di Raimondo;

per le poste e i telegrafi, l'ing. prof. Mario Fano.

Inoltre con decreti del 18 corrente la Maestà del RE

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Nel Regno	L. 100 Abbo. annuo semestrale trimestrale Un fascicolo	L. 60 Abbo. annuo semestrale trimestrale Un fascicolo	L. 120 Abbo. annuo semestrale trimestrale Un fascicolo
Nel Regno	L. 50 Abbo. annuo semestrale trimestrale Un fascicolo	L. 30 Abbo. annuo semestrale trimestrale Un fascicolo	L. 80 Abbo. annuo semestrale trimestrale Un fascicolo

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella tabella della parte seconda

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 Ottobre 1943, N. 1 B	Apposizione del « Visto » alle leggi e ai decreti durante l'assenza del Ministro Guardasigilli, per le contingenze di guerra. Pag. 2
REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, N. 2 B	Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti. Pag. 2
REGIO DECRETO 30 Ottobre 1943 N. 3 B	Pubblicazione di una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno. Pag. 3
REGIO DECRETO-LEGGE 1 novembre 1943 N. 4 B	Passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina. Pag. 3
REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1943 N. 5 B	Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri. Pag. 4
REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943 N. 6 B	Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti. Pag. 4
REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 7 B	Divieto di alienazione dei beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana. Pag. 5
REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 8 B	Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico. Pag. 6
REGIO DECRETO 16 novembre 1943.	Conferimento al Capo del Governo dei poteri del Ministro degli Esteri. Pag. 6
REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943 N. 9 B	Soppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per la Esposizione Universale di Roma e per il dissolved partito nazionale fascista. Pag. 7
REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1943 N. 10 B	Istituzione di un Ispettorato Generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze Armate. Pag. 7

BANDI

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati.	Pag. 8
---	--------

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto del 16 corrente la Maestà del RE ha accettato, su proposta del Capo del Governo, le dimissioni rassegnate dal dott. Piccardi Leopoldo, Consigliere di Stato, dalla carica di Ministro dell'Industria, del commercio e del lavoro.

Con decreti recanti uguale data la Maestà del RE ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Sottosegretari di Stato:

per l'interno, l'avv. Vito Reale;
 per la grazia e giustizia, il dott. Giuseppe de Santis;
 per le finanze, Guido Jung;
 per la guerra, il generale Taddeo Orlando;
 per la marina mercantile, l'ammiraglio Pietro Barone;
 per l'educazione nazionale, il prof. Giovanni Cuomo;
 per i lavori pubblici, il prof. Raffaele De Caro;
 per l'agricoltura e foreste, il prof. avv. Tommaso Siciliani;

per l'industria il commercio e il lavoro, il prof. Epicarmo Corbino;
 per le ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessione, il Generale Giovanni Di Raimondo;
 per le poste e i telegrafi, l'ing. prof. Mario Fano.

Inoltre con decreti del 18 corrente la Maestà del RE ha nominato, su proposta del Capo del Governo, il Maresciallo d'Italia Giovanni Messe a Capo di Stato Maggiore Generale in sostituzione del Generale d'Armata Vittorio Ambrosio, nominato Ispettore Generale del Regio Esercito, ed il Generale di Corpo d'Armata Paolo Berardi a Capo di Stato Maggiore dell'Esercito in sostituzione del Generale Mario Roatta.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 ottobre 1943, n. 1/B

Apposizione del «Visto», alle leggi e ai decreti durante l'assenza del Ministro Guardasigilli per contingenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Durante l'assenza dalla Sede del Governo, per le attuali contingenze di guerra del Ministro di Grazia e Giustizia, le attribuzioni a lui spettanti, quale Guardasigilli, per l'apposizione del «Visto» alle leggi ed ai decreti, sono assunte dal Capo del Governo.

Questo decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

«Visto: (ai sensi del presente R. D.)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, n. 2/B

Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare, nelle presenti circostanze, l'emanazione, la promulgazione e la pubblicazione dei RR. decreti e di altri provvedimenti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione non si applicano e non me relative all'apposizione del sigillo dello Stato sui Regi Decreti, alla loro registrazione alla Corte dei Conti e alla loro inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

La clausola di cui all'art. 3 del Testo Unico 24 Settembre 1931 n. 1256 è sostituita dalla seguente: « Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato ».

I Regi Decreti, ai fini della loro entrata in vigore, sono pubblicati in una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e portano una numerazione autonoma seguita dalla lettera B.

Detti decreti saranno muniti del sigillo dello Stato, registrati alla Corte dei Conti, inseriti nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno e pubblicati nella serie ordinaria della Gazzetta Ufficiale, non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 2

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme che richiedono, per l'emanazione dei RR. Decreti o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato, o di altri organi consultivi o tecnici.

Non si applicano, altresì, fino a nuova disposizione, le norme che richiedono il visto e la registrazione alla Corte dei Conti sui decreti ministeriali ed altri atti soggetti al controllo di legittimità, che saranno visti e registrati non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di

senza del Ministro Guardasigilli per contingenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Durante l'assenza dalla Sede del Governo, per le attuali contingenze di guerra, del Ministro di Grazia e Giustizia, le attribuzioni a lui spettanti, quale Guardasigilli, per l'apposizione del «Visto» alle leggi ed ai decreti, sono assunte dal Capo del Governo.

Questo decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

«Visto: (ai sensi del presente R. D.)
Il Guardasigilli: BADOGLIO»

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, n. 2/B

Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei RR. decreti, approvato con R.D. 24 settembre 1931 n. 1256;

Visto il T. U. 12 luglio 1934 n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione non si applicano e norme relative all'apposizione del sigillo dello Stato sui Regi Decreti, alla loro registrazione alla Corte dei Conti e alla loro inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

La clausola di cui all'art. 3 del Testo Unico 24 Settembre 1931 n. 1256 è sostituita dalla seguente: « Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato ».

I Regi Decreti, ai fini della loro entrata in vigore, sono pubblicati in una serie speciale della Gazzetta ufficiale del Regno e portano una numerazione autonoma seguita dalla lettera B.

Detti decreti saranno muniti del sigillo dello Stato, registrati alla Corte dei Conti, inseriti nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno e pubblicati nella serie ordinaria della Gazzetta Ufficiale, non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 2

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme che richiedono, per l'emanazione dei RR. Decreti o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato, o di altri organi consultivi o tecnici.

Non si applicano, altresì, fino a nuova disposizione, le norme che richiedono il visto e la registrazione alla Corte dei Conti sui decreti ministeriali ed altri atti soggetti al controllo di legittimità, che saranno visti e registrati non appena le circostanze lo permetteranno.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 Ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 30 ottobre 1943, n. 3 B

Pubblicazione di una serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D. 7 giugno 1923 n. 1252;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' disposta la pubblicazione presso la sede del Governo di una « Gazzetta Ufficiale » del Regno - serie speciale - che tiene luogo, a tutti gli effetti, della « Gazzetta Ufficiale » del Regno di cui al R.D. 7 giugno 1923 n. 1252.

Art. 2

La « Gazzetta Ufficiale » del Regno - serie speciale - è pubblicata a cura del Ministro di Grazia e Giustizia, in conformità delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3

La pubblicazione si farà, di norma, due volte la settimana, il mercoledì e il sabato.

Art. 4

La numerazione delle Leggi e dei Decreti pel rimanente anno 1943 ricomincerà da 1 sbarra B; dal 1° gennaio 1944 la numerazione sarà normale senza agguinzione alcuna.

Anche dal numero 1/B comincerà la numerazione dei fascicoli della Gazzetta pel rimanente anno 1943.

Art. 5

L'amministrazione, la stampa e la vendita della Gazzetta sono affidate all'Intendente di Finanza del Capoluogo della Provincia ove ha sede il Governo.

Art. 6

Le richieste di inserzioni a pagamento devono essere dirette all'Intendente di Finanza di cui all'articolo precedente, accompagnate dall'importo delle somme dovute.

Art. 7

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale.

REGIO DECRETO-LEGGE 1 novembre 1943, n. 4/B

Passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della Marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 30 aprile 1924, n. 596, istitutivo del Ministero delle Comunicazioni;

Visto il R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1142;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità del passaggio, durante lo stato di guerra, dei servizi della Marina mercantile dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dello stato di guerra, la Marina mercantile, con i relativi servizi, passa dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina.

Art. 2

Il Sottosegretariato per la Marina mercantile presso il Ministero delle Comunicazioni passa al Ministero della Marina ed alle dipendenze del rispettivo Ministro.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno - serie speciale. - Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare e fare os-

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 7 giugno 1923 n. 1252;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2 B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' disposta la pubblicazione presso la sede del Governo di una «Gazzetta Ufficiale» del Regno - serie speciale - che tiene luogo, a tutti gli effetti, della «Gazzetta Ufficiale» del Regno di cui al R.D. 7 giugno 1923 n. 1252.

Art. 2

La «Gazzetta Ufficiale» del Regno - serie speciale - è pubblicata a cura del Ministro di Grazia e Giustizia, in conformità delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3

La pubblicazione si farà, di norma, due volte la settimana, il mercoledì e il sabato.

Art. 4

La numerazione delle Leggi e dei Decreti per rimanente anno 1943 ricomincerà da 1 sbarra B; dal 1° gennaio 1944 la numerazione sarà normale senza agguinzione alcuna.

Anche dal numero 1/B comincerà la numerazione dei fascicoli della Gazzetta per rimanente anno 1943.

Art. 5

L'amministrazione, la stampa e la vendita della Gazzetta sono affidate all'Intendente di Finanza del Capoluogo della Provincia ove ha sede il Governo.

Art. 6

Le richieste di inserzioni a pagamento devono essere dirette all'Intendente di Finanza di cui all'articolo precedente, accompagnate dall'importo delle somme dovute.

Art. 7

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 ottobre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto il R.D.L. 30 aprile 1924, n. 596, istitutivo del Ministero delle Comunicazioni;

Visto il R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1142;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Ritenuta la necessità del passaggio, durante lo stato di guerra, dei servizi della Marina mercantile dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dello stato di guerra, la Marina mercantile, con i relativi servizi, passa dal Ministero delle Comunicazioni a quello della Marina.

Art. 2

Il Sottosegretariato per la Marina mercantile presso il Ministero delle Comunicazioni passa al Ministero della Marina ed alle dipendenze del rispettivo Ministro.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno - serie speciale. - Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 1 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1943, n. 5/B

Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263:

Ritenuta l'opportunità di assicurare il regolare andamento dei Ministeri per il fatto che i rispettivi Ministri titolari sono assenti per le contingenze di guerra, nonché di rendere possibile la partecipazione al Consiglio dei Ministri dei Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Visto l'art. 18 comma 1° della Legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Durante le attuali contingenze di guerra, in deroga dell'art. 2 ultimo comma della legge 24 dicembre 1925 n. 2263, i Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo.

Art. 2

Durante l'assenza dei Ministri dalla sede del Governo, è attribuita ai Sottosegretari di Stato la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero, nonché la firma di tutti gli atti, compresi quelli di Governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza dei rispettivi Ministri.

I Sottosegretari di Stato partecipano al Consiglio dei Ministri nelle veci dei Ministri assenti.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943, n. 6/B

Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 12 marzo 1941 n. 142;

Visto il R.D.L. 24 marzo 1942 n. 200;

Visto il bando del Comandante Supremo in data 2 ottobre 1943 n. 280 A. C.;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al conduttore non moroso di immobile destinato ad abitazione, minacciato esecutivamente di sfratto, è data facoltà di opporsi quante volte, per circostanze posteriori all'ordinanza o sentenza, in virtù della quale si procede, e dipendenti dallo stato di guerra, esso si trovi nella impossibilità di trasferirsi in altro immobile; salvo che il locatore, per simili circostanze, sia nell'impossibilità di rimanere nella casa che occupa e di trovare, sul luogo, altra casa per abitarvi.

Art. 2

L'opposizione, di cui al precedente articolo, deve essere prodotta, a pena di decadenza, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'esecuzione, con citazione a comparire nel terzo giorno dalla notificazione.

L'opponente deve costituirsi in cancelleria almeno un giorno prima di quello fissato per l'udienza. Può rendersi parte diligente l'opposto.

L'opposizione è notificata nel domicilio eletto nell'atto di precetto; in difetto di tale elezione, nella cancelleria del giudice che si adisce.

Nelle esecuzioni in corso i termini per la opposizione sono riferiti al giorno fissato per la prosecuzione della esecuzione stessa.

Art. 3

Competente a provvedere sulla stessa opposizione è

Visita la legge 24 dicembre 1925 n. 2263:

Ritenuta l'opportunità di assicurare il regolare andamento dei Ministeri per il fatto che i rispettivi Ministri titolari sono assenti per le contingenze di guerra, nonché di rendere possibile la partecipazione al Consiglio dei Ministri dei Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Visto l'art. 18 comma 1° della Legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Durante le attuali contingenze di guerra, in deroga dell'art. 2 ultimo comma della legge 24 dicembre 1925 n. 2263, i Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo.

Art. 2

Durante l'assenza dei Ministri dalla sede del Governo, è attribuita ai Sottosegretari di Stato la trattazione e la risoluzione degli affari del Ministero, nonché la firma di tutti gli atti, compresi quelli di Governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza dei rispettivi Ministri.

I Sottosegretari di Stato partecipano al Consiglio dei Ministri nelle veci dei Ministri assenti.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 10 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto il R.D.L. 12 marzo 1941 n. 142;

Visto il R.D.L. 24 marzo 1942 n. 200;

Visto il bando del Comandante Supremo in data 2 ottobre 1943 n. 280 A. C.;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al conduttore non moroso di immobile destinato ad abitazione, minacciato esecutivamente di sfratto, è data facoltà di opporsi quante volte, per circostanze posteriori all'ordinanza o sentenza, in virtù della quale si procede, e dipendenti dallo stato di guerra, esso si trovi nella impossibilità di trasferirsi in altro immobile; salvo che il locatore, per simili circostanze, sia nell'impossibilità di rimanere nella casa che occupa e di trovare, sul luogo, altra casa per abitarvi.

Art. 2

L'opposizione, di cui al precedente articolo, deve essere prodotta, a pena di decadenza, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'esecuzione, con citazione a comparire nel terzo giorno dalla notificazione. L'opponente deve costituirsi in cancelleria almeno un giorno prima di quello fissato per l'udienza. Può rendersi parte diligente l'opposto.

L'opposizione è notificata nel domicilio eletto nell'atto di precetto; in difetto di tale elezione, nella cancelleria del giudice che si adisce.

Nelle esecuzioni in corso i termini per la opposizione sono riferiti al giorno fissato per la prosecuzione della esecuzione stessa.

Art. 3

Competente a provvedere sulla stessa opposizione è sempre il pretore della esecuzione.

Il pretore, udite le parti, senza formalità di redazione di verbale, ed assunte, se del caso, informazioni, decide, con sentenza brevemente motivata, estesa a piè della citazione, non oltre tre giorni consecutivi alla comparizione delle parti.

Nel caso di mancata comparizione dell'opposto, non citato in mani proprie, il pretore può ordinarne la ri-

citazione ad udienza fissa entro i cinque giorni successivi.

Non comparendo l'opponente, l'opposizione è rigettata. Con la sentenza il pretore determina, in caso di accoglimento dell'opposizione, la durata della sospensione che non può, in ogni caso, superare il tempo dello stato di guerra e che deve essere adeguata ai termini consuetudinari della cessazione delle locazioni.

Art. 4

Contro la sentenza emessa dal pretore è dato appellare entro 3 giorni dalla sentenza stessa se pronunciata in presenza delle parti; in difetto, dalla notificazione.

L'appello è prodotto con atto di citazione a comparire innanzi al Collegio, in camera di consiglio, nel termine di giorni 5 ed è notificato nello stesso modo della opposizione se prodotto dal conduttore, nel domicilio reale di quest'ultimo se dal locatore.

L'appellante deve costituirsi in cancelleria almeno due giorni prima dell'udienza di comparizione: la designazione della sezione - nei tribunali composti di più sezioni - e la nomina del giudice istruttore sono fatte di ufficio dal presidente, un giorno prima dell'udienza di comparizione.

Art. 5

Competente a provvedere sull'appello prodotto è il tribunale del luogo di esecuzione, in camera di consiglio.

Il tribunale decide, previa audizione delle parti senza formalità di redazione di verbale ed assunte, se del caso, informazioni a mezzo di uno dei componenti il Collegio, con sentenza brevemente motivata, estesa a piè dell'atto di appello, non oltre il terzo giorno della comparizione delle parti.

Art. 6

Nessun gravame è ammesso contro la sentenza del tribunale.

Art. 7

L'opposizione sospende l'esecuzione sino alla decisione irrevocabile su di essa.

Art. 8

La proroga delle locazioni in corso alla data del presente decreto, e per la durata dello stato di guerra,

Art. 9

Ogni disposizione di legge, nella materia, contraria al presente decreto è abrogata.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentata alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 11 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 7/B

Divieto di alienazione di beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER ORAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' vietata, se non sia preventivamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, l'alienazione dei seguenti beni, appartenenti a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato:

- 1) beni immobili situati all'estero;
- 2) titoli di stato, titoli obbligazionari o azionari, che si trovano all'estero;

Regno - serie speciale -, sarà presentata alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 11 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 7/B

Divieto di alienazione di beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro dell'Industria, del commercio e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' vietata, se non sia preventivamente autorizzata dal Ministro dell'Industria, del commercio e del lavoro, l'alienazione dei seguenti beni, appartenenti a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato:

- 1) beni immobili situati all'estero;
- 2) titoli di stato, titoli obbligazionari o azionari, che si trovano all'estero;
- 3) titoli emessi da stati esteri, titoli obbligazionari o azionari emessi all'estero.

La disposizione del comma precedente si applica anche alla costituzione di diritti sui beni indicati nel comma stesso.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di questo articolo sono nulli.

Contro la sentenza emessa dal pretore è dato appellare entro 3 giorni dalla sentenza stessa se pronunciata in presenza delle parti; in difetto, dalla notificazione.

Art. 4

L'appello è prodotto con atto di citazione a comparire innanzi al Collegio, in camera di consiglio, nel termine di giorni 5 ed è notificato nello stesso modo della opposizione se prodotto dal conduttore, nel domicilio reale di quest'ultimo se dal locatore.

L'appellante deve costituirsi in cancelleria almeno due giorni prima dell'udienza di comparizione: la designazione della sezione - nei tribunali composti di più sezioni - e la nomina del giudice istruttore sono fatte di ufficio dal presidente, un giorno prima dell'udienza di comparizione.

Art. 5

Competente a provvedere sull'appello prodotto è il tribunale del luogo di esecuzione, in camera di consiglio.

Il tribunale decide, previa audizione delle parti senza formalità di redazione di verbale ed assunte, se del caso, informazioni a mezzo di uno dei componenti il Collegio, con sentenza brevemente motivata, estesa a piè dell'atto di appello, non oltre il terzo giorno della comparizione delle parti.

Art. 6

Nessun gravame è ammesso contro la sentenza del tribunale.

Art. 7

L'opposizione sospende l'esecuzione sino alla decisione irrevocabile su di essa.

Art. 8

La proroga delle locazioni in corso alla data del presente decreto, e per la durata dello stato di guerra, può essere esclusa soltanto:

- 1) nel caso di morosità;
- 2) nel caso in cui il locatore, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra, si trovi nella impossibilità assoluta di rimanere nella casa che occupa e di trovare altra casa, sul luogo, per abitarvi.

Tali disposizioni si applicano anche nei giudizi in corso.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/B

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'Industria, del commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato dal nemico, può essere nominato un curatore speciale.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale determina gli atti che questi ha facoltà di compiere.

Nel compimento degli atti indicati nel provvedimento di nomina, il curatore speciale rappresenta legalmente la persona nel cui interesse la nomina è stata disposta.

cui organi amministrativi si trovano in territorio occupato dal nemico, può essere nominato un commissario.

Il provvedimento di nomina determina quali dei poteri spettanti agli organi ordinari dell'ente o della società siano demandati al commissario.

Se si tratta di ente pubblico, la nomina del commissario è disposta con provvedimento del Capo del Governo. In ogni altro caso si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 15 novembre 1943

Conferimento al Capo del Governo dei poteri del Ministro degli Esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 21 dicembre 1850 n. 1122, istitutivo del Ministero degli Esteri;

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2363;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Cavaliere Pietro Badoglio, Capo del Governo, ha facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro degli Esteri e sostituirlo nelle sedute del Consiglio dei Ministri durante il periodo in cui detto Ministro ri-

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 118)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 818

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 218;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'Industria, del commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato dal nemico, può essere nominato un curatore speciale.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale determina gli atti che questi ha facoltà di compiere.

Nel compimento degli atti indicati nel provvedimento di nomina, il curatore speciale rappresenta legalmente la persona nel cui interesse la nomina è stata disposta.

La nomina del curatore speciale è disposta, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, da un tribunale sedente in territorio non occupato dal nemico, con decreto emesso in camera di consiglio.

Art. 2

Per provvedere alla gestione delle sedi secondarie, filiali, rappresentanze o agenzie di enti o di società, i

ciati siano demandati al commissario.

Se si tratta di ente pubblico, la nomina del commissario è disposta con provvedimento del Capo del Governo. In ogni altro caso si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 118)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 15 novembre 1943

Conferimento al Capo del Governo dei poteri del Ministro degli Esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. 21 dicembre 1850 n. 1122, istitutivo del Ministero degli Esteri;

Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Cavaliere Pietro Badoglio, Capo del Governo, ha facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro degli Esteri e sostituirlo nelle sedute del Consiglio dei Ministri durante il periodo in cui detto Ministro rimarrà assente dalla sede del Governo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, 15 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 9/B

Soppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per la esposizione universale di Roma e per il disciolto partito nazionale fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, sulla maggioranza dei contributi sindacali a favore delle associazioni, per la partecipazione delle categorie da loro rappresentate all'esposizione universale di Roma, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, concernente l'accertamento e la riscossione con unica procedura dei contributi dovuti da categorie professionali;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro dell'industria, il commercio e il lavoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I contributi stabiliti a favore delle associazioni sindacali per la partecipazione delle categorie da esse rappresentate all'esposizione universale di Roma, ai sensi del R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e i contributi richiesti alle categorie professionali dal disciolto partito nazionale fascista, ai sensi dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 1944.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, - serie speciale, - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1943 N. 10/B

Istituzione di un Ispettorato Generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze Armate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D. 28 settembre 1933 n. 1340;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R. D. legge 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Segretario di Stato, d'intesa con il Sottosegretario di Stato per la guerra e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito un Ispettorato generale dell'Esercito. Esso è alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze Armate.

Art. 2

Il Capo dell'Ispettorato è scelto fra i marescialli d'Italia o fra i generali d'armata ed è nominato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3

L'ispettore generale coordina e indirizza le funzioni ispettive delle singole armi dell'Esercito nel quadro delle esigenze belliche e secondo le direttive che gli vengono commesse dal Comandante Supremo.

Art. 4

Gli assegni e le spese dell'Ispettorato sono a carico del bilancio del Ministero della Guerra.

Art. 5

L'Ispettorato sarà soppresso entro un mese dalla data di cessazione dello stato attuale di guerra.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il

Visto il R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, sulla maggioranza dei contributi sindacali a favore delle associazioni, per la partecipazione delle categorie da loro rappresentate all'esposizione universale di Roma, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, concernente l'accertamento e la riscossione con unica procedura dei contributi dovuti da categorie professionali;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro dell'Industria, il commercio e il lavoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I contributi stabiliti a favore delle associazioni sindacali per la partecipazione delle categorie da esse rappresentate all'esposizione universale di Roma, ai sensi del R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e i contributi richiesti alle categorie professionali dal disciolto partito nazionale fascista, ai sensi dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 1944.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, - serie speciale, - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 novembre 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto (Ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto il R.D. 28 settembre 1933 n. 1340;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R. D. legge 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Segretario di Stato, d'intesa con il Sottosegretario di Stato per la guerra e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito un Ispettorato generale dell'Esercito. Esso è alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze Armate.

Art. 2

Il Capo dell'Ispettorato è scelto fra i marescialli d'Italia o fra i generali d'armata ed è nominato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3

L'ispettore generale coordina e indirizza le funzioni ispettive delle singole armi dell'Esercito nel quadro delle esigenze belliche e secondo le direttive che gli vengono commesse dal Comandante Supremo.

Art. 4

Gli assegni e le spese dell'Ispettorato sono a carico del bilancio del Ministero della Guerra.

Art. 5

L'Ispettorato sarà soppresso entro un mese dalla data di cessazione dello stato attuale di guerra.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 18 novembre 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — IUNG

Visto (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

B A N D I

BANDO del 24 settembre 1943, n. 61 A. C.

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati.

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 566;

Vista la legge 10 agosto 1893 n. 449 e successive modificazioni;

Visto il R. D. 28 aprile 1910 n. 204;

Visto il D. M. 8 dicembre 1934 n. 1942;

Ritenuta la necessità, nelle presenti circostanze, di regolare la circolazione ed il cambio della valuta di guerra degli Alleati.

ORDINA

Art. 1

La valuta cartacea, emessa dagli Alleati (recante la dicitura « Allied Military Currency ») ed espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente con valore uguale a quello della valuta italiana ed ha pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti quanto negli incassi.

I tagli sono: Lit. 1; Lit. 2; Lit. 3; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 2

Temporaneamente e fino a nuovo avviso tutte le valute metalliche degli Stati Uniti e la valuta cartacea della stessa Nazione comunemente chiamata « Dollaro timbro giallo » recante sul lato destro un timbro giallo, come pure le valute metalliche della Gran Bretagna e la valuta cartacea in sterline della stessa Nazione recante l'iscrizione « British Military Authority » hanno pieno corso.

Art. 3

Il cambio della valuta di cui al precedente art. 2 è fissato provvisoriamente nella seguente misura:

Un dollaro degli Stati Uniti vale lire 100 italiane.

Il ragguaglio fra la valuta degli Stati Uniti e quella della Gran Bretagna (di cui all'art. 2) nei vari tagli e frazioni, nonché fra le anzidette valute estere e la lira italiana, è indicato nell'annessa tabella.

Art. 4

I contravventori alle norme del presente bando sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 24 settembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: Il Capo del Governo
BADOGLIO

Tabella di ragguaglio fra le varie valute al cambio fissato in via provvisoria

Dollari	Lire sterline o Scellini	Lire Italiane e valuta emessa in lire Italiane dagli Alleati
100	Lst. 25 : 0 : 0	Lit. 10 000
50	12 : 10 : 0	5 000
20	5 : 0 : 0	2 000
10	2 : 10 : 0	1 000
5	1 : 5 : 0	500
4	1 : 0 : 0	400
2	: 10 : 0	200
1	: 5 : 0	100

Centesimi di dollaro	Scellini e « Pence »	Lire Italiane e valuta emessa in lire Italiane
cts. 50	2s 6d	Lit. 50
25	1s 3d	25
20	1s 0d	20
10	6d	10
5	3d	5
2	1d	2
1		1

IL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 della legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938 n. 1415;
Visto il R. D. 10 giugno 1940 n. 565;
Vista la legge 10 agosto 1933 n. 449 e successive modificazioni;
Visto il R. D. 28 aprile 1910 n. 204;
Visto il D. M. 8 dicembre 1934 n. 1942;
Ritenuta la necessità, nelle presenti circostanze, di regolare la circolazione ed il cambio della valuta di guerra degli Alleati.

ORDINA

Art. 1

La valuta cartacea, emessa dagli Alleati (recante la dicitura « Allied Military Currency ») ed espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente con valore uguale a quello della valuta italiana ed ha pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti quanto negli incassi.

I tagli sono: Lit. 1; Lit. 2; Lit. 5; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 2

Temporaneamente e fino a nuovo avviso tutte le valute metalliche degli Stati Uniti e la valuta cartacea della stessa Nazione comunemente chiamata « Dollaro timbro giallo » recante sul lato destro un timbro giallo, come pure le valute metalliche della Gran Bretagna e la valuta cartacea in sterline della stessa Nazione recante l'iscrizione « British Military Authority » hanno pieno corso.

Art. 3

Il cambio della valuta di cui al precedente art. 2 è fissato provvisoriamente nella seguente misura:

Un dollaro degli Stati Uniti vale lire 100 italiane.

Una sterlina, ossia 20 scellini, vale lire 400 italiane.

Una lira sterlina come sopra vale 4 dollari S. U.

Qualsiasi operazione ad un cambio diverso da quello come sopra stabilito è vietata.

Il cambio è obbligatorio da parte delle Banche e dei Cambiavalute, franco di provvigione e spese.

I contravventori alle norme del presente bando sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nell'albo dei vari Comuni del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

Dal Comando Supremo, 24 settembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: Il Capo del Governo
BADOGLIO

Tabella di ragguglio fra le varie valute al cambio fissato in via provvisoria

Dollari	Lire sterline o Scellini	Lire italiane e valuta emessa in lire italiane dagli Alleati
100	Lst. 25: 0: 0	Lit. 10.000
50	12: 10: 0	5.000
20	5: 0: 0	2.000
10	2: 10: 0	1.000
5	1: 5: 0	500
4	1: 0: 0	400
2	: 10: 0	200
1	: 5: 0	100

Centesimi di dollaro	Scellini e Pence	Lire italiane e valuta emessa in lire italiane
cts. 50	2s 6d	Lit. 50
25	1s 3d	25
20	1s 0d	20
10	6d	10
5	3d	5
2	1d	2
1	1/2 d	1

N. B. - 1 Dollaro = cts. 100 - Lst. 1 = 20 scellini
- Scel. 1 = 12 « pence ».

Visto d'ordine: Il Capo del Governo
BADOGLIO

TESTI VITTORIO, *generale*

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151